

N. 18712 di rep.

N. 10333 di racc.

Verbale di Assemblea straordinaria**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2026 (duemilaventisei)

il giorno 18 (diciotto)

del mese di marzo

in Milano, via Agnello n. 18.

Io sottoscritto **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo del Presidente del Consiglio di Amministrazione Andrea Casini - della società per azioni quotata denominata:

"Banca Popolare di Sondrio S.p.A."

con sede legale in Sondrio, Piazza Giuseppe Garibaldi 16, capitale sociale di euro 1.360.157.331,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Sondrio: 00053810149, iscritta al R.E.A. di Sondrio al n. 3167 (la "**Società**" o la "**Banca**" o "**BPSO**" o la "**Società Incorporanda**"),

procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 cod. civ., del verbale dell'assemblea straordinaria della predetta Società, regolarmente convocata e tenutasi, nelle modalità infra specificate, in data

12 (dodici) marzo 2026 (duemilaventisei)

giusta l'avviso di convocazione di cui *infra*, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno *infra* riprodotto.

Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta assemblea, alla quale io notaio ho assistito presso i locali di Banca Polare di Sondrio S.p.A. siti in Milano, via Santa Maria Fulcorina n. 1, è quello di seguito riportato.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Andrea Casini, il quale, alle ore 12,30, dichiara aperti i lavori assembleari.

Il Presidente, in via preliminare, comunica che, come rappresentato anche nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, commi 4 e 7, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, così come successivamente modificato e integrato, l'intervento in Assemblea degli aventi diritto si svolge, senza accesso ai locali assembleari, esclusivamente tramite il Rappresentante designato ex art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "**TUF**"). Inoltre, sempre come rappresentato anche nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e come consentito dalla normativa citata, la partecipazione degli Amministratori, dei Sindaci, del Segretario della riunione, del Rappresentante designato e di altri eventuali soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione in Assemblea (diversi da coloro a cui spetta il diritto di voto) può avvenire anche mediante l'utilizzo di

sistemi di collegamento a distanza, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili.

Il Presidente informa che

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, sono presenti fisicamente i signori Elvio Sonnino, Consigliere Delegato, Gabriele Beni, Pierluigi Molla e, collegati in teleconferenza i signori Elena Conforti, Roberto Giay, Severine Melissa Harmine Neervoort e Alessandra Ruzzu. Ciò, in attuazione di quanto previsto nell'avviso di convocazione. Hanno giustificato l'assenza Cristiano Cincotti, Stefano Vittorio Kuhn, Maria Chiara Malaguti, Simone Marcucci, Annamaria Massimetti, Giuseppe Recchi e Silvia Stefini;

- per il Collegio Sindacale sono presenti fisicamente i signori Carlo Maria Vago, Presidente, Massimo De Buglio, Sindaco effettivo, mentre è collegata in teleconferenza Laura Vitali, Sindaco effettivo;

- per Computershare S.p.A., società individuata dalla Banca quale Rappresentante designato, è presente il dottor Alberto Elia, che ha prodotto la procura speciale autentica e la delega alla partecipazione all'Assemblea conferitegli da Computershare S.p.A.;

- gli Amministratori e il Sindaco collegati in teleconferenza, sono stati personalmente identificati dal Presidente ed è loro consentito seguire i lavori;

- è inoltre fisicamente presente il dottor Paolo Rovedatti, Segretario Generale della Banca, che coadiuva il sottoscritto nell'espletamento delle relative attività;

- assistono inoltre all'Assemblea, nella sala assembleare o da postazioni dedicate, mediante collegamento audio-video, altri dipendenti della Società e/o altri soggetti la cui presenza è ritenuta necessaria o utile ai fini dello svolgimento dell'odierna Assemblea;

- è infine presente il Notaio dott. Carlo Marchetti, che, in conformità all'art. 15 dello Statuto sociale, è chiamato a fungere da segretario dell'Assemblea.

Salutati i presenti, il Presidente ricorda che

- come indicato nell'avviso di convocazione, non è previsto l'utilizzo di procedure di voto a distanza o per corrispondenza; nello stesso avviso di convocazione sono stati indicati modalità e termini per l'intervento in Assemblea dei soci e così pure per l'integrazione dell'ordine del giorno e per la presentazione di nuove proposte di delibera, nonché per porre domande sulle materie all'ordine del giorno;

- a Computershare S.p.A., con sede legale a Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 19, e uffici in Torino, via Nizza n. 262/73, iscritta presso il Registro Imprese di Milano con il codice fiscale n. 06722790018, i soci aventi diritto di voto hanno potuto conferire gratuitamente la delega con

indicazione di voto ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, con la precisazione che la delega ha effetto per i soli argomenti in relazione ai quali siano state conferite istruzioni di voto; i soci hanno potuto altresì conferire gratuitamente a Computershare S.p.A. delega o subdelega con indicazione di voto sulle proposte all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF.

A norma dell'art. 15 dello Statuto sociale, il Presidente assume la presidenza dell'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Fusione per incorporazione di Banca Popolare di Sondrio S.p.A. in BPER Banca S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente informa che l'Assemblea, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto sociale, dall'art. 125-bis del TUF e dall'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (cd. Regolamento Emittenti), è stata regolarmente convocata ed è riunita, come detto, in unica convocazione.

Premesso che sono stati effettuati tutti gli adempimenti di legge, il Presidente ricorda che l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito *internet* della Banca e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketStorage" in data 9 febbraio 2026. L'estratto di tale avviso è stato quindi pubblicato, in data 10 febbraio 2026, sul quotidiano *Il Sole 24 Ore*.

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, sono legittimati a intervenire in Assemblea, esclusivamente per il tramite del Rappresentante designato, i soggetti che risultano titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea stessa (3 marzo 2026 - "record date") e per i quali sia pervenuta alla Banca la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 9 marzo 2026). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Banca oltre il termine del 9 marzo 2026 sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto.

Il Presidente dà atto che non sono state presentate dai Soci, ai sensi dell'articolo 126-bis TUF, richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare, né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Entro il termine del 3 marzo 2026 non sono pervenute domande - ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF - da parte dei soci.

Ai sensi di legge, l'Assemblea straordinaria in unica convocazione è validamente costituita quando è rappresentato almeno un quinto del capitale e delibera con il voto

favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Il Presidente dà atto che sono rappresentate in Assemblea - per delega, eventualmente anche parziale, rilasciata al Rappresentante designato - complessive n. 392.496.030 azioni, pari all'86,5699918% del capitale sociale.

Le deleghe sono state ricevute da Computershare S.p.A. in qualità di Rappresentante designato tramite le modalità prestabilite e riscontrate, validamente conferite ai sensi della normativa vigente.

I risultati della votazione riguardante il punto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria saranno forniti da Computershare S.p.A. e il sistema di rilevazione dei voti produrrà i necessari documenti da allegare al verbale: l'elenco dei soci rappresentati con le diverse manifestazioni di voto e il riepilogo dei risultati.

L'informativa *privacy* relativa alla presente Assemblea è stata messa a disposizione sul sito *internet* della Società, in apposita sezione dedicata.

Il Presidente dichiara, pertanto, l'Assemblea straordinaria validamente costituita per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Informa sugli obblighi di autorizzazione e di comunicazione cui sono tenuti coloro che possiedono partecipazioni qualificate nella Società. Il corretto adempimento delle disposizioni vigenti in materia è infatti premessa indispensabile per l'ammissione al voto di tali soggetti. In proposito, ricorda le disposizioni dell'art. 120 del TUF e le relative norme attuative in merito all'esclusione dal diritto di voto per i soci che, possedendo, direttamente o indirettamente, una partecipazione eccedente le soglie tempo per tempo previste dalla legge, non abbiano provveduto a darne segnalazione alla Consob e alla banca o a effettuare le previste dichiarazioni.

Al fine di dare la necessaria informazione, segnala inoltre, fra le altre, le disposizioni degli artt. 19, 20, 24 e 25 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ("**TUB**") relativamente all'esclusione dal diritto di voto per quei soci che, acquisendo in una banca, direttamente o indirettamente, partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota di diritti di voto o del capitale pari almeno al 10%, non abbiano chiesto e ottenuto la prescritta autorizzazione preventiva dell'Autorità di Vigilanza, ovvero abbiano omesso le previste comunicazioni, ovvero non siano in possesso dei requisiti prescritti per i partecipanti al capitale sociale. Sono soggette ad autorizzazione preventiva pure le successive variazioni delle partecipazioni che determinano il raggiungimento delle soglie del 20%, del 30% e del 50% del

capitale sociale o della quota dei diritti di voto.

Ricorda inoltre che l'art. 122 del TUF prevede al primo comma che:

"I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono:

- a) comunicati alla Consob;*
- b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana;*
- c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale;*
- d) comunicati alle società con azioni quotate."*

Il quarto comma di tale norma prevede che:

"Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato."

Gli Uffici preposti della Banca hanno prestato e prestano la massima attenzione per rispettare e far rispettare i disposti normativi, secondo le modalità previste per l'effettuazione delle comunicazioni dovute e nell'osservanza dei termini di esecuzione delle stesse.

Poiché tra i compiti di chi presiede l'Assemblea rientrano l'accertamento e il controllo della regolare costituzione dell'Assemblea stessa e la legittimazione dei soci, il Presidente informa che, sulla base dei possessi azionari risultanti a libro "soci" in data 11 marzo 2026, delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e di altre informazioni a disposizione risultano i seguenti azionisti che hanno una partecipazione superiore al 3%:

- *BPER Banca S.p.A.*, che possiede n. 365.843.545 azioni, pari all'80,69% del capitale sociale;
- *Private Wealth Management Global Sif Dynamic Strategy*, che possiede n. 22.250.000 azioni, pari al 4,908% del capitale sociale.

Il Presidente dichiara che, se il Rappresentante designato non ha notizia che qualcuno degli iscritti ai lavori si trovi nella condizione di non poter esercitare il voto ai sensi della normativa sopra richiamata, proseguirà nei lavori.

Non avendo ricevuto segnalazioni in proposito, il Presidente comunica che, ai sensi delle norme precedentemente richiamate, tutti gli iscritti hanno diritto di voto.

Aggiunge che, per quanto a conoscenza della Banca, alla data odierna non vi sono patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF.

Il Presidente informa che, in base alla vigente normativa, per ogni delibera occorre fra l'altro rilevare le generalità sia dei soci che abbiano espresso voto contrario e sia di quelli che si siano astenuti o non abbiano espresso alcuna manifestazione di voto. Tali informazioni, saranno riportate in allegato al verbale.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria e precisa che ometterà la lettura dei documenti di riferimento e della relativa Relazione illustrativa, dal momento che tutti detti documenti sono stati messi a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge.

Il punto 1 all'ordine del giorno prevede la *"Fusione per incorporazione di Banca Popolare di Sondrio S.p.A. in BPER Banca S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti"*.

Con riferimento alla proposta di approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Banca Popolare di Sondrio S.p.A. in BPER Banca S.p.A. (la **"Fusione"**), il Presidente rammenta che:

- a seguito del perfezionamento dell'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria promossa da BPER Banca S.p.A. (**"BPER"**) sulla totalità delle azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio, con acquisto del controllo di Banca Popolare di Sondrio da parte di BPER, e in linea con i programmi futuri prospettati da BPER nel relativo documento di offerta, in data 5 novembre 2025, i Consigli di Amministrazione di BPER e di Banca Popolare di Sondrio hanno approvato il progetto di fusione per l'incorporazione di Banca Popolare di Sondrio in BPER;
 - il rapporto di cambio è stato determinato dai Consigli di Amministrazione di BPER e Banca Popolare di Sondrio in n. 1,45 azioni ordinarie BPER, aventi godimento regolare, per ogni azione ordinaria di Banca Popolare di Sondrio;
 - il concambio delle azioni verrà attuato, alla data di efficacia della Fusione, mediante: (i) annullamento delle azioni proprie detenute da Banca Popolare di Sondrio; (ii) annullamento delle azioni di Banca Popolare di Sondrio di proprietà di BPER; (iii) annullamento delle restanti azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio e assegnazione in concambio di azioni ordinarie di BPER in base al rapporto di cambio;
 - per effetto della Fusione, BPER procederà quindi all'emissione di massime n. 126.936.336 (centoventiseimilioneinovecentotrentaseimilatrecentotrentasei) azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, con aumento del capitale sociale per massimi Euro 190.912.249 (centonovantamilioninovecentododicimiladuecentoquarantanove).
- Circa il procedimento di Fusione, il Presidente segnala che:
- la Fusione verrà deliberata utilizzando quali situazioni patrimoniali di riferimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-quater, comma 2, c.c., le relazioni finanziarie semestrali al 30 giugno 2025 di BPER e di Banca Popolare di Sondrio;
 - in data 23 dicembre 2025, l'Esperto comune nominato dal Tribunale di Bologna, Forvis Mazars S.p.A., ha rilasciato la relazione sulla congruità del rapporto di cambio ai sensi

dell'art. 2501-sexies c.c.;

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha notificato in data 23 gennaio 2026 che non eserciterà i poteri speciali ai sensi della normativa cd. golden power con riferimento alla Fusione, mentre la Banca Centrale Europea ha rilasciato, in data 27 gennaio 2026: (i) l'autorizzazione di cui all'art. 57 del TUB e relative disposizioni di attuazione in relazione alla Fusione; (ii) il positivo accertamento di cui all'art. 56 del TUB e relative disposizioni di attuazione in relazione alle modifiche statutarie connesse all'aumento di capitale a servizio della Fusione, nonché (iii) l'autorizzazione di cui agli artt. 26, comma 3, e 28 del Regolamento (UE) n. 575/2013 per la classificazione delle azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale come strumenti di CET1;

- a seguito dell'ottenimento delle predette autorizzazioni, il progetto di fusione - già depositato presso le sedi sociali in data 28 novembre 2025 - è stato iscritto, in data 4 febbraio 2026, presso il Registro delle Imprese di Modena e, in data 5 febbraio 2026, presso il Registro delle Imprese di Sondrio.

Il Presidente specifica che la Fusione non determina l'insorgenza del diritto di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Il Presidente sottopone all'approvazione assembleare la proposta del Consiglio di Amministrazione sul primo e unico punto all'ordine del giorno.

Su invito del Presidente, io notaio procedo alla lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione sul primo e unico punto all'ordine del giorno come *infra* trascritta.

Alle ore 12,50, invariati i presenti, il Presidente pone in votazione, attraverso la comunicazione del Rappresentante Designato, la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

*"L'Assemblea degli azionisti di Banca Popolare di Sondrio S.p.A. ("**BPSO**" o la "**Banca**"):*

- visto il progetto di fusione per incorporazione di BPSO in BPER, approvato dai Consigli di Amministrazione di BPER e di BPSO in data 5 novembre 2025, depositato presso la sede della Banca in data 28 novembre 2025 ai sensi dell'art. 2501-septies cod. civ., iscritto al Registro delle Imprese di Sondrio ai sensi dell'art. 2501-ter cod. civ. in data 5 febbraio 2026, nonché pubblicato sul relativo sito internet;

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione al progetto di fusione sopra richiamato, predisposta ai sensi dell'art. 2501-quinquies cod. civ. e dell'art. 70 del Regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971;

- preso atto delle situazioni patrimoniali di riferimento

delle società partecipanti alla fusione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-quater cod. civ., rappresentate: (i) per BPER, dalla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025 approvata dal relativo Consiglio di Amministrazione in data 5 agosto 2025; (ii) per BPSO, dalla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025 approvata dal relativo Consiglio di Amministrazione in data 5 agosto 2025;

- vista la relazione sulla congruità del rapporto di cambio redatta da Forvis Mazars S.p.A., quale esperto comune nominato ai sensi dell'art. 2501-sexies cod. civ. dal Tribunale di Bologna;
- preso atto dell'ulteriore documentazione depositata ai sensi dell'art. 2501-septies cod. civ., nonché dell'informativa resa in Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-quinquies, comma 3, cod. civ.;
- visto il rilascio da parte della Banca Centrale Europea: (i) dell'autorizzazione di cui agli artt. 4 e 9 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e all'art. 57 del D. Lgs. n. 385/93 ("**TUB**") e delle relative disposizioni di attuazione in relazione alla fusione; (ii) dell'autorizzazione di cui all'art. 56 del TUB e relative disposizioni di attuazione in relazione alle modifiche statutarie derivanti dalla fusione, nonché (iii) dell'autorizzazione di cui agli artt. 26, comma 3, e 28 del Regolamento (UE) n. 575/2013 ("**CRR**") e relative disposizioni di attuazione, per la classificazione delle azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale come strumenti di CET1;
- dato atto che tali documenti sono stati pubblicati e messi a disposizione secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari;

delibera

- 1) di approvare il progetto di fusione relativo alla fusione per incorporazione di BPSO in BPER, già approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione, nei termini ed alle condizioni ivi previste, ed in particolare di approvare, tra l'altro, un rapporto di cambio fissato in n. 1,45 azioni ordinarie di BPER per ogni azione ordinaria di BPSO;
- 2) di dare atto (i) che gli effetti civilistici della fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, cod. civ., decorreranno dalla data indicata nell'atto di fusione, e (ii) che ai fini contabili le operazioni della società incorporanda saranno imputate nel bilancio della società incorporante a partire dal 1° gennaio dell'esercizio in cui si verificheranno gli effetti civilistici della fusione e che dalla stessa data decorreranno anche gli effetti fiscali;
- 3) di dare atto che, con decorrenza dalla data di efficacia della fusione, BPER subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio, attività e passività, di BPSO e in tutte le ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e doveri di qualsiasi natura facenti capo alla

medesima, in conformità a quanto previsto dall'art. 2504-bis, comma 1, cod. civ.;

4) di dare infine atto che il perfezionamento e l'efficacia della fusione sono subordinati all'accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione del verificarsi dei presupposti di legge e dell'avveramento (o rinuncia, ove consentito) di ciascuna delle condizioni sospensive previste nel progetto di fusione;

5) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e anche per mezzo di speciali procuratori, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per dare esecuzione alle deliberazioni di cui sopra, e quindi, inter alia: (i) di adempiere a ogni formalità richiesta affinché la deliberazione assembleare sia iscritta nel Registro delle Imprese di Sondrio con facoltà - in particolare - di apportare alla medesima deliberazione le eventuali modificazioni, soppressioni e aggiunte non sostanziali che fossero richieste dalle competenti Autorità o ai fini dell'iscrizione, (ii) di stipulare e sottoscrivere, anche a mezzo di speciali procuratori, osservate le norme di legge e regolamentari, l'atto di fusione, stabilendone condizioni, modalità e clausole, determinando in essi la decorrenza degli effetti nei limiti consentiti dalla legge e in conformità al progetto di fusione, stipulare eventuali atti integrativi e/o rettificativi che dovessero essere necessari od opportuni ai fini dell'esecuzione della presente delibera di fusione, fissando clausole, termini e modalità, e compiere tutto quanto necessario o anche solo opportuno per il buon fine dell'operazione, nonché (iii) di provvedere a tutti gli adempimenti di carattere pubblicitario connessi all'atto di fusione e a porre in essere ogni altro atto e/o attività necessaria o utile ai fini dell'esecuzione della fusione".

La proposta è approvata a maggioranza.

Favorevoli n. 392.483.955 azioni

Contraria n. 1 azione

Astenute n. 12.074 azioni

Non votanti 0.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato rilevando che la proposta è stata approvata con la presenza in Assemblea di oltre un quinto del capitale sociale e con una maggioranza superiore ai due terzi del capitale rappresentato in assemblea, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2369 del codice civile.

Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 12,55.

Si allegano al presente verbale:

- la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

sul primo e unico punto all'ordine del giorno, il progetto di fusione e la Relazione della società di revisione sul rapporto di cambio delle azioni ai sensi dell'art. 2501 sexies del Codice Civile, in unico fascicolo, sotto **"A"**;

- l'elenco nominativo degli intervenuti in assemblea e i dettagli delle votazioni, sotto **"B"**;

- i provvedimenti autorizzativi rilasciati dalla Banca Centrale Europea in data 27 gennaio 2026 e precisamente (i) l'autorizzazione di cui all'art. 57 del TUB e relative disposizioni di attuazione in relazione alla Fusione; (ii) il positivo accertamento di cui all'art. 56 del TUB e relative disposizioni di attuazione in relazione alle modifiche statutarie connesse all'aumento di capitale a servizio della Fusione, nonché (iii) l'autorizzazione di cui agli artt. 26, comma 3, e 28 del Regolamento (UE) n. 575/2013 per la classificazione delle azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale come strumenti di CET1, in unico fascicolo, sotto **"C"**.

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 16,45.

Consta di cinque fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine diciannove e della ventesima sin qui.

F.to Carlo Marchetti notaio

All "A" al n. 18412 / 10353 di

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI "BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.P.A." IN "BPER BANCA S.P.A."

I Consigli di Amministrazione di BPER Banca S.p.A. (di seguito "BPER" o la "Società Incorporante") e di Banca Popolare di Sondrio S.p.A. (di seguito "BP Sondrio" o la "Società Incorporanda" e, unitamente alla Società Incorporante, le "Società Partecipanti alla Fusione") hanno predisposto e approvato, ciascuno per la parte di propria competenza, il presente progetto di fusione (il "Progetto di Fusione") ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-ter del Codice Civile.

PREMESSE

- In data 6 febbraio 2025, BPER ha annunciato al mercato la decisione di promuovere un'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria (l'"Offerta") ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF"), nonché del regolamento approvato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971 (il "Regolamento Emittenti"), avente ad oggetto la totalità delle azioni emesse da BP Sondrio, ossia, tenuto conto delle variazioni nel frattempo intervenute, n. 451.835.777 azioni di BP Sondrio, rappresentative di circa il 99,66% del capitale sociale di BP Sondrio al 5 giugno 2025 (i.e. la data di pubblicazione del Documento di Offerta, come *infra* definito: la "Data del Documento di Offerta"), ciascuna priva di valore nominale espresso e con godimento regolare, quotata sul mercato regolamentato Euronext Milan, comprensive delle azioni proprie direttamente o indirettamente detenute, di volte in volta, da BP Sondrio che, alla Data del Documento di Offerta, ammontavano a n. 3.591.791 azioni proprie, pari a circa lo 0,79% del relativo capitale sociale, tenuto conto delle n. 1.550.000 azioni di BP Sondrio, pari a circa lo 0,34% del capitale sociale di BP Sondrio, acquisite direttamente da BPER in data 7 aprile 2025 e detenute alla Data del Documento di Offerta.
- L'Offerta è stata promossa per un corrispettivo pari a n. 1.450 azioni di BPER di nuova emissione in esecuzione dell'aumento di capitale sociale a pagamento di BPER al servizio dell'Offerta, in via scindibile e anche in più *tranches*, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2025 nell'esercizio della delega allo stesso attribuita dall'Assemblea straordinaria dei soci di BPER in data 18 aprile 2025 ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (il "Corrispettivo").
- In data 3 luglio 2025, BPER ha annunciato al mercato l'aumento del corrispettivo dell'Offerta e, quindi, di riconoscere, per ciascuna azione di BP Sondrio portata in adesione all'Offerta, un corrispettivo unitario, non soggetto ad aggiustamenti (fatto salvo quanto indicato nel Documento di Offerta, come *infra* definito), rappresentato dalla componente in azioni del Corrispettivo e da una componente aggiuntiva in denaro pari a Euro 1,00.



- In data 11 luglio 2025, si è concluso il periodo di adesione all'Offerta, avviato in data 16 giugno 2025, ad esito del quale, in data 18 luglio 2025, BPER è venuta a detenere complessivamente – tenuto conto delle (i) n. 263.633.476 azioni di BP Sondrio, pari a circa il 58,15% del capitale sociale di BP Sondrio portate in adesione all'Offerta, e (ii) n. 1.550.000 azioni di BP Sondrio, pari allo 0,34% del relativo capitale sociale, detenute direttamente da BPER – n. 265.183.476 azioni di BP Sondrio, rappresentative di circa il 58,49% del relativo capitale sociale, come indicato nel comunicato sui risultati definitivi dell'Offerta pubblicato in data 15 luglio 2025.
- Sempre in data 15 luglio 2025, BPER ha annunciato al mercato che, sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta poc'anzi menzionati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis, comma 1, lett. a) del Regolamento Emittenti, avrebbe avuto luogo la riapertura dei termini dell'Offerta.
- In data 25 luglio 2025, si è concluso il periodo di riapertura dei termini dell'Offerta, previsto per le sedute del 21 luglio, 22 luglio, 23 luglio, 24 luglio e 25 luglio 2025, ad esito del quale, in data 1° agosto 2025, BPER è venuta a detenere complessivamente – tenuto conto delle (i) n. 263.633.476 azioni di BP Sondrio, pari a circa il 58,15% del capitale sociale di BP Sondrio portate in adesione all'Offerta nel corso del periodo di adesione, (ii) n. 1.550.000 azioni di BP Sondrio, pari allo 0,34% del relativo capitale sociale, detenute direttamente da BPER, e (iii) n. 100.660.069 azioni di BP Sondrio, pari a circa il 22,20% del relativo capitale sociale, portate in adesione durante il periodo della riapertura dei termini – n. 365.843.545 azioni di BP Sondrio, rappresentative di circa l'80,69% del capitale sociale di BP Sondrio, come indicato nel comunicato sui risultati definitivi della riapertura dei termini dell'Offerta pubblicato in data 28 luglio 2025.
- In considerazione di quanto precede, BP Sondrio è controllata da BPER ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, dell'art. 93 del TUF e dell'art. 23 del D. Lgs. n. 385/93 ("TUB"), ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BPER ai sensi degli artt. 2497 e ss. del Codice Civile.
- In linea con i programmi futuri prospettati da BPER nel relativo documento di offerta approvato da CONSOB con delibera n. 23581 del 4 giugno 2025 e pubblicato in data 5 giugno 2025 (il "Documento di Offerta"), nel mese di settembre BPER e BP Sondrio hanno formalmente avviato le attività funzionali alla piena integrazione societaria, da realizzarsi attraverso la fusione per incorporazione di BP Sondrio in BPER (la "Fusione"). La Fusione costituisce infatti una leva strategica per accelerare la crescita e massimizzare la creazione di valore per tutti gli stakeholder attraverso l'aggregazione con un operatore che ha caratteristiche e tradizioni affini, nonché un franchise altamente complementare, idoneo a minimizzare i rischi di esecuzione, come più diffusamente rappresentato nel Documento di Offerta.
- In data 17 ottobre 2025, BPER e BP Sondrio hanno depositato presso il Tribunale di Bologna, ove è istituita la Sezione Specializzata Impresa, l'istanza congiunta per la nomina dell'esperto, avvalendosi della facoltà ex art. 2501-sexies, comma 4, del Codice Civile di richiedere al Tribunale del luogo in cui ha sede la società



incorporante la nomina di uno o più esperti comuni, con il compito di predisporre la relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni. Con provvedimento del 27 ottobre 2025, il Tribunale di Bologna ha nominato Forvis Mazars S.p.A. quale esperto comune incaricato di redigere la relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio (come *infra* definito) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-sexies del Codice Civile.

- In virtù della struttura dell'operazione e dei soggetti coinvolti, la Fusione è qualificabile come "operazione con parti correlate di maggiore rilevanza" ai sensi del Regolamento Operazioni con Parti Correlate adottato da CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento OPC"). In proposito, BPER ha deciso in via volontaria di non avvalersi della causa di esenzione prevista per le operazioni con società controllate ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Regolamento OPC.
- In data odierna, i Comitati per le operazioni con parti correlate – rispettivamente di BP Sondrio e BPER – hanno rilasciato, per quanto di rispettiva competenza, un parere motivato favorevole circa la sussistenza dell'interesse di BP Sondrio e di BPER di procedere all'esecuzione della Fusione, nonché un motivato parere sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale dei termini e delle condizioni di cui al Progetto di Fusione.
- Sempre in data odierna, i Consigli di Amministrazione – rispettivamente di BP Sondrio e BPER – a valle del rilascio dei pareri favorevoli dei predetti Comitati, hanno approvato il Progetto di Fusione, conferendo *inter alia* i necessari poteri per convocare le rispettive Assemblee straordinarie ai fini dell'approvazione del Progetto di Fusione.
- La Fusione è sottoposta all'ottenimento delle autorizzazioni regolamentari previste dalla normativa vigente e così, in particolare: (i) dell'autorizzazione di cui agli artt. 4 e 9 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e dell'art. 57 del TUB e delle relative disposizioni di attuazione; (ii) dell'accertamento di cui all'art. 56 del TUB e relative disposizioni di attuazione in relazione alle modifiche statutarie derivanti dalla Fusione, nonché (iii) dell'autorizzazione di cui agli artt. 26, comma 3, e 28 del Regolamento (UE) n. 575/2013 ("CRR") e relative disposizioni di attuazione, per la classificazione delle azioni ordinarie di nuova emissione rinvenienti dall'aumento di capitale come strumenti di CET1 (le "Autorizzazioni alla Fusione").



1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

1.1 Società Incorporante

BPER Banca S.p.A., società con azioni ordinarie quotate sull'Euronext Milan, sede legale in Modena, Via San Carlo, 8/20, capitale sociale Euro 2.953.383.946,57 interamente versato, suddiviso in n. 1.964.323.646 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena: 01153230360, appartenente al "Gruppo IVA BPER Banca S.p.A." partita IVA n. 03830780361, iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932 e Capogruppo del Gruppo



bancario BPER Banca S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5387.6, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

1.2 Società Incorporanda

Banca Popolare di Sondrio S.p.A., con sede legale in Sondrio, Piazza Garibaldi n. 18, capitale sociale Euro 1.360.157.331 interamente versato, suddiviso in n. 453.385.777 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale quotate sull'Euronext Milan, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Sondrio e codice fiscale 00053810149, iscritta all'Albo delle Banche n. 842 - ABI 05696, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BPER e appartenente all'omonimo Gruppo bancario, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

2. STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE ED EVENTUALI MODIFICHE DERIVANTI DALLA FUSIONE

A seguito della Fusione, la Società Incorporante aumenterà il proprio capitale sociale per massimi Euro 190.912.249, mediante emissione di massime n. 126.936.336 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, in applicazione del Rapporto di Cambio (come *infra* definito) e delle modalità di assegnazione delle azioni di cui al successivo Paragrafo 4 del Progetto di Fusione.

Pertanto, per effetto della Fusione, lo statuto di BPER sarà modificato limitatamente all'art. 5 ("Capitale, soci ed azioni") per riflettere l'aumento di capitale sociale di BPER a servizio del Rapporto di Cambio (come *infra* definito).

Il testo completo dello statuto della Società Incorporante che entrerà in vigore alla data di efficacia della Fusione viene riportato in allegato al Progetto di Fusione *sub "A"*.

3. RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI ED EVENTUALE CONGUAGLIO IN DENARO

Il rapporto di cambio è stato determinato dai Consigli di Amministrazione di BPER e BP Sondrio in n. 1,45 azioni ordinarie BPER, aventi godimento regolare, per ogni azione ordinaria di BP Sondrio (il "Rapporto di Cambio").

Il Rapporto di Cambio non è soggetto ad aggiustamenti o conguagli in denaro.

La Fusione verrà deliberata utilizzando quali situazioni patrimoniali di riferimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-*quater*, comma 2, del Codice Civile: (i) per BPER, la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025, approvata dal relativo Consiglio di Amministrazione in data 5 agosto 2025; (ii) per BP Sondrio, la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025, approvata dal relativo Consiglio di Amministrazione in data 5 agosto 2025.

Detti documenti sono stati messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

I criteri di determinazione e le ragioni che giustificano il Rapporto di Cambio saranno illustrate nelle relazioni redatte dai Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione ai sensi dell'art. 2501-*quinqies* del Codice Civile, che saranno messe a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge e regolamento.



Si rimanda, pertanto, ai predetti documenti per maggiori dettagli in merito alla determinazione del Rapporto di Cambio.

4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Il concambio delle azioni, nel contesto della Fusione, verrà attuato mediante: (i) annullamento delle azioni proprie detenute da BP Sondrio alla Data di Efficacia della Fusione (come *infra* definita); (ii) annullamento delle azioni della Società Incorporanda di proprietà della Società Incorporante alla data di perfezionamento della Fusione; (iii) annullamento delle restanti azioni ordinarie della Società Incorporanda e assegnazione in concambio di azioni ordinarie della Società Incorporante in base al Rapporto di Cambio.

Conseguentemente, la Società Incorporante procederà all'emissione di massime n. 126.936.336 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, con aumento del capitale sociale per massimi Euro 190.912.249.

Le azioni ordinarie di nuova emissione della Società Incorporante assegnate in concambio saranno quotate sull'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al pari delle azioni ordinarie BPER già in circolazione, nonché sottoposte al regime di dematerializzazione e gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti TUF.

Si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti della Società Incorporanda un servizio per consentire di arrotondare all'unità immediatamente inferiore o superiore il numero di azioni spettanti in applicazione del Rapporto di Cambio, senza aggravio di spese, bolli o commissioni. In alternativa potranno essere attivate modalità diverse per assicurare la complessiva quadratura dell'operazione.

Le operazioni di concambio saranno effettuate per il tramite di intermediari autorizzati, senza alcun onere, spesa o commissione a carico degli azionisti di BP Sondrio.

Le azioni ordinarie di BPER destinate al concambio saranno messe a disposizione degli aventi diritto, secondo le forme proprie della gestione accentrata delle azioni da parte di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, a partire dalla data di efficacia della Fusione, ove si tratti di giorno di borsa aperta, o dal primo giorno di borsa aperta successivo. L'emissione di azioni ordinarie BPER a favore dei titolari di azioni ordinarie BP Sondrio che sono domiciliati o residenti negli Stati Uniti nell'ambito della Fusione sarà soggetta a determinati vincoli procedurali volti a garantire la conformità alle leggi statunitensi applicabili in materia di titoli, i cui dettagli saranno descritti in modo più approfondito secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa applicabile.

5. DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Le azioni ordinarie di BPER assegnate in concambio avranno godimento regolare. Pertanto, le azioni ordinarie di BPER di nuova emissione attribuiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni ordinarie BPER già in circolazione alla data di efficacia della Fusione.



6. DATA DI EFFICACIA DELLA FUSIONE

Subordinatamente all'avveramento delle (o alla rinuncia, a seconda del caso, alle) condizioni sospensive di cui al successivo Paragrafo 9, la Fusione produrrà effetti civilistici dalla data indicata nell'atto di Fusione (la "Data di Efficacia della Fusione").

A partire dalla Data di Efficacia della Fusione, la Società Incorporante subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio, attività e passività, della Società Incorporanda e in tutte le ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e doveri di qualsiasi natura facenti capo alla medesima, in conformità a quanto previsto dall'art. 2504-bis, comma 1, del Codice Civile.

Ai fini contabili, le operazioni effettuate dalla Società Incorporanda saranno imputate nel bilancio della Società Incorporante a partire dal 1° gennaio dell'esercizio in cui si verificheranno gli effetti civilistici della Fusione. Dalla stessa data decorreranno anche gli effetti fiscali.

7. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non esistono categorie di soci né possessori di titoli diversi dalle azioni, per i quali sia previsto un trattamento particolare. Di conseguenza, non è previsto un trattamento particolare per alcuna categoria di soci.

8. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEI SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle Società Partecipanti alla Fusione.

9. CONDIZIONI CUI SONO SUBORDINATI IL PERFEZIONAMENTO E L'EFFICACIA DELLA FUSIONE

Il perfezionamento della Fusione è subordinato all'avveramento (o, laddove consentito, alla rinuncia), entro la data di stipula dell'atto di Fusione, delle seguenti condizioni sospensive:

- (i) il rilascio delle Autorizzazioni alla Fusione;
- (ii) l'assenza di qualsivoglia ordine, atto, ingiunzione e/o provvedimento dell'Autorità che impedisca l'esecuzione della Fusione e/o che sia comunque tale da alterare in misura rilevante le valutazioni poste a base della determinazione del Rapporto di Cambio;
- (iii) il rilascio da parte dell'esperto comune nominato ai sensi dell'art. 2501-sexies del Codice Civile di un parere positivo circa la congruità del Rapporto di Cambio;
- (iv) l'approvazione della Fusione da parte delle Assemblies straordinarie delle Società Partecipanti alla Fusione;
- (v) il mancato verificarsi, con riferimento a BPER e/o a BP Sondrio, di un qualsiasi fatto, evento o circostanza occorso tra la data odierna e la data di esecuzione della



Fusione che incida negativamente in modo significativo sui rapporti giuridici, sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e/o sulle prospettive reddituali di una delle Società Partecipanti alla Fusione e/o sia comunque tale da alterare in misura rilevante le valutazioni poste alla base della determinazione del Rapporto di Cambio, e

- (vi) il completamento delle consultazioni sindacali ai sensi dell'art. 47 della Legge n. 428/1990, come successivamente modificato e integrato, in relazione alla Fusione.

Si precisa che le sole condizioni di cui ai precedenti punti (v) e (vi) possono essere rinunciate da BPER e BP Sondrio mediante previo consenso scritto di entrambe le società.

10. DIRITTO DI RECESSO

Agli azionisti di BP Sondrio non spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437-quinquies del Codice Civile, in quanto – come già indicato nel precedente Paragrafo 4 – ad esito della Fusione riceveranno in controcambio azioni ordinarie di BPER di nuova emissione che saranno quotate sull'Euronext Milan al pari delle azioni ordinarie BP Sondrio in circolazione al momento della loro emissione.

Si precisa altresì che non ricorre alcuna delle fattispecie di recesso previste dagli artt. 2437 e ss. Codice Civile e/o da altre disposizioni di legge in conseguenza della Fusione.

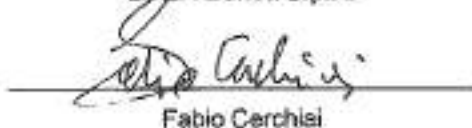
Il Progetto di Fusione sarà depositato presso la sede sociale delle Società Partecipanti alla Fusione e verrà successivamente depositato – ai fini della relativa iscrizione ai sensi dell'art. 2501-ter, comma 3, primo periodo, del Codice Civile – presso il Registro delle Imprese ove hanno sede le Società Partecipanti alla Fusione, previo rilascio da parte della Banca Centrale Europea e della Banca d'Italia delle Autorizzazioni alla Fusione.

La documentazione richiesta dall'art. 2501-septies del Codice Civile sarà depositata nei termini e con le modalità previste ai sensi di legge e dei regolamenti applicabili, fatta salva la possibilità di rinuncia da parte degli eventi d'into.

Sono fatte salve le variazioni, integrazioni e/o aggiornamenti (anche numerici) del Progetto di Fusione e dello statuto della Società incorporante qui allegato sub "A", quali richiesti o consentiti dalla normativa, e/o dalle autorità pubbliche, ovvero in sede di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese ovvero apportate dalle Assemblee dei soci che adottano la decisione in ordine alla Fusione, nei limiti di cui all'art. 2502 del Codice Civile.

Modena - Sondrio, 5 novembre 2025

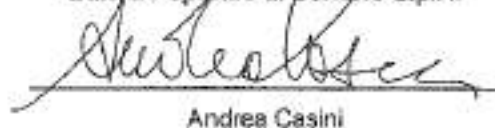
BPER Banca S.p.A.



Fabio Cerchietti

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Banca Popolare di Sondrio S.p.A.



Andrea Casini

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Allegato A: statuto della Società Incorporante *post Fusione*

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a dot and a cursive flourish.

BPER:



STATUTO SOCIALE

Statuto aggiornato con le modifiche al capitale sociale conseguenti all'aumento del capitale sociale a servizio del rapporto di cambio nel contesto della fusione per incorporazione di Banca Popolare di Sondrio S.p.A. in BPER Banca S.p.A.

COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE DELLA SOCIETÀ

Articolo 1

1. La Società è denominata BPER Banca S.p.A., in forma abbreviata "BPER Banca". Nell'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi le parole che compongono la denominazione possono essere combinate fra di loro, anche in maniera diversa. La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o da società nella stessa incorporate.
2. La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto.

Articolo 2

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate.
2. La Società accorda particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse del territorio dove è presente tramite la rete distributiva propria e del Gruppo.
3. La Società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo bancario "BPER Banca S.p.A.", in forma abbreviata "Gruppo BPER Banca", ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Articolo 3

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga.

Articolo 4

1. La Società ha la sede legale in Modena. Previa le autorizzazioni prescritte, può istituire e sopprimere dipendenze ed uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

CAPITALE, SOCI ED AZIONI

Articolo 5

1. Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro [•] ed è rappresentato da [•] azioni ordinarie nominative, prive di valore nominale.
2. Se una azione diviene di proprietà di più persone, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.
3. Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, la Società ha la facoltà, con delibera dell'Assemblea straordinaria, di emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, determinandone il contenuto, e strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi.
4. Tutte le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono uguali diritti.
5. Il Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'11 luglio 2019, in forza della delega ad esso attribuita dall'Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice



Civile, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2019, ha deliberato di emettere un prestito obbligazionario convertibile Additional Tier 1, per un importo complessivo di nominali Euro 150.000.000, da offrire integralmente in sottoscrizione a Fondazione di Sardegna, e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, ad un prezzo di sottoscrizione sopra la pari determinato in complessivi Euro 180.000.000, e conseguentemente di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, per un importo complessivo di massimi Euro 150.000.000, comprensivo di sovrapprezzo di Euro 42.857.142, a servizio esclusivo ed irrevocabile della conversione di tale prestito obbligazionario Additional Tier 1 mediante emissione di massime n.35.714.286 azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione. In data 19 aprile 2024, l'Assemblea straordinaria ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di integrare, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, l'aumento del capitale sociale già deliberato dal Consiglio medesimo in data 11 luglio 2019, mediante l'emissione, in una o più volte, entro la data di scadenza del periodo di conversione prevista dal Regolamento del predetto prestito obbligazionario, di ulteriori massime n. 30.000.000 di azioni ordinarie della Società a servizio esclusivo ed irrevocabile del medesimo prestito obbligazionario Additional Tier 1, in ragione dell'aggiustamento del relativo prezzo di conversione.

6. L'Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019 ha attribuito al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, e/o dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, il capitale sociale per un importo complessivo massimo di Euro 13.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo da determinarsi ai sensi dell'art. 2441 comma 6 del Codice Civile, mediante emissione di un numero massimo di 2.500.000 azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale espresso, il cui valore di emissione potrà anche essere inferiore alla parità contabile esistente alla data della relativa emissione, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione.

Articolo 6

1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari autorizzati, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

2. Qualora la medesima richiesta sia effettuata su istanza degli azionisti, si applica quanto previsto dalla normativa vigente, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione dell'istanza, con ripartizione dei costi in parti uguali tra la Società e gli azionisti richiedenti, ove non diversamente stabilito dalla normativa.

Articolo 7




1. Il recesso è ammesso nei soli casi previsti dalla legge, con esclusione dei casi di proroga del termine della durata della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
2. Per il rimborso delle azioni al socio receduto si applicano le disposizioni vigenti.

OPERAZIONI DELLA SOCIETA'

Articolo 8

1. Per il conseguimento dei suoi scopi istituzionali, la Società può direttamente e anche per il tramite di società controllate, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
2. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni, con l'osservanza delle disposizioni di legge.

ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 9

1. L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze determinate dalla legge e dalle disposizioni che seguono, è demandato:
 - a) all'Assemblea dei soci;
 - b) al Consiglio di amministrazione;
 - c) al Presidente del Consiglio di amministrazione;
 - d) al Comitato esecutivo;
 - e) all'Amministratore delegato;
 - f) al Collegio sindacale;
 - g) alla Direzione generale.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

1. L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea si tiene nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.
3. L'Assemblea si tiene in unica convocazione. Il Consiglio di amministrazione può tuttavia stabilire di convocare l'Assemblea in prima, in seconda e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, anche in terza convocazione. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.
4. L'Assemblea può essere validamente tenuta, se l'avviso di convocazione lo prevede, anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite l'identificazione dei



soci legittimati a parteciparvi e la possibilità per essi di intervenire nella discussione degli argomenti trattati e di esprimere il voto nelle deliberazioni.

5. L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di amministrazione, mediante avviso di convocazione, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa vigente. Essa è inoltre convocata dal Collegio sindacale, ovvero da almeno 2 (due) Sindaci, nei casi previsti dalla legge.

6. Il Consiglio di amministrazione deve, inoltre, convocare senza ritardo l'Assemblea dei soci, quando ne sia fatta domanda scritta da parte di tanti soci che alla data della richiesta rappresentino, anche congiuntamente, la quota minima di capitale a tal fine richiesta dalla normativa vigente. La richiesta deve essere accompagnata dal deposito delle certificazioni di partecipazione al sistema di gestione accentrata, attestanti la legittimazione dei soci richiedenti.

7. Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, i soci che rappresentino, anche congiuntamente, la quota minima di capitale a tal fine richiesta dalla normativa vigente possono, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, quale risulta dall'avviso di convocazione, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La richiesta deve essere accompagnata dal deposito di copia delle comunicazioni degli intermediari autorizzati, attestanti la legittimazione dei soci richiedenti. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente comma non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo 11

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2. L'Assemblea ordinaria:

- su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad una Società di revisione iscritta nell'apposito registro, determinandone il corrispettivo e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; sussistendone i presupposti, sentito il Collegio sindacale, revoca l'incarico;
- determina, nel rispetto delle previsioni di legge e delle disposizioni regolamentari in materia, l'ammontare dei compensi da corrispondere ai Consiglieri. La remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto è stabilita dal Consiglio di amministrazione sentito il parere del Collegio sindacale;
- determina la misura dei compensi da corrispondere ai Sindaci;
- approva le politiche di remunerazione a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del personale;
- approva eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;





- approva i criteri per la determinazione di eventuali compensi speciali da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detti compensi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- ha facoltà di deliberare, con le maggioranze qualificate previste dalle disposizioni di vigilanza vigenti, un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al rapporto di 1:1 ma comunque non eccedente quello massimo stabilito dalle medesime disposizioni;
- approva il Regolamento assembleare;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge.

3. L'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti riservati dalla legge alla sua competenza.

4. Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

5. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.

6. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La delega può essere notificata elettronicamente mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società ovvero mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

7. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

8. Nel rispetto della normativa vigente, il Consiglio di amministrazione può consentire l'esercizio del diritto di voto prima dell'Assemblea e/o durante il suo svolgimento, senza necessità di presenza fisica alla stessa in proprio o tramite delegato, mediante l'utilizzo di mezzi elettronici con modalità, da rendersi note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, tali da garantire l'identificazione dei soggetti cui spetta il diritto di voto e la sicurezza delle comunicazioni.

9. I componenti del Consiglio di amministrazione non possono votare nelle deliberazioni concernenti la loro responsabilità.

Articolo 12

1. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, si applica la normativa vigente.

Articolo 13

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce a sensi di Statuto, e, in mancanza, da persona eletta dagli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.



2. Salvo quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio ai sensi dell'art. 16, comma 2, funge da Segretario dell'Assemblea ordinaria il Segretario del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, altro soggetto designato dall'Assemblea.
3. Il Presidente può scegliere tra gli intervenuti 2 (due) o più scrutatori.

Articolo 14

1. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea si applica la normativa vigente, fermo quanto previsto dagli artt. 18, 19, 20, 31, 32 e 33.

Articolo 15

1. Qualora in una seduta non si esaurisca l'ordine del giorno, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.
2. Nella seconda tornata l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui si effettua la continuazione.

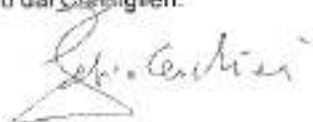
Articolo 16

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che, redatto dal Segretario, viene firmato dal Presidente, dal Segretario, e, se nominati, dagli scrutatori.
2. Nei casi di legge ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da notaio, previamente designato dal Presidente stesso, che funge da Segretario dell'Assemblea.
3. Il Libro dei verbali delle Assemblee e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente od autenticati da notaio, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 17

1. Il Consiglio di amministrazione è formato da 15 (quindici) Consiglieri, eletti dall'Assemblea.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.
3. La composizione del Consiglio di amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi e la presenza del numero minimo di componenti indipendenti, nel rispetto della normativa vigente.
4. Sono considerati indipendenti i Consiglieri che possiedono i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dalla normativa vigente attuativa dell'art. 26 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (nel seguito, i "Requisiti di Indipendenza"). I componenti indipendenti del Consiglio di amministrazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti di indipendenza definiti dal vigente codice di autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana SpA. Il Consiglio di amministrazione definisce i parametri sulla cui base viene valutata la compromissione dell'indipendenza per via dei rapporti intrattenuti dai Consiglieri.



5. I componenti del Consiglio di amministrazione devono, a pena di ineleggibilità o di decadenza nel caso vengano meno successivamente, possedere i requisiti e i criteri di idoneità nonché rispettare i limiti al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa vigente con riguardo all'incarico di componente dell'organo di amministrazione di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

6. I Consiglieri, durante il corso della carica, devono dare immediata comunicazione al Consiglio di amministrazione di ogni situazione che possa incidere sulla valutazione della loro idoneità a ricoprire l'incarico.

7. Ferme restando le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente:

- a) non possono far parte del Consiglio di amministrazione: (i) i dipendenti della Società, salvo che si tratti del Direttore generale, ove nominato; (ii) gli amministratori, i dipendenti od i componenti di comitati, commissioni od organi di controllo di istituti di credito concorrenti, salvo che si tratti di istituti partecipati dalla Società, anche attraverso altre società inserite nel proprio Gruppo bancario;
- b) la sussistenza di una causa di incompatibilità prevista alla lettera a) non impedisce la candidatura alla carica di amministratore della Società, fermo restando che il candidato interessato, accettando la candidatura, assume l'obbligo di far cessare immediatamente detta causa in caso di nomina;
- c) qualora una causa di incompatibilità prevista alla lettera a) sopraggiunga dopo la nomina, l'interessato deve darne immediata comunicazione al Consiglio di amministrazione e, ove detta causa non venga rimossa entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione ovvero entro il termine più breve previsto dalla normativa vigente, decade dalla carica.

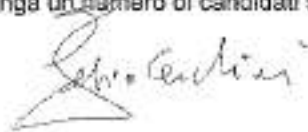
8. Il venir meno in capo a un Consigliere dei Requisiti di indipendenza o, qualora non previsti a pena di ineleggibilità o di decadenza, di altri requisiti richiesti dalla normativa vigente o dallo Statuto, non ne determina la decadenza, se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Consiglieri che devono possederli.

Articolo 18

1. All'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati sono elencati con un numero progressivo.

2. La presentazione di liste deve rispettare i seguenti requisiti:

- a) la lista deve essere presentata da soci titolari, anche congiuntamente, di una quota di partecipazione non inferiore all'1% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, ovvero la diversa minor percentuale stabilita dalla normativa vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società;
- b) la lista deve contenere un numero di candidati non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere;
- c) la lista che contenga un numero di candidati pari a 3 (tre), deve presentare almeno 1 (un) candidato appartenente al genere meno rappresentato; la lista che contenga un numero di candidati superiore a

3 (tre) deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, all'interno della lista stessa, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario;

d) la lista deve presentare almeno un terzo di candidati che siano in possesso dei Requisiti di Indipendenza, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario;

e) la lista deve essere depositata presso la sede legale della Società nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente;

f) unitamente alla lista i soci presentatori devono depositare presso la sede legale della Società ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente nonché l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (iii) le informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con indicazione della percentuale di partecipazione necessaria da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

3. La qualifica di candidato appartenente al genere meno rappresentato e quella di candidato in possesso dei Requisiti di Indipendenza possono cumularsi nello stesso soggetto.

4. Le liste presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

5. Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati comportano soltanto l'esclusione dei medesimi.

6. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista di candidati; analoga prescrizione vale per i soci appartenenti al medesimo gruppo - per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

7. Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

8. Colui al quale spetta il diritto di voto non può, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, votare più di una lista di candidati.

9. Sono fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente in ordine alle modalità e ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste ovvero, in generale, in ordine alla nomina degli organi sociali.

Articolo 19

1. I componenti del Consiglio di amministrazione sono eletti mediante applicazione delle seguenti procedure.

2. Qualora siano validamente presentate più liste, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2.1 a 2.8.

2.1. Fermo restando quanto previsto nel precedente art. 18, comma 6, vengono prese in considerazione: (i) la lista risultata prima per numero di voti ottenuti; (ii) la lista risultata seconda per numero di voti ottenuti, purché non collegata – neppure indirettamente – con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, oppure, nel caso essa risulti collegata, la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelle non collegate; e (iii) le altre liste che abbiano, singolarmente, ottenuto voti almeno pari al 5% del capitale avente diritto di voto, purché non collegate – neppure indirettamente – (aa) con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti o (bb) con i soci che hanno presentato o votato una qualsiasi delle altre liste di minoranza, ivi inclusa quella risultata seconda per numero di voti, qualora, nell'ipotesi in cui alla presente lettera (bb), il numero complessivo dei candidati assegnati a tali liste sulla base del meccanismo di cui al successivo comma 2.2 sia pari o superiore alla maggioranza dei consiglieri da eleggere.

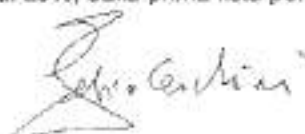
2.2. I voti ottenuti da ciascuna delle liste sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via fino al numero di Consiglieri da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine progressivo di elencazione. Sulla base dei quozienti così attribuiti i candidati vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente e si considerano eletti i primi 15 (quindici) candidati.

2.3. Qualora la lista risultata prima, purché contenente un numero di candidati pari o superiore alla maggioranza dei consiglieri da eleggere, abbia ottenuto il voto favorevole di più della metà del capitale avente diritto di voto si applica il seguente criterio di ripartizione dei seggi consiliari:

a) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla seconda lista per numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la prima lista per numero di voti, ed il totale dei voti conseguiti dalla prima lista per numero di voti, sia inferiore o pari al 15%, dalla prima lista per numero di voti vengono tratti 14 (quattordici) Consiglieri e dalla seconda lista per numero di voti viene tratto 1 (uno) Consigliere;

b) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla seconda lista per numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la prima lista per numero di voti, ed il totale dei voti conseguiti dalla prima lista per numero di voti, sia superiore al 15% ed inferiore o pari al 25%, dalla prima lista per numero di voti vengono tratti 13 (tredici) Consiglieri e dalla seconda lista per numero di voti vengono tratti 2 (due) Consiglieri;

c) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla seconda lista per numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la prima lista per numero di voti, ed il totale dei voti conseguiti dalla prima lista per numero di voti, sia superiore al 25%, dalla prima lista per numero



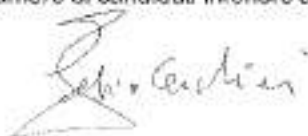
di voti vengono tratti 12 (dodici) Consiglieri e dalla seconda lista per numero di voti vengono tratti 3 (tre) Consiglieri.

Qualora la prima lista per numero di voti presenti un numero di candidati inferiore a quelli ad essa assegnati in base all'applicazione del meccanismo di cui al presente comma, purché pari o superiore alla maggioranza dei consiglieri da eleggere, risultano eletti: (i) tutti i candidati della prima lista per numero di voti; (ii) i candidati della seconda lista per numero di voti necessari per completare il Consiglio di amministrazione, secondo l'ordine progressivo di elencazione in lista. Laddove non risulti possibile completare nel modo testé descritto il Consiglio di amministrazione, presentando tanto la prima lista che la seconda lista per numero di voti un numero di candidati inferiore a quelli necessari, si procede come segue: qualora le altre liste, diverse dalla prima e dalla seconda lista per numero di voti, abbiano ottenuto voti almeno pari al 5% del capitale avente diritto di voto, i Consiglieri necessari per completare il Consiglio di amministrazione vengono tratti da tali altre liste, partendo da quella più votata e con scorrimento alle liste successive una volta esauriti i candidati contenuti nella lista che precede per numero di voti. In tutti i casi in cui non risulti possibile completare il Consiglio di amministrazione ai sensi delle precedenti disposizioni, a ciò provvede l'Assemblea, come disposto dal successivo comma 2.5.

2.4. È comunque sempre nominato Consigliere il candidato elencato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelle non collegate – neppure indirettamente – con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti ottenuti.

2.5. Qualora, all'esito di quanto previsto ai commi da 2.1 a 2.4 non sia possibile completare il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, i Consiglieri mancanti sono eletti dall'Assemblea sulla base di candidature che vengono poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Consiglieri da eleggere, i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

2.6. Qualora, stilata la graduatoria al termine della procedura di cui ai precedenti commi da 2.1 a 2.5, non risulti assicurata la corretta composizione del Consiglio di amministrazione avuto riguardo all'equilibrio tra generi e ai Requisiti di Indipendenza, si procede ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con i candidati in possesso dei requisiti carenti, tratti dalla stessa lista a cui appartiene il candidato da escludere, in base all'ordine progressivo di elencazione. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza. Tale meccanismo di sostituzione si applica dapprima, in sequenza, alle liste che non abbiano espresso alcun Consigliere in possesso del requisito carente, a partire da quella più votata. Ove ciò non sia sufficiente ovvero qualora tutte le liste abbiano espresso almeno un Consigliere in possesso del requisito carente, la sostituzione si applica, in sequenza, a tutte le liste, a partire da quella più votata. All'interno delle liste la sostituzione dei candidati da escludere ha luogo a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato. I meccanismi di sostituzione non operano per i candidati tratti da liste che abbiano presentato un numero di candidati inferiore a tre.



2.7. Qualora, anche applicando i meccanismi di sostituzione all'interno delle liste indicati al comma 2.6, non risulti ancora assicurata la corretta composizione del Consiglio di amministrazione, si escludono, tra i candidati eletti sulla base di singole candidature ai sensi del comma 2.5, tanti candidati quanto necessario, sostituendo a quelli meno votati i primi candidati non eletti in possesso dei requisiti carenti. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza.

2.8. Qualora, anche applicando i meccanismi di sostituzione indicati ai commi 2.6 e 2.7, non risulti ancora assicurata la corretta composizione del Consiglio di amministrazione, si procede ad escludere – partendo dall'ultimo posto della graduatoria – tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con candidati in possesso dei requisiti carenti, che vengono eletti dall'Assemblea sulla base di candidature poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero di Consiglieri necessario, i candidati che ottengono il maggior numero di voti. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza.

3. Qualora sia validamente presentata una sola lista da essa vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di elencazione, tutti i Consiglieri, laddove non sia possibile completare così il Consiglio di amministrazione, i Consiglieri mancanti sono eletti in Assemblea, sulla base di candidature poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero di Consiglieri necessario, i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

4. Qualora non sia validamente presentata alcuna lista, i Consiglieri mancanti sono eletti dall'Assemblea sulla base di candidature poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero di Consiglieri necessario, i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

5. Qualora, nei casi di cui ai commi 3 e 4, al termine delle votazioni non risultino eletti Consiglieri complessivamente in possesso dei requisiti necessari ad assicurare la corretta composizione del Consiglio di amministrazione avuto riguardo all'equilibrio tra generi e ai Requisiti di Indipendenza, si procede ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario sostituendo ai candidati meno votati e privi dei requisiti carenti candidati in possesso dei requisiti carenti, che vengono eletti dall'Assemblea, sulla base di candidature poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero di Consiglieri necessario, i candidati che ottengono il maggior numero di voti. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza.

6. Tutte le candidature proposte direttamente in Assemblea ai sensi dei commi che precedono devono essere corredate dalla documentazione indicata all'art. 18 comma 2 lettera f).

7. In caso di parità di voti fra liste o candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria.



8. Per rapporti di collegamento rilevanti si intendono quelli individuati dalle disposizioni vigenti contenute nel D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e nel Regolamento di attuazione adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

Articolo 20

1. Ove, in corso d'esercizio, vengano a mancare uno o più Consiglieri, si provvede alla loro sostituzione nel rispetto delle seguenti disposizioni.

2. Al Consigliere cessato subentra il primo candidato non eletto, in base all'ordine progressivo di elencazione, indicato nella lista di provenienza del Consigliere cessato, il quale adempia a quanto previsto al comma 2.1 e risulti, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri, appartenente al genere meno rappresentato e/o in possesso dei Requisiti di Indipendenza.

2.1. Il candidato interessato, nel termine fissato dal Consiglio di amministrazione, deve depositare presso la sede legale della Società una dichiarazione con la quale rinnovi l'accettazione della carica, confermi l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente e dallo Statuto, e fornisca un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Qualora il candidato interessato, non vi provveda, subentra il successivo candidato non eletto, in base all'ordine progressivo di elencazione nella lista, e così a seguire.

2.2. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere alla sostituzione secondo il meccanismo di cui ai commi 2 e 2.1, provvede il Consiglio di Amministrazione mediante cooptazione di un nuovo componente selezionato, ove possibile, secondo un principio di rappresentanza proporzionale della compagine sociale all'interno del Consiglio e assicurando in ogni caso il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

2.3. I componenti subentrati o cooptati ai sensi dei precedenti commi 2, 2.1 e 2.2 restano in carica fino alla successiva Assemblea. In sede di nomina del nuovo Consigliere in sostituzione di quello cessato l'Assemblea delibera sulla base di apposite candidature. Ogni candidatura deve essere depositata presso la sede legale della Società entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di amministrazione, corredata da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente nonché l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii) da un'essauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Le candidature presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

2.4. Qualora non venga presentata alcuna candidatura nel termine previsto al comma 2.3, l'Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature avanzate direttamente in Assemblea, corredate



ciascuna dalla documentazione e dichiarazione indicata al comma che precede. Le candidature presentate senza l'osservanza della modalità che precede sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

2.5. L'Assemblea delibera sulla sostituzione con espressione del voto sulle singole candidature: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di Indipendenza, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri.

2.6. In caso di parità di voti fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilire la graduatoria.

3. I Consiglieri subentrati assumono - ciascuno - la durata residua del mandato di coloro che hanno sostituito.

4. Qualora, per dimissioni o per altra causa, venga a mancare prima della scadenza del mandato più della metà dei Consiglieri, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio di amministrazione e si deve convocare l'Assemblea per le nuove nomine. Il Consiglio resterà in carica fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito alla sua ricostituzione. I nuovi Consiglieri così nominati resteranno in carica per la residua durata del mandato dei Consiglieri cessati.

Articolo 21

1. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e 1 (uno) o 2 (due) Vice Presidenti, che restano in carica fino alla scadenza del loro mandato di Consiglieri.

2. Il Consiglio di amministrazione nomina un Segretario in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità, da scegliere tra i propri componenti, tra i dirigenti della Società o tra terzi.

Articolo 22

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente. La convocazione ha luogo di regola una volta al mese in via ordinaria; in via straordinaria il Consiglio di amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, nonché quando ne faccia motivata richiesta scritta almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso, oppure l'Amministratore delegato. Il Consiglio di amministrazione può essere convocato anche dal Collegio sindacale ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio sindacale previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di amministrazione.

2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede legale o altrove nel territorio italiano.

3. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono essere tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'identificazione delle persone legittimate a parteciparvi, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione degli argomenti trattati, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente ed il Segretario sono presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il caso in cui la riunione abbia luogo con utilizzo di sistemi di collegamento a distanza.



4. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica agli indirizzi comunicati dai Consiglieri ovvero con altra modalità idonea allo scopo almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza si può prescindere da tale termine.
5. Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci effettivi negli stessi termini e modi.
6. Le adunanze sono presiedute dal Presidente. Esse sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Ad esse partecipa, ove nominato, il Direttore generale.

Articolo 23

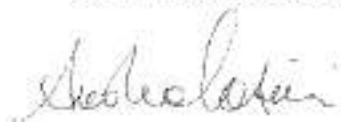
1. Le votazioni del Consiglio di amministrazione sono palesi.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
3. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

Articolo 24

1. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio si redige processo verbale da iscriversi in apposito libro e da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.
2. Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.

Articolo 25

1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.
2. In applicazione dell'art. 2365, comma 2, del Codice Civile, spetta al Consiglio di amministrazione di deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile, nonché gli eventuali adeguamenti dello Statuto sociale a disposizioni normative.
3. Ferme le attribuzioni non delegabili ai sensi della normativa vigente, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:
 - la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo;
 - la definizione delle linee generali, degli indirizzi, delle politiche, dei processi, dei modelli, dei piani e dei programmi che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica;
 - le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;
 - l'assunzione e la cessione di partecipazioni, se di controllo e/o rilevanti;
 - l'approvazione e la modifica delle regole di funzionamento del Consiglio di amministrazione;
 - l'approvazione e la modifica dell'atto che disciplina il sistema delle fonti della normativa interna e degli altri documenti normativi interni che tale atto qualifichi come particolarmente rilevanti;
 - la nomina e la revoca del Presidente e del/dei Vice Presidente/i;
 - la nomina, nel proprio ambito, del Comitato esecutivo e degli altri Comitati di cui all'art. 28, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento;


- la nomina dell'Amministratore delegato, nonché l'attribuzione, la modifica e/o la revoca delle deleghe conferitegli;
 - la nomina e la revoca del Direttore generale e del/dei Vice Direttore/i generale/i;
 - la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica, nonché la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili.
4. Fermo gli obblighi previsti dall'art. 2391 del Codice Civile, gli Amministratori, in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione e comunque con periodicità almeno trimestrale, riferiscono al Collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate.
5. Le comunicazioni del Consiglio di amministrazione al Collegio sindacale al di fuori delle riunioni consiliari vengono effettuate per iscritto, dal Presidente della Società, al Presidente del Collegio sindacale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

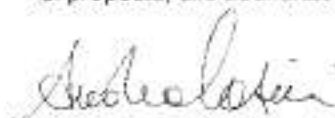
Articolo 26

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione svolge le funzioni assegnategli dalla normativa vigente, promuovendo la funzionalità del governo della Società, nonché l'effettivo ed equilibrato funzionamento e bilanciamento dei poteri tra i diversi organi e ponendosi quale interlocutore del Collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni interne di controllo e dei comitati interni.
2. Il Vice Presidente, ovvero in caso di nomina di due Vice Presidenti, il Vice Presidente più anziano di carica, sostituisce il Presidente in ogni attribuzione, nei casi di sua assenza o impedimento. A parità di anzianità di carica, la sostituzione ha luogo in ordine di età.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del/dei Vice Presidente/i, le relative funzioni sono assunte dall'Amministratore delegato ovvero, nei casi di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età.

COMITATO ESECUTIVO E ALTRI COMITATI CONSILIARI

Articolo 27

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato esecutivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) Amministratori. Il Comitato è presieduto da membro designato dal Consiglio di amministrazione; ne fa parte di diritto l'Amministratore delegato. Prende parte alle adunanze del Comitato esecutivo il Direttore generale, ove nominato.
2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione può partecipare, senza diritto di voto e senza potere di proposta, alle adunanze del Comitato esecutivo.




3. Il Comitato esecutivo è investito della gestione della Società, con attribuzione ad esso, attraverso delega da parte del Consiglio di amministrazione, di tutti i poteri che non siano riservati dalla normativa vigente o dallo Statuto alla competenza collegiale esclusiva del Consiglio medesimo, fatta eccezione per quelli che quest'ultimo deleghi all'Amministratore delegato o ai componenti della Direzione generale.
4. Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente, di regola almeno una volta al mese. Le disposizioni dettate per il Consiglio di amministrazione, di cui all'art. 22 commi 2 (luogo di riunione), 3 (modalità di svolgimento delle adunanze), 4 e 5 (convocazione), 6 (*quorum* costitutivo), nonché agli artt. 23 (deliberazioni) e 24 (processo verbale ed estratti), si applicano anche al Comitato esecutivo.
5. Il Presidente del Comitato esecutivo dà informativa sull'attività del Comitato medesimo, di norma, alla prima adunanza successiva del Consiglio di amministrazione.
6. Le funzioni di Segretario del Comitato esecutivo sono svolte dal Segretario del Consiglio di amministrazione.

Articolo 28

1. Il Consiglio di amministrazione costituisce al proprio interno, Comitati specializzati nelle materie e con le funzioni previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.
2. Il Consiglio di amministrazione può, nei limiti della normativa vigente, accorpere le funzioni di uno o più Comitati e attribuire loro competenze aggiuntive, nonché costituire al suo interno, anche con durata limitata, gli ulteriori Comitati ritenuti utili.

AMMINISTRATORE DELEGATO

Articolo 29

1. Il Consiglio di amministrazione nomina tra i propri componenti un Amministratore delegato.
2. In particolare l'Amministratore delegato sovraintende alla gestione aziendale, in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dal Consiglio di amministrazione; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo; cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il sistema dei controlli interni siano adeguati alla natura ed alle dimensioni dell'impresa ed idonei a rappresentare correttamente l'andamento della gestione; ha facoltà di proposta, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, per le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo; esercita gli ulteriori poteri ad esso delegati dal Consiglio di amministrazione.
3. Nei casi d'urgenza, l'Amministratore delegato può, sentito il Presidente del Consiglio di amministrazione, assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per quelle riservate dalla normativa vigente o dallo Statuto alla competenza collegiale esclusiva del Consiglio medesimo. Le decisioni così assunte devono essere




portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione in occasione della sua prima adunanza successiva. In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore delegato, tale potere può essere esercitato dal Presidente del Consiglio di amministrazione, su proposta vincolante del Direttore generale, ove nominato.

4. L'Amministratore delegato riferisce al Consiglio di amministrazione, con periodicità di regola mensile, sull'andamento generale della gestione e, con periodicità trimestrale, sull'esercizio dei poteri a lui attribuiti.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 30

1. L'Assemblea elegge 5 (cinque) Sindaci, 3 (tre) effettivi, tra cui il Presidente, e 2 (due) supplenti.
2. I Sindaci debbono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti, anche di indipendenza, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle loro funzioni.
3. Ai Sindaci si applicano i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso i Sindaci non possono ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo o nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica, quale definita dall'Autorità di Vigilanza.
4. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.
5. Al Presidente ed ai membri effettivi del Collegio sindacale compete, per l'intera durata del loro ufficio, l'emolumento annuale deliberato dall'Assemblea.
6. La composizione del Collegio sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 31

1. L'elezione dei membri del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci.
2. La lista, divisa in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente, deve indicare un numero di candidati non superiore a quello dei Sindaci da eleggere. In ciascuna sezione i candidati sono elencati con un numero progressivo. Almeno uno dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno uno dei candidati alla carica di Sindaco supplente riportati nelle rispettive sezioni della lista devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e aver esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni.
3. Le liste che, considerando entrambe le sezioni, contengono un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono assicurare il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione.



4. La lista deve essere presentata da soci titolari, anche congiuntamente, di una quota di partecipazione non inferiore allo 0,50% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, ovvero la diversa minor percentuale stabilita dalla normativa vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare più di una lista; analoga prescrizione vale per i soci appartenenti al medesimo gruppo – per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – o che aderiscono a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

5. Le liste dei candidati, sottoscritte dai soci presentatori, devono, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, essere depositate presso la sede legale della Società. Esse devono essere corredate da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) dalle informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

6. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, la Società ne dà prontamente notizia con le modalità previste dalla normativa vigente; in tal caso, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo alla data di scadenza del termine di cui al comma 5, e la soglia per la presentazione prevista dal comma 4 è ridotta alla metà. Sono comunque fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente in ordine alle modalità e ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.

7. Le liste presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

8. Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati comportano soltanto l'esclusione dei medesimi.

9. Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

10. Non possono altresì essere eletti e se eletti decadono dalla carica coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

11. Ogni avente diritto al voto non può, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, votare più di una lista di candidati.

Articolo 32

1. Alla elezione del Collegio sindacale si procede come segue.




2. Qualora siano validamente presentate più liste si applicano le seguenti disposizioni.

2.1. Dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti sono tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente.

2.2. Dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, il Presidente del Collegio sindacale e un Sindaco supplente. Per rapporti di collegamento rilevanti si intendono quelli individuati dalle applicabili disposizioni del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Regolamento di attuazione adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

2.3. Qualora la lista seconda per numero di voti ottenuti risulti collegata, ai sensi del comma 2.2 con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, il Presidente del Collegio sindacale e un Sindaco supplente sono tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, dalla lista risultata terza per numero di voti e che non risulti collegata, ai sensi del comma 2.2, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

2.4. In caso di parità di voti tra più liste, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio. all'esito della quale dalla lista che risulta prima per numero di voti, saranno tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; dalla lista che risulta seconda per numero di voti che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, saranno tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, il Presidente del Collegio sindacale e un Sindaco supplente.

2.5. Nel caso in cui, al termine delle votazioni, nessuno dei Sindaci eletti risulti essere iscritto nel registro dei revisori legali e aver esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni, si procede ad escludere il candidato eletto, privo di detti requisiti, contraddistinto dal numero più elevato nella lista risultata prima per numero di voti ottenuti, sostituendolo con il candidato non eletto che presenti tali requisiti, indicato nella medesima lista.

2.6. Nel caso in cui, al termine delle votazioni, non risulti eletto il numero minimo di Sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, si procede ad escludere il candidato eletto, appartenente al genere sovrarappresentato, contraddistinto dal numero più elevato nella lista risultata prima per numero di voti ottenuti, sostituendolo con il candidato non eletto appartenente al genere meno rappresentato, indicato nella medesima lista.

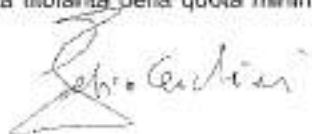
2.7. Qualora, anche applicando tale meccanismo di sostituzione, non sia possibile completare il numero minimo di Sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, all'elezione dei Sindaci mancanti provvede l'Assemblea sulla base di candidature proposte dai soci in Assemblea. A tal fine le candidature presentate vengono poste in votazione singolarmente e risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Sindaci da eleggere, i candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti. Le sostituzioni vengono effettuate a partire dalla lista più votata e, all'interno delle sezioni delle liste, dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato.



3. Qualora sia validamente presentata una sola lista, dalla stessa sono tratti tutti i Sindaci. In tal caso è eletto Presidente del Collegio sindacale il primo candidato alla carica di Sindaco effettivo riportato nella relativa sezione della lista.
4. Qualora non sia validamente presentata alcuna lista, o qualora non si sia raggiunto il numero di Sindaci da eleggere, i Sindaci mancanti sono eletti sulla base delle candidature proposte dai soci in Assemblea. A tal fine le candidature presentate vengono poste in votazione singolarmente e risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Sindaci da eleggere, i candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti.
- 4.1. In caso di parità di voti fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio tra i candidati.
- 4.2. Qualora l'Assemblea abbia eletto i Sindaci in assenza di liste, essa nomina, tra i Sindaci effettivi eletti ai sensi dei commi 4 e 4.1, il Presidente del Collegio sindacale.
- 4.3 Qualora l'Assemblea abbia integrato il numero di Sindaci tratti dalle liste, eleggendo i Sindaci mancanti, essa nomina, tra tutti i Sindaci effettivi eletti, il Presidente del Collegio sindacale, ove esso non risulti eletto in applicazione del comma 2.2 o del comma 3.
5. Anche nei casi previsti ai commi 3 e 4, l'Assemblea deve aver cura di esprimere il numero minimo di Sindaci effettivi e supplenti appartenenti al genere meno rappresentato.
6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, l'applicazione delle disposizioni che precedono deve comunque consentire che almeno un Sindaco effettivo e un supplente vengano eletti da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.
7. Le candidature presentate dai soci in Assemblea ai sensi dei commi 2.7 e 4 devono essere corredate dalla documentazione indicata all'art. 31 comma 5.

Articolo 33

1. Se viene a mancare il Presidente del Collegio sindacale, assume tale carica, fino all'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile, il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista dalla quale è stato tratto il Presidente.
2. Se viene a mancare un Sindaco effettivo, subentra il supplente tratto dalla medesima lista. Il Sindaco subentrato resta in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede alla necessaria integrazione del Collegio.
3. Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del comma 2 ovvero ai sensi di legge, all'elezione dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale si procede come segue.
4. Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaco tratto dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti, l'Assemblea delibera senza vincolo di lista, sulla base di candidature che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti.
- 4.1. Possono presentare candidature i soci che risultano legittimati alla presentazione di una lista per l'elezione del Collegio sindacale, ai sensi della normativa vigente. La titolarità della quota minima di

partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la candidatura è depositata presso la Società.

4.2. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare più di una candidatura per ciascuna sostituzione; analoga prescrizione vale per i soci appartenenti al medesimo gruppo – per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna candidatura.

4.3. La candidatura, sottoscritta da colui o coloro che la presentano, deve indicare il nominativo del candidato e deve essere depositata presso la sede legale della Società entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio sindacale, corredata da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) dalle informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

4.4. L'appartenenza al genere meno rappresentato è condizione di ammissibilità della candidatura qualora, per effetto della cessazione, non permanga nel Collegio sindacale il relativo numero minimo di Sindaci.

4.5. Le candidature presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

4.6. Qualora non venga validamente presentata alcuna candidatura, l'Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature proposte dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Sindaci. Le candidature devono essere corredate dalla documentazione indicata al comma 4.3.

5. Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaco tratto da lista diversa da quella risultata prima per numero di voti ottenuti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima, l'Assemblea provvede, scegliendoli ove possibile fra i candidati non eletti indicati in entrambe le sezioni della lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, i quali, entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio sindacale, abbiano confermato la propria candidatura, depositando presso la sede legale della Società le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di



incompatibilità e all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica nonché un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

5.1. Ove non sia possibile procedere con le modalità indicate al comma 5, l'Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature proposte dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Sindaci.

5.2. Le candidature devono essere corredate dalla documentazione indicata al comma 4.3.

6. In ogni caso l'Assemblea deve avere cura di garantire la presenza nel Collegio di almeno un componente iscritto nel registro dei revisori legali che hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, nominando un sostituto che presenti tale requisito, ove ciò sia necessario. L'Assemblea deve avere altresì cura di garantire il rispetto del principio di equilibrio tra i generi, nominando un sostituto appartenente al genere meno rappresentato, ove ciò sia necessario al fine di integrare il numero minimo di Sindaci appartenenti a tale genere.

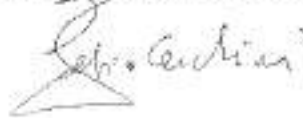
Articolo 34

1. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni; accerta l'efficacia delle strutture coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate; vigila sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi; esercita le altre funzioni ed i poteri previsti dalla normativa vigente nonché i compiti e le funzioni che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di controllo. Il Collegio sindacale informa le Autorità di Vigilanza, ai sensi della normativa vigente, di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

2. Nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari il Collegio sindacale si avvale delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno. I Sindaci hanno inoltre facoltà di procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo nonché di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero di rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e controllo delle società controllate.

3. Il Collegio sindacale può inoltre scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

4. Le riunioni del Collegio sindacale possono essere tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'identificazione dei partecipanti, sia la possibilità per tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione nonché di visionare, ricevere e



trasmettere documenti. La riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

5. I verbali e gli atti del Collegio sindacale devono essere firmati da tutti i componenti intervenuti.

DIREZIONE GENERALE

Articolo 35

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore generale e uno o più Vice-Direttori generali, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Tali soggetti, ove nominati, compongono la Direzione Generale.

2. Il Consiglio di amministrazione determina le attribuzioni e i poteri di ciascun componente la Direzione generale, in linea con l'assetto dei poteri delegati tempo per tempo vigente.

3. I componenti della Direzione generale riferiscono al Consiglio di amministrazione, con la periodicità dal medesimo stabilita, sull'esercizio dei poteri a loro attribuiti.

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Articolo 36

1. Il controllo legale dei conti è esercitato, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una società di revisione iscritta nell'apposito registro, incaricata ai sensi di legge.

Articolo 37

1. Il Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di amministrazione spetta, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, il potere di revocare il Dirigente preposto.

2. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è designato fra i dirigenti della Banca che abbiano svolto funzioni direttive per almeno un triennio in materia contabile e amministrativa.

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Articolo 38

1. La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale competono al Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza od impedimento, anche temporanei, disgiuntamente ai Vice Presidenti ed all'Amministratore delegato e, in caso di assenza od impedimento anche temporanei di questi ultimi, al Consigliere più anziano d'età.




2. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo.
3. L'Amministratore delegato ha la rappresentanza e la firma sociale nell'ambito e nei limiti dei poteri conferiti dal Consiglio di amministrazione.
4. Al Direttore generale, ove nominato, ed, in sua vece, ai Vice Direttori generali, anche disgiuntamente fra di loro spetta la rappresentanza e la firma sociale per tutti gli atti rientranti nell'ambito dei poteri conferiti al medesimo Direttore generale dal Consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore generale fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo.
5. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e, nei limiti dei rispettivi poteri di rappresentanza, l'Amministratore delegato e il Direttore generale, ove nominato, hanno facoltà di nominare dipendenti della Società e terzi quali procuratori speciali per il compimento di singoli atti o di determinate categorie di atti.
6. La firma sociale può altresì essere attribuita dal Consiglio di amministrazione, per il compimento di singoli atti o di determinate categorie di atti, a singoli Consiglieri, al Direttore generale, ai Vice Direttori generali, a dipendenti della Società e a terzi.



BILANCIO, UTILI E RISERVE

Articolo 39

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Dopo la chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione ed alla presentazione del bilancio a norma di legge e del presente Statuto.

Articolo 40

1. L'utile netto risultante dal bilancio approvato, dedotta la quota da destinare a riserva legale e le quote deliberate dall'Assemblea per la costituzione e l'incremento di riserve anche straordinarie, può, su proposta del Consiglio di amministrazione, per una quota non superiore all'1,5%, essere destinato dall'Assemblea alla costituzione o all'incremento di un fondo speciale a disposizione della Società per interventi di carattere benefico, sociale, culturale e scientifico. La parte restante viene ripartita quale dividendo da attribuire alle azioni, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.
2. Il Consiglio di amministrazione, in sede di formazione del bilancio, può predisporre la destinazione di utili alla formazione e all'incremento di riserve, prima della determinazione dell'utile netto di cui al comma 1, sottoponendo tale destinazione alla ratifica dell'Assemblea dei soci.
3. Il Consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Articolo 41

1. I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.

Articolo 42




1. In ogni caso di scioglimento della Società l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.
2. Il riparto delle somme disponibili tra i soci ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive partecipazioni azionarie.





Banca Popolare di Sondrio



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL
PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI BANCA POPOLARE
DI SONDRIO S.P.A. IN BPER BANCA S.P.A.**

**(redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies cod. civ. e dell'art. 70,
comma 2, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del
14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato)**

9 febbraio 2026

Relazione illustrativa disponibile sul sito internet: (<https://istituzionale.bper.it>), nonché presso il meccanismo di stoccaggio eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

Il presente documento è solo a scopo informativo e non può essere divulgato, pubblicato, rilasciato o distribuito, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, in alcuna giurisdizione in cui la distribuzione di tali informazioni costituirebbe una violazione delle leggi o regolamenti applicabili in tali giurisdizioni.

Indice

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE	1
1.1 BPSO	1
1.1.1 <i>Dati Societari</i>	1
1.1.2 <i>Oggetto sociale</i>	2
1.1.3 <i>Azionisti</i>	2
1.1.4 <i>Attività di BPSO</i>	2
1.1.5 <i>Principali dati economici e finanziari</i>	3
1.2 BPER	7
1.2.1 <i>Dati Societari</i>	7
1.2.2 <i>Oggetto sociale</i>	8
1.2.3 <i>Azionisti</i>	8
1.2.4 <i>Attività del gruppo BPER</i>	8
1.2.5 <i>Principali dati economici e finanziari</i>	9
2. ILLUSTRAZIONE DELLA FUSIONE E MOTIVAZIONI DELLA STESSA	11
2.1 <i>Premessa</i>	11
2.2 <i>Condizioni sospensive della Fusione</i>	14
2.3 <i>Motivazioni economiche e strategiche dell'operazione e obiettivi gestionali</i>	14
3. SITUAZIONI PATRIMONIALI DI RIFERIMENTO	14
4. RAPPORTO DI CAMBIO E CRITERI SEGUITI PER LA LORO DETERMINAZIONE	15
4.1 <i>Premessa</i>	15
4.2 <i>Data di riferimento e documentazione utilizzata</i>	15
4.3 <i>Metodologie adottate ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio</i>	16
4.4 <i>Determinazione del Rapporto di Cambio</i>	17
4.5 <i>Difficoltà e limiti riscontrati nella valutazione del Rapporto di Cambio</i>	17
5. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E DATA DI GODIMENTO DELLE STESSA	18
5.1 <i>Informazioni importanti per gli azionisti statunitensi in merito alla idoneità a ricevere informazioni</i>	19
6. DATA DI DECORRENZA DELLA FUSIONE E DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANDA AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE	22
7. PROFILI TRIBUTARI	22
8. SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE	24
8.1 <i>Composizione dell'azionariato rilevante della Società Incorporante post-Fusione</i>	24
9. MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE IN OCCASIONE DELLA FUSIONE	24

10.	EFFETTI DELLA FUSIONE SUI PATTI PARASOCIALI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 122 DEL TUF.....	27
11.	VALUTAZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO SULLA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO	27
12.	PROPOSTA DI DELIBERAZIONE	27



Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria in data 12 marzo 2026, in unica convocazione, per deliberare sull'approvazione del progetto di fusione per incorporazione (la "**Fusione**") di Banca Popolare di Sondrio S.p.A. (di seguito "**BPSO**" o la "**Società Incorporanda**") in BPER Banca S.p.A. (di seguito "**BPER**" o la "**Società Incorporante**" e, unitamente a BPSO, le "**Società Partecipanti alla Fusione**").

La presente relazione (la "**Relazione Illustrativa**") è stata predisposta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* cod. civ., dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**"), e dell'art. 70, comma 2, del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), e in conformità allo schema n. 1 dell'Allegato 3A al medesimo Regolamento Emittenti, al fine di illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, la Fusione, descrivendo gli elementi di cui si compone il progetto di fusione (il "**Progetto di Fusione**") e, in particolare, i criteri di determinazione del Rapporto di Cambio (come *infra* definito) tra le azioni di BPER e quelle di BPSO.

La Relazione Illustrativa è messa a disposizione del pubblico con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili ed è consultabile sul sito internet di BPSO (<https://istituzionale.popso.it/it>), nonché presso il meccanismo di stoccaggio eMarket Storage (www.emarketstorage.com), unitamente al parere dell'esperto comune nominato ai sensi dell'art. 2501-sexies cod. civ. circa la congruità del Rapporto di Cambio (come *infra* definito), rilasciato – senza rilievi – in data 23 dicembre 2025.

Si segnala, inoltre, che BPSO non si è avvalsa della facoltà di derogare all'obbligo di redigere e pubblicare un documento informativo nelle ipotesi di cui all'art. 70, comma 6, del Regolamento Emittenti. Pertanto, dal momento che la Fusione si configura come operazione "*significativa*" ai sensi e per gli effetti dell'art. 70, comma 6, del Regolamento Emittenti, il relativo documento informativo sarà pubblicato da BPSO nei termini di legge (*i.e.*, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea).

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

1.1 BPSO

1.1.1 Dati Societari

Banca Popolare di Sondrio S.p.A. è la Società Incorporanda, con sede legale in Sondrio, Piazza Garibaldi n. 16, partita IVA, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Sondrio e codice fiscale 00053810149, iscritta all'Albo delle Banche n. 842 – ABI 05696, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BPER e appartenente all'omonimo Gruppo bancario, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Il capitale sociale di BPSO, alla data della Relazione Illustrativa, risulta pari a Euro 1.360.157.331 interamente versato, suddiviso in n. 453.385.777 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale.

Le azioni di BPSO sono negoziate sull'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e sono sottoposte al regime di dematerializzazione e gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del TUF.

Alla data della Relazione Illustrativa, BPSO detiene, direttamente e indirettamente, n. 3.599.815 azioni proprie, pari a circa lo 0,796% del proprio capitale sociale.

1.1.2 Oggetto sociale

Ai sensi dell'articolo 2 dello statuto di BPSO, quest'ultima *"ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nelle loro varie forme.*

2. La società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari e assicurativi consentiti agli enti creditizi, inclusa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche aperte o chiuse, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al conseguimento dello scopo sociale. La società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative".

1.1.3 Azionisti

Alla data della Relazione Illustrativa, BPER detiene circa l'80,7% del capitale sociale di BPSO, in virtù della partecipazione conseguita da BPER a esito dell'Offerta (come *infra* definita). BPSO è controllata da BPER ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. e dell'art. 93 del TUF, nonché dell'art. 23 del D.lgs. n. 385/93 ("TUB"), ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BPER ai sensi degli artt. 2497 e ss. cod. civ.

1.1.4 Attività di BPSO

BPSO è attiva nella raccolta del risparmio, nell'erogazione del credito e nella prestazione e intermediazione di servizi finanziari, creditizi, assicurativi e nell'ambito del sistema dei pagamenti, configurandosi quindi quale banca commerciale al dettaglio operativa sul territorio tramite la rete delle filiali e, in via telematica, mediante applicazioni di internet e mobile banking, sia informative e sia dispositive. Controparti di riferimento sono le famiglie e le piccole e medie imprese, senza escludere aziende primarie di dimensioni rilevanti; BPSO è inoltre attiva nei confronti di clientela istituzionale (e.g. casse nazionali di previdenza professionale, università, comuni, comunità montane, scuole), nel cui interesse svolge servizi di tesoreria e di cassa e accessori.

L'offerta è curata sia da strutture interne specializzate – commerciale, crediti, finanza, estero, enti e tesorerie – sia da società partecipate o convenzionate che da molti anni operano in numerosi comparti: fondi comuni di investimento mobiliari, SICAV, fondi pensione, intermediazione immobiliare, assicurazioni vita e danni, *leasing*, *factoring*, finanziamenti a medio e lungo termine, credito al consumo, servizi fiduciari, carte di pagamento, disposizioni elettroniche al dettaglio, ecc.

In sostanza, il catalogo commerciale, costantemente aggiornato, consente a BPSO di soddisfare le esigenze di privati, imprese e istituzioni; quindi, di svolgere – attraverso l'erogazione del

VOCE DELL'ATTIVO		30/06/2025	31/12/2024
10.	Cassa e disponibilità liquide	2.022.352	3.738.224
20.	Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	853.827	739.876
	a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	378.734	174.039
	di altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	575.093	565.836
20.	Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	2.036.593	2.656.254
40.	Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	45.937.873	45.459.416
	a) Crediti verso banche	1.965.777	2.135.962
	b) Crediti verso clientela	44.972.096	43.323.454
60.	Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (-/+)	1.575	2.139
70.	Partecipazioni	408.344	402.758
80.	Attività materiali	870.659	663.377
100.	Attività immateriali	39.334	35.884
	di cui:		
	- avviamento	12.632	1.574
110.	Attività fiscali	191.734	190.030
	a) correnti	1.310	1.776
	di anticipata	190.424	188.254
120.	Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione		108.593
130.	Altre attività	2.311.547	2.621.879
TOTALE DELL'ATTIVO		56.574.330	56.628.582



VOG DI PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO		30/06/2025	31/12/2024
10.	Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	49.561.965	50.729.041
	a) Debiti verso banche	4.527.745	6.228.550
	b) Debiti verso clientela	39.376.729	39.346.409
	c) Titoli in circolazione	3.657.491	5.154.082
20.	Passività finanziarie di negoziazione	42.940	16.561
40.	Derivati di copertura	1.991	2.426
60.	Passività fiscali	150.778	72.428
	a) corrente	48.990	41.361
	b) differite	101.928	30.922
70.	Passività associate ad attività in via di dismissione	-	3
90.	Altre passività	2.077.354	1.228.645
90.	Trattamento di fine rapporto del personale	30.976	32.577
100.	Fondi per rischi e oneri	379.339	390.567
	a) impegni e garanzie rilasciate	84.074	88.827
	b) quiescenza e obblighi simili	187.471	199.432
	c) altri fondi per rischi e oneri	107.794	112.308
120.	Riserve da valutazione	176.537	6.559
150.	Riserve	2.402.089	2.160.953
160.	Sovrapprezzi di emissione	79.037	78.934
170.	Capitale	1.360.157	1.360.157
180.	Azioni proprie (-)	(25.048)	(25.220)
190.	Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)	14	14
200.	Utile (Perdita) del periodo (+/-)	336.209	574.942
TOTALE DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO		56.574.338	56.628.582

Conto economico consolidato

VOCI	30/06/2025	30/06/2024
10. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI	905.707	1.087.047
di cui: interessi attivi consolidati con il metodo dell'interesse effettivo	265.475	1.068.007
20. INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI	(349.979)	(548.989)
30. MARGINE DI INTERESSE	555.728	538.058
40. COMMISSIONI ATTIVE	238.093	223.695
50. COMMISSIONI PASSIVE	(11.140)	(11.031)
60. COMMISSIONI NETTE	227.453	212.664
70. DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI	5.913	3.213
80. RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE	41.088	36.485
90. RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITÀ DI COPIE/STAMP	(92)	2
100. UTILI/PERDITE DA CESSAZIONE O RACCOMANDO DI:		
di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	21.039	32.356
di attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	12.383	7.665
di passività finanziarie	8.671	4.012
110. RISULTATO NETTO DELLE ALTRE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO A CONTO ECONOMICO	3.906	(7.389)
di altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	2.906	(7.389)
120. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE	854.075	819.392
130. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER RISCHI DI CREDITO RELATIVI A:		
di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	(33.772)	(111.949)
di attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	(32.910)	(111.333)
140. UTILI/PERDITE DA MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI	(3.055)	(3.705)
150. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	817.248	701.374
160. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA E ASSICURATIVA	817.248	701.473
180. SPESE AMMINISTRATIVE:		
di spese per il personale	(241.604)	(326.644)
di altre spese amministrative	(185.083)	(156.106)
190. ACCANTONAMENTI/ALTI AL FONDI PER RISCHI E ONERI:		
di indennità per garanzie rilasciate	(3.073)	(14.439)
di altri accantonamenti netti	4.749	8.058
210. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ MATERIALI	(7.820)	(22.307)
220. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ IMMATERIALI	(25.208)	(26.487)
230. ALTRI ONERI/PROVENTI DI GESTIONE	(9.084)	(7.967)
240. COSTI OPERATIVI	31.147	43.445
250. UTILI/PERDITE DELLE PARTECIPAZIONI	1327.990	1331.072
260. RISULTATO NETTO DELLA VALUTAZIONE AL FAIR VALUE DELLE ATTIVITÀ MATERIALI E IMMATERIALI	19.865	18.257
270. RETTIFICHE DI VALORE DELL'AMMORTAMENTO:		
di attività materiali	(17.237)	(1.640)
280. UTILI/PERDITE DA CESSAZIONE DI INVESTIMENTI	-	-
290. UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE	325	132
300. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'Esercizio DELL'OPERATIVITÀ CORRENTE	492.311	397.152
310. UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE	(155.302)	(123.590)
320. UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE	336.209	263.562
330. UTILE (PERDITA) DI PERIODO	336.209	263.562
340. (UTILE) PERDITA DI PERIODO DI PERTINENZA DI TERZI		
350. UTILE (PERDITA) DI PERIODO DI PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO	336.209	263.562

1.2 BPER

1.2.1 Dati Societari

La Società Incorporante è BPER Banca S.p.A., società con sede legale in Modena, Via San Carlo, 8/20, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena: 01153230360, appartenente al "Gruppo BPER Banca S.p.A." partita IVA n. 03830780361, iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932 e Capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5387.6, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Il capitale sociale di BPER, alla data della Relazione Illustrativa, risulta pari a Euro 2.953.571.914,57 interamente versato ed è rappresentato da n. 1.964.386.302 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale.

Le azioni di BPER sono quotate sull'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e sono sottoposte al regime di dematerializzazione e gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del TUF.

Il capitale sociale di BPER è suscettibile di variazioni in conseguenza all'eventuale esercizio del diritto di conversione relativo al prestito obbligazionario denominato "€ 150.000.000 Convertible Additional Tier 1 Capital Notes" ("POC AT1"), emesso da BPER in data 25 luglio 2019, in virtù di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di BPER in data 11 luglio 2019 sulla base della delega rilasciata dall'Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019. La facoltà di esercitare il diritto alla conversione è riconosciuta ai portatori dei titoli obbligazionari POC AT1 fino al 25 luglio 2027. Alla data della Relazione Illustrativa, per effetto della conversione di n. 329 obbligazioni - pari a un valore nominale di Euro 82.250.000 - in 20.310.144 azioni, residuano n. 271 obbligazioni del POC AT1 per un valore nominale complessivo pari a Euro 67.750.000.

A tal riguardo, in particolare, il Consiglio di Amministrazione di BPER nella seduta dell'11 luglio 2019, in forza della delega ad esso attribuita dall'Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019, ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., da esercitarsi entro il 31 dicembre 2019, ha deliberato di emettere il POC AT1 per un importo complessivo di nominali Euro 150.000.000, da offrire integralmente in sottoscrizione a Fondazione di Sardegna, e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., ad un prezzo di sottoscrizione sopra la pari determinato in complessivi Euro 180.000.000, e conseguentemente di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, per un importo complessivo di massimi Euro 150.000.000, comprensivo di sovrapprezzo di Euro 42.857.142, a servizio esclusivo ed irrevocabile della conversione di tale POC AT1 mediante emissione di massime n. 35.714.286 azioni ordinarie di BPER, prive del valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione.

Al servizio della conversione del POC AT1, in data 19 aprile 2024, l'Assemblea straordinaria ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di integrare, ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., l'aumento del capitale sociale già deliberato dal Consiglio medesimo in data 11 luglio 2019, mediante l'emissione, in una o più volte, entro la data di scadenza del periodo di conversione prevista dal Regolamento del predetto prestito obbligazionario, di ulteriori massime n. 30.000.000 di azioni ordinarie della Società a servizio esclusivo ed irrevocabile del medesimo POC AT1, in ragione dell'aggiustamento del relativo prezzo di conversione. Le obbligazioni

rappresentative del POC AT1 (le **"Notes"**), di valore nominale unitario pari a Euro 250.000, al portatore ed emesse in regime di dematerializzazione, rappresentano obbligazioni incondizionate, non garantite e subordinate di BPER.

Il numero di azioni BPER da emettere in relazione a ciascuna Note del POC AT1, in seguito all'esercizio del diritto di conversione volontaria da parte di un portatore, è determinato dividendo l'importo di capitale dovuto dell'obbligazione per il prezzo di conversione volontaria, stabilito (salvo aggiustamenti in conformità al regolamento delle Notes) in Euro 4,20. Con comunicato stampa del 19 maggio 2025, BPER ha comunicato al mercato che, in conseguenza della distribuzione di un dividendo in contanti (*"cash dividend"*) pari a Euro 0,60 agli azionisti con data di legittimazione al pagamento il 20 maggio 2025 e con effetto a far data dal 19 maggio 2025, il prezzo di conversione volontaria è stato rettificato da Euro 4,20 ad Euro 3,99.

In caso di integrale conversione del POC AT1 – e sul presupposto che, alla data di conversione, il capitale ed il numero delle azioni di BPER non mutino rispetto a quanto sopra riportato – l'effetto diluitivo sulle azioni attualmente in circolazione sarebbe pari allo 0,857%.

1.2.2 Oggetto sociale

Ai sensi dell'articolo 2 dello statuto di BPER, la Società Incorporante *"ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate"*.

1.2.3 Azionisti

La seguente tabella indica gli azionisti della Società Incorporante che detengono una quota del capitale sociale o dei diritti di voto superiori al 3% del capitale sociale, alla data della Relazione Illustrativa, sulla base delle comunicazioni ai sensi dell'art. 120 del TUF ⁽¹⁾:

Azionista	Percentuale di partecipazione al capitale sociale
Unipol Assicurazioni S.p.A.	19,9%
Fondazione di Sardegna	7,4%
JP Morgan Chase & Co	4,7%

1.2.4 Attività del gruppo BPER

BPER è la Capogruppo del Gruppo BPER, che comprende al 30 giugno 2025, oltre alla stessa BPER, Banco di Sardegna, Banca Cesare Ponti, Bibanca e diverse società prodotto e strumentali controllate.

Il Gruppo BPER conta quasi 20 mila dipendenti e circa 1.600 filiali, distribuite capillarmente su tutto il territorio italiano, al servizio di 5 milioni di clienti. BPER è la terza banca commerciale in

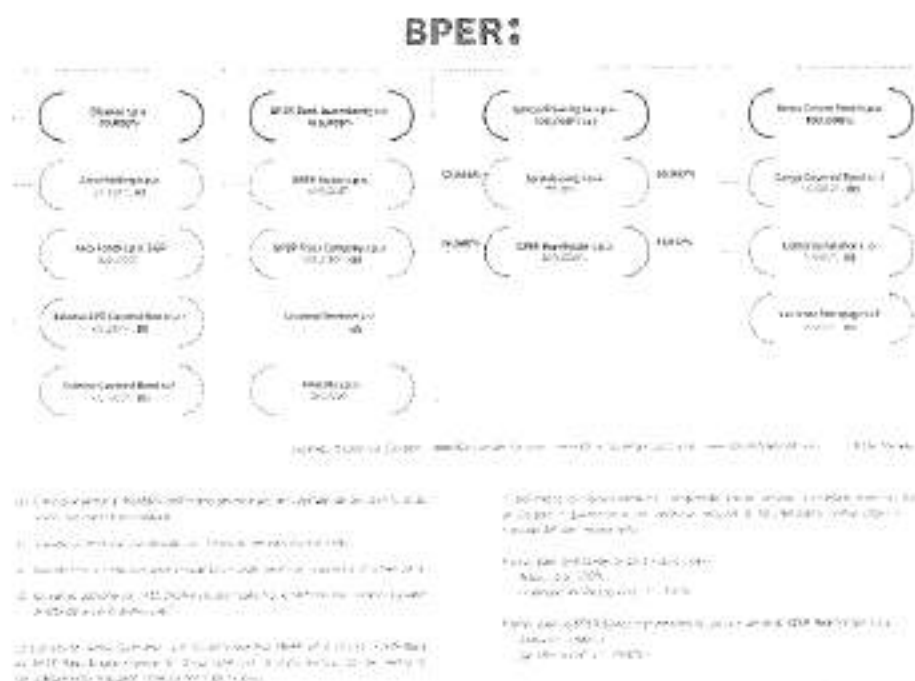
¹ Azionisti a titolo di gestione del risparmio potrebbero aver chiesto, per quanto a conoscenza dell'Offerente, l'esenzione dall'obbligo di comunicare una partecipazione rilevante fino al superamento della soglia del 5% del capitale sociale di BPER.

Italia per numero di clienti e tra i leader nel *wealth management*, con oltre 300 miliardi di attività finanziarie totali gestite.

Attraverso le proprie fabbriche prodotte e rilevanti partnership strategiche, BPER opera in tutti i principali segmenti di mercato (Retail, Corporate, Private & Wealth management, Bancassurance, Leasing, Factoring, Credito al Consumo, Payments), offrendo servizi, prodotti e consulenza qualificata ai propri clienti in risposta a ogni tipo di esigenza finanziaria, anche in ottica di internazionalizzazione.

Parte integrante dell'impegno del Gruppo BPER è il supporto a persone, imprese, comunità e territori, per accompagnarne la crescita, promuovendo anche soluzioni innovative e integrando tutte le componenti ESG, al fine di coniugare lo sviluppo del business con la sostenibilità sociale e ambientale.

Il grafico che segue, aggiornato al 30 giugno 2025, illustra la composizione del gruppo BPER, facente capo alla Società incorporante.



1.2.5 Principali dati economici e finanziari

Di seguito si riportano i principali dati di BPER, desunti dalla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025.

Stato patrimoniale consolidato

Voci del Passivo		30.06.2015	31.12.2014
15	Capitale di rischio lordo totale	1.585.036	1.887.900
16	Attività finanziarie a bilancio al fine valui con impiego a conto economico	1.790.560	1.622.835
	di cui attività finanziarie a conto economico per la gestione delle	809.530	694.815
	di cui attività finanziarie a conto economico per la gestione delle	981.030	928.020
18	Attività finanziarie a bilancio al fine valui con impiego a conto economico per la gestione delle	5.176.595	5.104.010
40	Attività finanziarie a bilancio al fine valui con impiego a conto economico per la gestione delle	70.085.000	83.558.495
	di cui attività finanziarie a conto economico per la gestione delle	8.854.020	1.488.270
	di cui attività finanziarie a conto economico per la gestione delle	112.242.470	105.869.260
54	Impieghi a lungo termine	675.446	645.819
60	Impieghi a medio termine	(8.767)	
70	Impieghi a breve termine	306.206	302.898
90	Attività finanziarie a conto economico per la gestione delle	3.454.306	2.502.991
900	Attività finanziarie a conto economico per la gestione delle	712.668	770.160
	di cui attività finanziarie a conto economico per la gestione delle	199.078	170.045
104	Attività finanziarie a conto economico per la gestione delle	1.449.641	1.776.887
	di cui attività finanziarie a conto economico per la gestione delle	306.180	302.129
	di cui attività finanziarie a conto economico per la gestione delle	1.051.061	1.484.964
120	Attività finanziarie a conto economico per la gestione delle	91.599	40.000
180	Attività finanziarie a conto economico per la gestione delle	5.038.000	5.871.570
Totale del Passivo		144.328.170	140.581.432

Voci del passivo e del patrimonio netto		30.06.2015	31.12.2014
10	Capitale di rischio lordo totale	1.585.036	1.887.900
	di cui attività finanziarie a conto economico per la gestione delle	809.530	694.815
	di cui attività finanziarie a conto economico per la gestione delle	981.030	928.020
18	Attività finanziarie a bilancio al fine valui con impiego a conto economico per la gestione delle	5.176.595	5.104.010
40	Attività finanziarie a bilancio al fine valui con impiego a conto economico per la gestione delle	70.085.000	83.558.495
	di cui attività finanziarie a conto economico per la gestione delle	8.854.020	1.488.270
	di cui attività finanziarie a conto economico per la gestione delle	112.242.470	105.869.260
54	Impieghi a lungo termine	675.446	645.819
60	Impieghi a medio termine	(8.767)	
70	Impieghi a breve termine	306.206	302.898
90	Attività finanziarie a conto economico per la gestione delle	3.454.306	2.502.991
900	Attività finanziarie a conto economico per la gestione delle	712.668	770.160
	di cui attività finanziarie a conto economico per la gestione delle	199.078	170.045
104	Attività finanziarie a conto economico per la gestione delle	1.449.641	1.776.887
	di cui attività finanziarie a conto economico per la gestione delle	306.180	302.129
	di cui attività finanziarie a conto economico per la gestione delle	1.051.061	1.484.964
120	Attività finanziarie a conto economico per la gestione delle	91.599	40.000
180	Attività finanziarie a conto economico per la gestione delle	5.038.000	5.871.570
Totale del passivo e del patrimonio netto		144.328.170	140.581.432



Conto economico consolidato

Voci		30.06.2025	30.06.2024
10	Impedimenti e proventi finanziari	2.226.306	2.558.491
	di cui: impendimenti finanziari (metodo dell'interesse effettivo)	2.087.265	2.023.948
20	Impendimenti e proventi assicurativi	(184.755)	(576.000)
30	Margine di interesse	1.626.810	1.662.473
40	Costi finanziari	1.785.380	1.948.855
50	Costi assicurativi	(148.850)	(115.275)
60	Costi finanziari netti	1.647.325	1.663.884
70	Dividendi e proventi simili	40.023	31.090
80	Prodotto netto dell'attività di negoziazione	(28.243)	2.406
90	Risultato netto dell'attività di capitale	(5.460)	1.360
100	Costi operativi da attività ordinarie di:		
	- attività finanziarie e attività di gestione finanziaria	35.443	24.128
	- attività finanziarie e attività di gestione finanziaria	18.999	20.160
	- attività finanziarie e attività di gestione finanziaria	5.671	1.926
	- attività finanziarie	1.063	88
110	Risultato netto delle attività ordinarie e attività finanziarie e attività di gestione finanziaria	(110.357)	(6,942)
	di cui: attività finanziarie e attività di gestione finanziaria	(123.581)	(75.508)
	di cui: attività finanziarie e attività di gestione finanziaria	(3.361)	8.848
120	Margine di valorizzazione	2.747.471	2.744.596
130	Risultato netto delle attività ordinarie e attività finanziarie e attività di gestione finanziaria	(140.367)	(126,881)
	di cui: attività finanziarie e attività di gestione finanziaria	(140,557)	(126,881)
	di cui: attività finanziarie e attività di gestione finanziaria	285	(44)
140	Costi operativi da attività ordinarie e attività finanziarie e attività di gestione finanziaria	(3,571)	(3,571)
150	Risultato netto della gestione finanziaria	2.624.791	2.569,450
160	Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa	2.624.791	2.569,450
170	Costi amministrativi	(1,338,479)	(1,706,281)
	di cui: costi amministrativi	(916,522)	(1,051,058)
	di cui: costi amministrativi	(521,957)	(655,223)
200	Avanzamento netto da attività ordinarie e attività finanziarie e attività di gestione finanziaria	(14,784)	5,908
	di cui: attività finanziarie e attività di gestione finanziaria	5,814	15,949
	di cui: attività finanziarie e attività di gestione finanziaria	(1,000,000)	(1,000,000)
210	Risultato netto delle attività ordinarie e attività finanziarie e attività di gestione finanziaria	(61,226)	(80,378)
220	Risultato netto delle attività ordinarie e attività finanziarie e attività di gestione finanziaria	(60,548)	(51,873)
230	Costi operativi da attività ordinarie e attività finanziarie e attività di gestione finanziaria	39,372	16,919
240	Costi operativi	(1,376,417)	(1,475,317)
250	Costi operativi da attività ordinarie e attività finanziarie e attività di gestione finanziaria	10,215	143,064
260	Risultato netto delle attività ordinarie e attività finanziarie e attività di gestione finanziaria	2,207	1,021
270	Costi operativi da attività ordinarie e attività finanziarie e attività di gestione finanziaria	2,016	(1,016)
280	Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte	1,168,477	8,043,989
290	Impedimenti e proventi finanziari	(448,500)	(102,802)
300	Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte	620,000	7,941,187
310	Utile (Perdita) di periodo	620,000	7,941,187
320	Utile (Perdita) di periodo e competenza di tutti	(6,620)	(17,000)
330	Utile (Perdita) di periodo di competenza della Capogruppo	603,400	7,924,187

2. ILLUSTRAZIONE DELLA FUSIONE E MOTIVAZIONI DELLA STESSA

2.1 Premessa

In data 6 febbraio 2025, BPER ha annunciato al mercato la decisione di promuovere un'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria ("Offerta") ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del TUF, nonché del Regolamento Emittenti, avente ad oggetto n. 451.835.777 azioni di BPSO, rappresentative di circa il 99,66% del capitale sociale di BPSO al 5 giugno 2025 (i.e. la data di pubblicazione del Documento di Offerta, come *infra* definito, la "**Data del Documento di Offerta**"), ciascuna priva di valore nominale espresso e con godimento regolare, quotata sul mercato regolamentato Euronext Milan, ossia la totalità delle azioni emesse da BPSO - ivi incluse le azioni proprie direttamente o indirettamente detenute, di volta in volta, da BPSO -

dedotte le n. 1.550.000 azioni di BPSO, pari a circa lo 0,34% del capitale sociale di BPSO, detenute direttamente da BPER alla Data del Documento di Offerta.

L'Offerta è stata promossa per un corrispettivo – per ogni azioni BPSO portata in adesione all'Offerta – pari a n. 1.450 azioni di BPER di nuova emissione in esecuzione dell'aumento di capitale sociale a pagamento e scindibile di BPER al servizio dell'Offerta, deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2025 nell'esercizio della delega allo stesso attribuita dall'Assemblea straordinaria dei soci di BPER in data 18 aprile 2025 ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., da eseguirsi anche in più *tranches*, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ. (il **"Corrispettivo"** e l'**"Aumento di Capitale"**).

In data 3 luglio 2025, BPER ha annunciato al mercato l'aumento del corrispettivo dell'Offerta e, quindi, di riconoscere, per ciascuna azione di BPSO portata in adesione all'Offerta, un corrispettivo unitario, non soggetto ad aggiustamenti (fatto salvo quanto indicato nel Documento di Offerta, come *infra* definito), rappresentato dalla predetta componente in azioni del Corrispettivo e da una componente aggiuntiva in denaro pari a Euro 1,00 (l'**"Incremento del Corrispettivo"**).

In data 11 luglio 2025, si è concluso il periodo di adesione all'Offerta, avviato in data 18 giugno 2025, ad esito del quale, in data 18 luglio 2025, BPER è venuta a detenere complessivamente tenuto conto delle (i) n. 263.633.476 azioni di BPSO, pari a circa il 58,15% del capitale sociale di BPSO portate in adesione all'Offerta, e (ii) n. 1.550.000 azioni di BPSO, pari allo 0,34% del relativo capitale sociale, detenute direttamente da BPER – n. 265.183.476 azioni di BPSO, rappresentative di circa il 58,49% del relativo capitale sociale, come indicato nel comunicato sui risultati definitivi dell'Offerta pubblicato in data 15 luglio 2025.

Sempre in data 15 luglio 2025, BPER ha annunciato al mercato che, sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta poc'anzi menzionati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis, comma 1, lett. a) del Regolamento Emittenti, avrebbe avuto luogo la riapertura dei termini dell'Offerta.

In data 25 luglio 2025, si è concluso il periodo di riapertura dei termini dell'Offerta, previsto per le sedute del 21 luglio, 22 luglio, 23 luglio, 24 luglio e 25 luglio 2025, ad esito del quale, in data 1° agosto 2025, BPER è venuta a detenere complessivamente – tenuto conto delle (i) n. 263.633.476 azioni di BPSO, pari a circa il 58,15% del capitale sociale di BPSO portate in adesione all'Offerta nel corso del periodo di adesione, (ii) n. 1.550.000 azioni di BPSO, pari allo 0,34% del relativo capitale sociale, detenute direttamente da BPER, e (iii) n. 100.660.069 azioni di BPSO, pari a circa il 22,20% del relativo capitale sociale, portate in adesione durante il periodo della riapertura dei termini – n. 365.843.545 azioni di BPSO, rappresentative di circa l'80,69% del capitale sociale di BPSO, come indicato nel comunicato sui risultati definitivi della riapertura dei termini dell'Offerta pubblicato in data 28 luglio 2025.

In considerazione di quanto precede, alla data odierna BPSO è controllata da BPER ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., dell'art. 93 del TUF e dell'art. 23 del TUB, ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BPER ai sensi degli artt. 2497 e ss. cod. civ.

L'operazione che si intende sottoporre all'esame e all'approvazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti di BPSO consiste nella Fusione per incorporazione di BPSO in BPER. La Fusione determinerà l'estinzione della Società Incorporanda.

In data 17 ottobre 2025, BPER e BPSO hanno depositato presso il Tribunale di Bologna l'istanza congiunta per la nomina dell'esperto, avvalendosi della facoltà ex art. 2501-sexies, comma 4, cod. civ. di richiedere al Tribunale del luogo in cui ha sede la società incorporante la nomina di

uno o più esperti comuni, con il compito di predisporre la relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni. Con provvedimento del 27 ottobre 2025, il Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata Impresa, ha nominato Forvis Mazars S.p.A. quale esperto comune incaricato di redigere la relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio (come *infra* definito) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-sexies cod. civ. La predetta relazione – rilasciata da Forvis Mazars S.p.A. in data 23 dicembre 2025 – è messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

In virtù della struttura dell'operazione e dei soggetti coinvolti, la Fusione è qualificabile come una *"operazione con parti correlate di maggiore rilevanza"* ai sensi del Regolamento Operazioni con Parti Correlate adottato da CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato (il **"Regolamento OPC"**).

In data 5 novembre 2025, il Comitato Operazioni con parti correlate e soggetti collegati di BPSO ha rilasciato un parere motivato favorevole circa la sussistenza dell'interesse di BPSO di procedere all'esecuzione della Fusione, nonché un motivato parere sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale dei termini e delle condizioni di cui al Progetto di Fusione. Ai fini della predisposizione del proprio parere, il Comitato Operazioni con parti correlate e soggetti collegati di BPSO si è avvalso di un proprio *advisor* finanziario – Morgan Stanley, del quale ha verificato la riconosciuta professionalità, competenza e indipendenza.

Si informa altresì che BPER ha deciso in via volontaria di non avvalersi della causa di esenzione prevista per le operazioni con società controllate ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Regolamento OPC e ha sottoposto al proprio Comitato Parti Correlate la Fusione, che ha rilasciato nel merito un parere motivato favorevole sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale dei termini e delle condizioni di cui al Progetto di Fusione. Anche il Comitato Parti Correlate di BPER si è avvalso di un proprio *advisor* finanziario indipendente, Barclays Bank Ireland PLC.

Per ulteriori informazioni, si rinvia ai pareri dei suddetti Comitati allegati ai documenti informativi redatti ai sensi dell'art. 5 del Regolamento OPC e pubblicati in data 12 novembre 2025 sui siti internet, rispettivamente, di BPSO (<https://istituzionale.popso.it>) e di BPER (<https://group.bper.it/>), nonché sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

BPSO e BPER hanno redatto il documento informativo richiesto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento OPC, che è stato messo a disposizione del pubblico da entrambe le società in data 12 novembre 2025 sui rispettivi siti internet, nonché con le altre modalità di legge e regolamentari applicabili.

In particolare, previo parere favorevole dei rispettivi Comitati per le operazioni con parti correlate, i Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione hanno determinato il rapporto di cambio nella seguente misura: n. 1,45 azioni ordinarie BPER, aventi godimento regolare, per ogni azione ordinaria di BPSO (il **"Rapporto di Cambio"**), come indicato nel Progetto di Fusione.

In data 5 novembre 2025, i Consigli di Amministrazione – rispettivamente – di BPSO e di BPER, a valle del rilascio dei pareri favorevoli dei predetti Comitati, hanno approvato il Progetto di Fusione, conferendo *inter alia* i necessari poteri per convocare le rispettive Assemblee straordinarie ai fini dell'approvazione del Progetto di Fusione.

Il Progetto di Fusione è stato (a) depositato in data 28 novembre 2025 presso le rispettive sedi sociali delle Società Partecipanti alla Fusione, nonché (b) iscritto in data 4 febbraio 2026 presso

il Registro delle Imprese di Modena e in data 5 febbraio 2026 presso il Registro delle Imprese di Sondrio ai sensi dell'art. 2501-ter, comma 3, cod. civ., a seguito dell'intervenuto rilascio – in data 27 gennaio 2026 – delle autorizzazioni regolamentari previste dalla normativa vigente da parte della Banca Centrale Europea: (i) l'autorizzazione di cui agli artt. 4 e 9 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e di cui all'art. 57 del TUB e delle relative disposizioni di attuazione in relazione alla Fusione; (ii) l'accertamento di cui all'art. 56 del TUB e relative disposizioni di attuazione in relazione alle modifiche statutarie derivanti dalla Fusione, nonché (iii) l'autorizzazione di cui agli artt. 26, comma 3, e 28 del Regolamento (UE) n. 575/2013 ("CRR") e relative disposizioni di attuazione, per la classificazione delle azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale come strumenti di CET1.

2.2 Condizioni sospensive della Fusione

Il perfezionamento della Fusione è subordinato all'avveramento (o, ove consentito, alla rinuncia), entro la data di stipula dell'atto di Fusione, delle seguenti condizioni sospensive:

- (i) l'assenza di qualsivoglia ordine, atto, ingiunzione e/o provvedimento dell'Autorità che impedisca l'esecuzione della Fusione e/o che sia comunque tale da alterare in misura rilevante le valutazioni poste a base della determinazione del Rapporto di Cambio;
- (ii) l'approvazione della Fusione da parte delle Assemblee straordinarie delle Società Partecipanti alla Fusione;
- (iii) il mancato verificarsi, con riferimento a BPER e/o a BPSO, di un qualsiasi fatto, evento o circostanza occorso tra la data odierna e la data di esecuzione della Fusione che incida negativamente in modo significativo sui rapporti giuridici, sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e/o sulle prospettive reddituali di una delle Società Partecipanti alla Fusione e/o sia comunque tale da alterare in misura rilevante le valutazioni poste alla base della determinazione del Rapporto di Cambio; e
- (iv) il completamento delle consultazioni sindacali ai sensi dell'art. 47 della Legge n. 428/ 1990, come successivamente modificata e integrata in relazione alla Fusione.

Si precisa che le sole condizioni di cui ai precedenti punti (iii) e (iv) possono essere rinunciate da BPER e BPSO mediante previo consenso scritto di entrambe le società.

2.3 Motivazioni economiche e strategiche dell'operazione e obiettivi gestionali

La Fusione costituisce una leva strategica per accelerare la crescita e massimizzare la creazione di valore per tutti gli stakeholder di BPSO attraverso l'aggregazione con la propria Capogruppo, operatore che oltre a detenere una quota superiore all'80% del capitale di BPSO, presenta caratteristiche e tradizioni affini, nonché una rete di punti operativi altamente complementare, idoneo a minimizzare i rischi di esecuzione.

La maggiore scala operativa raggiunta permetterebbe al Gruppo di sfruttare appieno le economie di scala, incrementare la produttività, migliorare l'efficienza operativa e ottimizzare gli investimenti.

3. SITUAZIONI PATRIMONIALI DI RIFERIMENTO

La Fusione verrà deliberata sulla base delle seguenti situazioni patrimoniali di riferimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-quater, comma 2, cod. civ.: (i) per BPER, dalla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025 approvata dal relativo Consiglio di Amministrazione in

data 5 agosto 2025; (ii) per BPSO, dalla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025 approvata dal relativo Consiglio di Amministrazione in data 5 agosto 2025.

Detti documenti sono stati messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

4. RAPPORTO DI CAMBIO E CRITERI SEGUITI PER LA LORO DETERMINAZIONE

4.1 Premessa

Nel contesto della Fusione, il Consiglio di Amministrazione di BPSO si è avvalso della collaborazione di BofA Securities e del Prof. Paolo Gualtieri, in qualità di *advisor* finanziari (gli "**Advisor Finanziari**") al fine di rilasciare un parere sulla congruità dal punto di vista finanziario per gli azionisti di BPSO, c.d. "*fairness opinion*", del Rapporto di Cambio determinato dal Consiglio.

4.2 Data di riferimento e documentazione utilizzata

Le situazioni economiche e patrimoniali di riferimento di BPSO e di BPER sulle quali è basata la Relazione Illustrativa sono quelle al 30 giugno 2025 (di seguito, la "**Data di Riferimento**"), mentre le valutazioni si riferiscono alle condizioni economiche e di mercato alla data del 24 ottobre 2025 (la "**Data di Valutazione**"). Inoltre, le analisi valutative si basano sul fatto che nel periodo compreso tra le situazioni economico e patrimoniali alla Data di Riferimento e alla Data di Valutazione non si siano verificati mutamenti sostanziali nel profilo economico-patrimoniale e finanziario di BPER e di BPSO.

Ai fini delle analisi valutative sono state utilizzate le informazioni pubbliche e i dati rispettivamente predisposti da BPSO o forniti da BPER (le "**Informazioni**"). In particolare:

- (i) le situazioni economico-patrimoniali di BPSO e BPER al 30 giugno 2025, sulla base dell'informativa pubblica delle due società;
- (ii) i dati previsionali di BPSO e BPER, incluse alcune previsioni finanziarie per il periodo 2025-2027, predisposte dal management di BPSO e di BPER rispettivamente. In particolare, tali previsioni finanziarie per BPER sono state sviluppate su base *stand-alone*, pertanto non riflettono gli impatti economico-patrimoniali per BPER derivanti dall'acquisizione da parte di BPER dell'80,7% del capitale sociale di BPSO a seguito del completamento dell'Offerta;
- (iii) stime predisposte dal management di BPER relative all'ammontare e alla tempistica delle sinergie di costo e di ricavo, al netto dei costi di integrazione da sostenere per realizzare tali sinergie, derivanti dall'acquisizione da parte di BPER dell'80,7% del capitale sociale di BPSO a seguito del completamento dell'Offerta. Inoltre, il *senior management* di BPER ha fornito anche la ripartizione delle suddette sinergie nette che saranno contabilizzate nei conti economici di BPSO e di BPER rispettivamente;
- (iv) informazioni finanziarie relative ad ulteriori aggiustamenti di valore considerati nell'esercizio valutativo, che comprendono, a titolo di esempio, anche gli impatti derivanti dall'acquisizione da parte di BPER dell'80,7% del capitale sociale di BPSO a seguito del completamento dell'Offerta, il dividendo interim sui risultati 2025 pagato il 24 novembre 2025 da BPER e la transazione di *total return swap* annunciata da BPER il 21 ottobre 2025;
- (v) altre informazioni pubblicamente disponibili ritenute rilevanti ai fini dell'applicazione delle metodologie di valutazione selezionate.

4.3 Metodologie adottate ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio

Tenuto conto delle specificità di BPER e BPSO, della tipologia di operatività, del mercato di riferimento in cui le stesse operano, della prassi valutativa in linea con gli *standard* nazionali e internazionali e delle Informazioni, le metodologie valutative ritenute applicabili sono le seguenti:

- (i) Dividend Discount Model, nella versione Excess Capital;
- (ii) Analisi dei multipli di borsa di società quotate selezionate;
- (iii) Analisi di regressione.

Tali metodologie valutative sono anche alla base dell'esercizio valutativo che gli Advisor Finanziari hanno svolto al fine di redigere il rispettivo parere di congruità.

Dividend Discount Model, nella versione Excess Capital

Il metodo del Dividend Discount Model nella variante cosiddetta dell'Excess Capital si fonda sull'assunto che il valore economico di una banca sia pari alla somma del valore attuale netto, determinato sulla base di:

- Flussi di cassa dei potenziali dividendi futuri distribuiti agli azionisti generati nell'orizzonte temporale prescelto senza intaccare il livello di patrimonializzazione necessario a mantenere un predeterminato livello target di patrimonio regolamentare di lungo periodo (CET1 Ratio Target). Tali flussi prescindono quindi dalla politica dei dividendi effettivamente prevista o adottata dal management;
- Valore di lungo periodo della società (c.d. Terminal Value) calcolato quale: i) valore attuale di una rendita perpetua di un flusso di cassa distribuibile normalizzato o ii) tramite l'applicazione di un multiplo di mercato;
- Attualizzazione al costo del capitale stimato per la banca.

In questo caso, il periodo di previsione esplicita è limitato al triennio 2025-2027 e pertanto il Terminal Value (cioè il valore dei flussi di cassa attesi oltre l'orizzonte di previsione esplicita) rappresenta una parte significativa della valutazione.

Analisi dei multipli di borsa di società quotate selezionate

Il metodo è basato sull'analisi delle quotazioni di Borsa di un campione di banche ritenute comparabili a quelle oggetto di valutazione. Per l'applicazione del criterio si calcolano una serie di rapporti (c.d. multipli) – riferiti al campione di banche comparabili selezionate – fra il valore di Borsa e alcuni parametri significativi selezionati. I moltiplicatori così determinati vengono applicati, con le opportune integrazioni e aggiustamenti, alle corrispondenti grandezze della banca oggetto di valutazione, al fine di stimarne un intervallo di valori. Ai fini del percorso valutativo, sono stati utilizzati i multipli P/E (Prezzo / Utili Prospettici) del campione di banche comparabili all'utile atteso di BPER e BPSO.

Analisi di regressione

Il metodo stima il valore del capitale economico di una banca sulla base della correlazione esistente sul mercato tra la redditività prospettica del capitale proprio (espressa dal Return on Tangible Equity atteso o RoTE) di un campione significativo di banche comparabili e il relativo premio, o sconto, espresso dai prezzi di Borsa rispetto al patrimonio netto tangibile delle stesse



banche (ovvero il multiplo P/TBV). La regressione identifica il multiplo P/TBV implicito da applicare al TBV di riferimento sulla base della redditività attesa (RoTE) di BPER e BPSO.

Al fine di preservare l'omogeneità valutativa, sono state infatti applicate, ove possibile, le medesime metodologie di valutazione sia alla Società Incorporante sia alle Società Incorporanda, tenendo in considerazione le specificità di ciascuna di esse.

4.4 Determinazione del Rapporto di Cambio

Come premesso, secondo la migliore prassi di mercato in relazione ad operazioni similari, le valutazioni sono state innanzitutto effettuate in ipotesi di continuità gestionale delle Società Partecipanti alla Fusione. In secondo luogo, le valutazioni sono state effettuate considerando le Società Partecipanti alla Fusione come entità disgiunte ossia in ottica cd. "*stand alone*", quindi prescindendo da ogni considerazione concernente sinergie strategiche, operative e finanziarie rivenienti dalla Fusione, ma considerando le sinergie derivanti dall'acquisizione del controllo di BPSO da parte di BPER che ha già avuto luogo all'esito dell'Offerta. Da ultimo, le analisi valutative sono riferite alle informazioni e alle condizioni di mercato conosciute e valutabili alla data di effettuazione delle stesse.

Ferme restando le considerazioni, ipotesi e limiti descritti, vengono sintetizzati nella tabella sottostante i risultati ottenuti per effetto dell'applicazione dei diversi metodi di valutazione sopra indicati ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio.

Metodologia	Rapporto di Cambio Minimo	Rapporto di Cambio Massimo
Dividend Discount Model	1,248x	1,739x
Analisi dei multipli di borsa	1,352x	1,991x
Analisi di regressione	1,381x	1,992x
Rapporto di Cambio	1,45x	

Alla luce delle considerazioni sopra riportate e tenuto conto delle risultanze ottenute dall'applicazione delle diverse metodologie valutative adottate, nonché delle conclusioni raggiunte dagli Advisor Finanziari nell'ambito delle rispettive *fairness opinion*, in data 5 novembre 2025 il Consiglio di Amministrazione di BPSO ha approvato il seguente Rapporto di Cambio: n. 1,45 azioni ordinarie BPER, aventi godimento regolare, per ogni azione ordinaria di BPSO.

Il Rapporto di Cambio non è soggetto ad aggiustamenti o conguagli in denaro. Per una descrizione delle modalità di assegnazione delle azioni BPER in concambio si rinvia al seguente Paragrafo 4 della Relazione Illustrativa.

4.5 Difficoltà e limiti riscontrati nella valutazione del Rapporto di Cambio

Ciascuna delle metodologie di valutazione prescelte, seppur normalmente riconosciute e utilizzate nella prassi valutativa sia italiana sia internazionale, presenta delle limitazioni intrinseche e specifiche. In particolare, si segnala che i principali limiti e criticità della valutazione sono relative:

- alla necessità di assumere a riferimento dati di natura previsionale contenuti nei piani industriali di BPSO e di BPER e conseguentemente di tener conto dei profili di incertezza che tali dati per loro natura comportano;
- all'assenza di previsioni finanziarie per BPER che riflettano l'attuale perimetro di consolidamento e quindi includano gli impatti economico-patrimoniali per BPER derivanti dall'acquisizione da parte di BPER dell'80,7% del capitale sociale di BPSO a seguito del completamento dell'Offerta;
- al fatto che una percentuale significativa dei risultati derivanti dall'applicazione della metodologia DDM è rappresentata dal *terminal value*, che è altamente sensibile alle assunzioni adottate per le variabili fondamentali quali il tasso di crescita perpetua e la redditività normalizzata, che sono per loro natura soggettive ed aleatorie;
- alla circostanza che il numero di banche comparabili è limitato e il loro modello di business, il portafoglio prodotti, le dimensioni e l'esposizione geografica differiscono da quelli di BPSO e BPER;
- al contesto geopolitico e alla conflittualità nel commercio internazionale che generano addizionali incertezze economiche che possono incidere significativamente sulla volatilità dei prezzi di mercato delle azioni e di altri parametri finanziari.

5. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E DATA DI GODIMENTO DELLE STESSE

La Fusione verrà attuata mediante le seguenti operazioni: (i) annullamento delle azioni proprie detenute da BPSO alla Data di Efficacia della Fusione (come *infra* definita); (ii) annullamento delle azioni della Società Incorporanda di proprietà della Società Incorporante alla data di perfezionamento della Fusione; (iii) annullamento delle restanti azioni ordinarie della Società Incorporanda e assegnazione in concambio di azioni ordinarie della Società Incorporante in base al Rapporto di Cambio.

Conseguentemente, la Società Incorporante procederà all'emissione di massime n. 126.936.336 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, con aumento del capitale sociale per massimi Euro 190.912.249.

Le azioni ordinarie di nuova emissione della Società Incorporante assegnate in concambio saranno quotate sull'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al pari delle azioni ordinarie BPER già in circolazione, nonché sottoposte al regime di dematerializzazione, e gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti TUF.

Si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti della Società Incorporanda un servizio per consentire di arrotondare all'unità immediatamente inferiore o superiore il numero di azioni spettanti in applicazione del Rapporto di Cambio, senza aggravio di spese, bolli o commissioni. In alternativa potranno essere attivate modalità diverse per assicurare la complessiva quadratura dell'operazione.

Le operazioni di concambio saranno effettuate per il tramite di intermediari autorizzati, senza alcun onere, spesa o commissione a carico degli azionisti di BPSO.

Fermo restando quanto indicato al successivo Paragrafo 5.1 della Relazione Illustrativa, le azioni ordinarie di BPER destinate al concambio saranno messe a disposizione degli aventi diritto, secondo le forme proprie della gestione accentrata delle azioni da parte di Monte Titoli S.p.A.

in regime di dematerializzazione, a partire dalla data di efficacia della Fusione, ove si tratti di giorno di borsa aperta, o dal primo giorno di borsa aperta successivo.

5.1 Informazioni importanti per gli azionisti statunitensi in merito alla idoneità a ricevere informazioni

Gli azionisti di BPSO residenti o situati negli Stati Uniti o altrimenti soggetti alle leggi sugli strumenti finanziari degli Stati Uniti (gli **"Azionisti Statunitensi"**) nonché qualsiasi persona che abbia un obbligo contrattuale o legale di trasmettere il presente documento agli azionisti di BPSO, compresi gli intermediari depositari autorizzati a prestare servizi finanziari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (gli **"Intermediari Depositari"**), sono tenuti a leggere questa sezione. Con la ricezione del presente documento, si riterrà che ogni Azionista Statunitense abbia letto il presente documento, incluso il presente Paragrafo 5.1 nella sua interezza, e abbia compreso le pertinenti restrizioni qui indicate.

Le azioni di nuova emissione di BPER nell'ambito della Fusione non saranno registrate ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933 e successive modifiche (il **"Securities Act"**) e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti o agli Azionisti Statunitensi, salvo nel caso in cui sia disponibile un'esenzione dagli obblighi di registrazione previsti dal *Securities Act*. Di conseguenza, gli Azionisti Statunitensi non hanno diritto di ricevere le azioni di BPER di nuova emissione nell'ambito della Fusione, a meno che non rientrino nella esenzione prevista nel presente Paragrafo 5.1.

Con riferimento agli Azionisti Statunitensi, le Società Partecipanti alla Fusione hanno strutturato l'emissione di azioni ordinarie di BPER per gli azionisti di BPSO in relazione alla Fusione (le **"Nuove Azioni"**) come segue:

- (a) per gli Azionisti Statunitensi che si qualificano come *"qualified institutional buyers"* (gli **"Azionisti Qualificati"**) (come definiti nella *Rule 144A* ai sensi del *Securities Act*) e che attestano alle Società Partecipanti alla Fusione tale *status* nella forma resa disponibile sul sito *internet* di BPSO, entro i termini e nelle modalità qui previste (la **"Dichiarazione dello Status di Qualificato"**), l'emissione delle Nuove Azioni nella Fusione costituirà una esenzione mediante *private placement* rispetto alla *registration* prevista dal *Securities Act*;
- (b) per gli Azionisti Statunitensi che non si qualificano come Azionisti Qualificati (gli **"Azionisti non Qualificati"**), le Società Partecipanti alla Fusione istituiranno un meccanismo di *"vendor placement"*, per cui le Nuove Azioni che altrimenti dovrebbero essere assegnate a tali azionisti, ma che non possono invece essere emesse a loro favore senza previa registrazione ai sensi del *Securities Act* in ragione del loro status di investitori non qualificati, saranno emesse a favore di un terzo venditore per loro conto, il quale provvederà ad alienarle sul mercato e a trasferire i relativi proventi agli Azionisti non Qualificati in proporzione alle Nuove Azioni che questi avrebbero altrimenti ricevuto.

Restrizioni al trasferimento negli Stati Uniti

La presente Relazione Illustrativa non deve essere interpretata come un'offerta, una vendita o una sollecitazione ad acquistare o altrimenti acquisire le Nuove Azioni in qualsiasi giurisdizione in cui ciò sia illegale. Le Nuove Azioni non sono state e non saranno registrate ai sensi del *Securities Act* né presso le autorità di qualsiasi stato o giurisdizione degli Stati Uniti e non

possono essere offerte, vendute, o altrimenti trasferite se non in virtù di un'esenzione o di un'operazione non soggetta agli obblighi di registrazione del *Securities Act*.

Agli Azionisti Qualificati sarà richiesto di prendere atto che le Nuove Azioni costituiscono "restricted securities", come definite nella *Rule 144* del *Securities Act*, e, salvo che una dichiarazione di registrazione sia depositata ai sensi del *Securities Act*, esse possono essere offerte, rivendute, o altrimenti trasferite solo: (i) a BPER; (ii) al di fuori degli Stati Uniti in un'operazione *offshore* in conformità con la *Regulation S* ai sensi del *Securities Act*; o (iii) negli Stati Uniti solo ai "qualified institutional buyers" come definiti nella *Rule 144A* del *Securities Act* o in base ad altra esenzione dall'obbligo di registrazione; e, in ogni caso, in conformità alle leggi sulle azioni applicabili di qualsiasi Stato degli Stati Uniti o di qualsiasi altra giurisdizione applicabile.

Dichiarazione dello Status di Qualificato

Gli Azionisti Statunitensi riceveranno le Nuove Azioni solo se il titolare sarà riconosciuto dalle Società Partecipanti alla Fusione come Azionista Qualificato mediante attestazione di ciascuna delle Società Partecipanti alla Fusione che esso è un "qualified institutional buyer" alla data di efficacia della Fusione (la "Record Date"). Ciascun azionista di BPSO che, in base ai registri di BPSO, sia un Azionista Statunitense alla Record Date sarà ritenuto essere un Azionista non Qualificato e non riceverà le Nuove Azioni a meno che questi confermino il loro status qualificato ai sensi delle procedure qui descritte.

Al fine di fornire agli Azionisti Statunitensi l'opportunità di confermare la loro idoneità a ricevere le Nuove Azioni, BPSO farà sì che a ciascun Azionista Statunitense venga consegnato un modulo di Dichiarazione dello Status di Qualificato, che sarà altresì reso disponibile sul sito internet di BPSO nella sezione dedicata alla Fusione. Ogni Azionista Statunitense che desideri ricevere le Nuove Azioni sarà tenuto a consegnare una Dichiarazione dello Status di Qualificato compilata secondo le modalità ed entro il termine che saranno resi noti agli azionisti di BPSO una volta fissata la Record Date (il "Termine di Ammissibilità").

Le generalità e i recapiti del c.d. *information agent* incaricato di ricevere, per conto delle Società Partecipanti alla Fusione, le Dichiarazioni dello Status di Qualificato compilate (l'"**Information Agent**"), nonché le istruzioni per la trasmissione elettronica delle Dichiarazioni dello Status di Qualificato compilate, saranno comunicate agli azionisti di BPSO mediante un successivo comunicato stampa. Una copia della Dichiarazione dello Status di Qualificato compilata dovrà essere consegnata anche all'eventuale Intermediario Depositario di tale azionista.

Gli Intermediari Depositari non potranno assistere gli Azionisti Statunitensi nel ricevere le Nuove Azioni salvo secondo le modalità di seguito indicate in "Vendita di azioni e diritti a favore degli Azionisti non Qualificati" o nella misura in cui sia stata presentata una Dichiarazione dello Status di Qualificato ai sensi del paragrafo precedente. Gli Intermediari Depositari che detengono azioni BPSO per conto di uno o più azionisti che ricevono un modulo di Dichiarazione dello Status di Qualificato sono tenuti a compilare e presentare tale Dichiarazione dello Status di Qualificato per conto di ciascuno di tali azionisti. Qualsiasi dichiarazione incompleta o non conforme ai requisiti di cui sopra sarà considerata nulla e darà luogo alla vendita delle corrispondenti azioni secondo le modalità previste per la vendita delle azioni degli Azionisti non Qualificati.

Sulla base delle informazioni fornite nella Dichiarazione dello Status di Qualificato compilata e di ogni altra informazione richiesta, le Società Partecipanti alla Fusione determineranno, a loro esclusiva discrezione, se tale azionista costituisce un Azionista Qualificato e sia idoneo a ricevere le Nuove Azioni.

Ogni Azionista Statunitense di BPSO o qualsiasi soggetto che detenga azioni di BPSO per conto di un azionista effettivo residente o situato in o avente sede ufficiale all'interno degli Stati Uniti e che non consegni una Dichiarazione dello Status di Qualificato completa entro il Termine di Ammissibilità assieme a qualsiasi altra informazione richiesta dalle Società Partecipanti alla Fusione sarà pertanto considerato Azionista non Qualificato.

Vendita di azioni e diritti a favore degli Azionisti non Qualificati

Poiché BPER non emetterà le Nuove Azioni agli Azionisti non Qualificati in connessione alla Fusione, le Società Partecipanti alla Fusione hanno preso accordi per far sì che le Nuove Azioni (le "Azioni non Qualificate") siano emesse agli Intermediari Depositari, a beneficio degli Azionisti non Qualificati, e siano immediatamente trasferite a un agente venditore (l'"Agente Venditore") per la vendita sul mercato, a seguito del ricevimento delle Azioni non Qualificate. L'Agente Venditore sarà nominato a tempo debito e confermato agli azionisti di BPSO all'atto della nomina mediante apposito comunicato stampa. Gli eventuali proventi netti di tale vendita saranno distribuiti agli Azionisti non Qualificati in conformità ai loro diritti in base al Rapporto di Cambio e saranno divisi per il numero delle Nuove Azioni vendute e pagati non appena ragionevolmente praticabile - nel rispetto dei termini che verranno resi noti al mercato nelle forme di legge - a ogni Azionista non Qualificato per conto del quale sono state vendute tali Azioni non Qualificate, dedotte qualsiasi ritenuta alla fonte o altre imposte applicabili. Eventuali commissioni di intermediazione sostenute dall'Agente Venditore saranno a carico di BPER. Nell'effettuare la vendita delle Azioni non Qualificate, BPSO, BPER, l'Information Agent e l'Agente Venditore agiranno sulla base della massima diligenza possibile. BPSO, BPER, l'Information Agent e l'Agente Venditore non incorreranno in, né accetteranno, alcuna responsabilità derivante dal prezzo ottenuto dalla vendita o dai termini o dalle modalità di vendita delle Azioni non Qualificate o all'impossibilità di vendere tali azioni.

La vendita delle azioni avverrà secondo le normali dinamiche e condizioni di mercato e del relativo andamento verrà fornita adeguata *disclosure* al mercato secondo le modalità di legge.

Considerazioni di carattere fiscale

Nel caso in cui i proventi distribuiti a un Azionista non Qualificato superino o siano inferiori al valore attribuito a tali Azioni non Qualificate nel momento in cui un Azionista non Qualificato ha acquisito le Azioni non Qualificate, tale azionista può realizzare un utile o una perdita sulle Azioni non Qualificate. Gli Azionisti non Qualificati dovrebbero essere consapevoli che l'emissione o la vendita delle Azioni non Qualificate e l'eventuale pagamento dei relativi proventi netti possono essere soggetti a tassazione ai fini dell'imposta sul reddito federale degli Stati Uniti e possono anche avere, nel paese in cui risiedono, conseguenze fiscali non descritte nella presente Relazione Illustrativa. Tali azionisti dovranno consultare i propri consulenti legali, finanziari, fiscali o altri professionisti in merito alle specifiche conseguenze fiscali derivanti dall'emissione e vendita delle Azioni non Qualificate e dal pagamento dei proventi netti, qualora ottenuti.

6. DATA DI DECORRENZA DELLA FUSIONE E DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANDA AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Subordinatamente all'avveramento delle (o alla rinuncia, a seconda del caso, alle) condizioni sospensive di cui al Paragrafo 2.2 della Relazione Illustrativa, la Fusione produrrà effetti civilistici dalla data indicata nell'atto di Fusione (la "**Data di Efficacia della Fusione**").

A partire dalla Data di Efficacia della Fusione, la Società Incorporante subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio, attività e passività, della Società Incorporanda e in tutte le ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e doveri di qualsiasi natura facenti capo alle medesime, in conformità a quanto previsto dall'art. 2504-bis, comma 1, cod. civ.

Ai fini contabili, le operazioni effettuate dalla Società Incorporanda saranno imputate nel bilancio della Società Incorporante a partire dal 1° gennaio dell'esercizio in cui si verificheranno gli effetti civilistici della Fusione. Dalla stessa data decorreranno anche gli effetti fiscali.

7. PROFILI TRIBUTARI

Imposte dirette

Con riferimento alle imposte dirette, le conseguenze di carattere tributario dell'operazione di fusione sono disciplinate dall'art. 172 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (nel seguito anche "**TUIR**"). Secondo tale disposizione l'operazione di fusione è fiscalmente neutra e non costituisce realizzo o distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni delle società partecipanti alla medesima, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento.

Le eventuali differenze di fusione che dovessero emergere in esito alla fusione, non concorrono a formare reddito imponibile, essendo la specifica operazione non rilevante ai fini dell'imposizione sui redditi e dell'IRAP. Correlativamente i maggiori valori che, in ragione della fusione, dovessero essere imputati agli elementi patrimoniali provenienti dalla società incorporata non saranno imponibili nei confronti della società incorporante; per l'effetto, tuttavia, i beni ricevuti dalla società incorporante saranno valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi in capo alla società incorporata. Tuttavia, il combinato disposto del comma 10-bis dell'art. 172 e del comma 2-ter dell'art. 176 del TUIR consente, a fronte (i) dell'esercizio di specifica opzione e (ii) del pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e del pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (a cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni), il riconoscimento fiscale dei maggiori valori che la società incorporante, all'esito della fusione, dovesse attribuire nel proprio bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali ed immateriali. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione. L'importo dell'imposta sostitutiva deve essere versato in un'unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione.

In caso di realizzo dei beni anteriormente al terzo periodo d'imposta successivo a quello dell'avvenuto esercizio dell'opzione, il costo fiscale dei beni oggetto di rivalutazione è ridotto dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è corrispondentemente scomputata dalle relative imposte.

Ai sensi del comma 5 del citato art. 172 del TUIR, le riserve in sospensione di imposta iscritte nell'ultimo bilancio della società incorporata concorrono a formare il reddito della società incorporante se e nella misura in cui non siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente utilizzando l'eventuale avanzo da fusione. Tale disposizione non si applica per le riserve tassabili solo in caso di distribuzione (cosiddette riserve assoggettate a regime di sospensione moderato), le quali devono essere ricostituite nel patrimonio della società incorporante solo se vi sia avanzo di fusione o un aumento di capitale sociale per un ammontare superiore al capitale complessivo delle società partecipanti alla fusione, al netto delle quote del capitale di ciascuna di esse già possedute dalla stessa o da altre. In questo caso, le riserve concorrono a formare il reddito della società incorporante solo in caso di successiva distribuzione dell'avanzo o di riduzione del capitale per esuberanza.

Ai sensi del comma 7 e seguenti del citato art. 172 del TUIR le perdite fiscali delle società che partecipano alla fusione (al pari dell'eccedenza degli interessi passivi indeducibili di cui all'art. 96 del TUIR ed alla cosiddetta eccedenza ACE), compresa la società incorporante, possono essere riportate in diminuzione del reddito della società incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede il valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite (o le altre grandezze fiscali summenzionate); tale valore, determinato alla data di efficacia della fusione, deve risultare da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla società. Il valore economico del patrimonio netto è ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia della fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis cod. civ.. In assenza della relazione giurata di stima, il riporto delle perdite (e delle altre citate grandezze fiscali) è consentito nei limiti del valore del rispettivo patrimonio netto contabile quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater cod. civ., senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa.

In ogni caso la possibilità di riporto in diminuzione delle perdite fiscali (e delle altre grandezze) da parte della società incorporante è subordinata alle condizioni che dal conto economico della società di riferimento (vale a dire quella che riporta le perdite) relativo:

a) all'esercizio precedente a quello nel corso del quale la fusione ha efficacia ai sensi dell'art. 2504-bis cod. civ. risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'art. 2425 cod. civ., superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le componenti di conto economico corrispondenti;

b) all'intervallo di tempo che intercorre tra l'inizio dell'esercizio nel corso del quale la fusione ha efficacia ai sensi dell'art. 2504-bis cod. civ. e la data antecedente a quella di efficacia della fusione, redatto in osservanza dei principi contabili applicati ai fini della redazione del bilancio di esercizio, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'art. 2425 cod. civ., ragguagliato ad anno, superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le componenti di conto economico corrispondenti.

Per i soci, il concambio delle partecipazioni detenute nella società incorporata non costituisce atto realizzativo dei titoli, rappresentando, piuttosto, una mera sostituzione degli stessi (che

verranno annullati per effetto della fusione) con i titoli della società incorporata. In altri termini, indipendentemente dall'emersione di un eventuale plusvalore commisurato alla differenza tra il valore di costo delle azioni sostituite ed il valore corrente di quelle ricevute, il concambio non assume rilevanza reddituale in capo ai soci. Laddove dovesse essere previsto un conguaglio pecuniario in favore dei soci della società incorporata l'operazione avrà una parziale rilevanza reddituale nei confronti di questi ultimi.

Imposte indirette

Ai fini delle imposte indirette, la fusione costituisce un'operazione esclusa dall'ambito applicativo dell'IVA, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lettera f), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 683. Secondo tale norma, infatti, non sono considerate cessioni rilevanti ai fini IVA i passaggi di beni in dipendenza di fusioni di società.

Per quanto concerne l'imposta di registro, l'atto di fusione, ai sensi dell'art. 4, lettera b), della Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, è soggetto ad imposta fissa nella misura di Euro 200,00.

8. SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE

8.1 Composizione dell'azionariato rilevante della Società Incorporante post-Fusione

Assumendo che l'attuale assetto proprietario della Società Incorporante e della Società Incorporanda rimanga invariato tra la data della Relazione Illustrativa e la Data di Efficacia della Fusione, fermo restando il Rapporto di Cambio, ad esito della Fusione l'assetto del capitale sociale di BPER sarà il seguente:

Azionista	Percentuale di partecipazione al capitale sociale
<i>Unipol Assicurazioni S.p.A.</i>	18,7%
<i>Fondazione di Sardegna</i>	7,0%
<i>JP Morgan Chase & Co</i>	4,44%
<i>Flottante</i>	69,9%

Alla data della Relazione Illustrativa, non vi è alcuna persona fisica o giuridica che eserciti il controllo su BPER ai sensi degli artt. 2359 cod. civ. e 93 TUF.

Si precisa, inoltre, che le percentuali sopra indicate si riferiscono esclusivamente alla diluizione della partecipazione degli azionisti di BPER in quanto tali. Pertanto, le percentuali di diluizione sono calcolate prescindendo da qualsiasi effetto derivante dall'eventuale emissione di azioni BPER, nel contesto della Fusione, a favore di azionisti di BPSO che siano al contempo anche azionisti di BPER.

9. MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE IN OCCASIONE DELLA FUSIONE

Lo statuto di BPER non subirà modificazioni per effetto della Fusione, fatto salvo per quanto riguarda l'art. 5, il quale sarà modificato per riflettere l'aumento di capitale sociale di BPER a servizio del Rapporto di Cambio.

Di seguito è riportato, ai sensi dello schema n. 3 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, il testo dello statuto attualmente vigente di BPER posto a confronto con quello dello statuto di BPER a seguito delle modifiche che verranno eventualmente approvate dall'Assemblea degli azionisti della Società Incorporante, in parte straordinaria:

Testo vigente	Testo modificato
CAPITALE, SOCI ED AZIONI <i>Articolo 5</i>	CAPITALE, SOCI ED AZIONI <i>Articolo 5</i>
1. Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 2.953.571.914,57 ed è rappresentato da 1.964.386.302 azioni ordinarie nominative, prive di valore nominale.	1. Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 2.953.571.914,57 [●] ed è rappresentato da 1.964.386.302 [●] azioni ordinarie nominative, prive di valore nominale.
2. Se una azione diviene di proprietà di più persone, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.	Invariato
3. Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, la Società ha la facoltà, con delibera dell'Assemblea straordinaria, di emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, determinandone il contenuto, e strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi.	Invariato
4. Tutte le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono uguali diritti.	Invariato
5. Il Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'11 luglio 2019, in forza della delega ad esso attribuita dall'Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2019, ha deliberato di emettere un prestito obbligazionario convertibile Additional Tier 1, per un importo complessivo di nominali Euro 150.000.000, da offrire integralmente in sottoscrizione a Fondazione di Sardegna, e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, ad un prezzo di sottoscrizione sopra la pari determinato in complessivi Euro 180.000.000, e conseguentemente di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via	Invariato

scindibile, per un importo complessivo di massimi Euro 150.000.000, comprensivo di sovrapprezzo di Euro 42.857.142, a servizio esclusivo ed irrevocabile della conversione di tale prestito obbligazionario Additional Tier 1 mediante emissione di massime n.35.714.286 azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione. In data 19 aprile 2024, l'Assemblea straordinaria ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di integrare, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, l'aumento del capitale sociale già deliberato dal Consiglio medesimo in data 11 luglio 2019, mediante l'emissione, in una o più volte, entro la data di scadenza del periodo di conversione prevista dal Regolamento del predetto prestito obbligazionario, di ulteriori massime n. 30.000.000 di azioni ordinarie della Società a servizio esclusivo ed irrevocabile del medesimo prestito obbligazionario Additional Tier 1, in ragione dell'aggiustamento del relativo prezzo di conversione.	
6. L'Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019 ha attribuito al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, e/o dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, il capitale sociale per un importo complessivo massimo di Euro 13.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo da determinarsi ai sensi dell'art. 2441 comma 6 del Codice Civile, mediante emissione di un numero massimo di 2.500.000 azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale espresso, il cui valore di emissione potrà anche essere inferiore alla parità contabile esistente alla data della relativa emissione, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie	Invariato



della Società in circolazione alla data di emissione.	
---	--

Il testo completo dello statuto di BPER così modificato, che avrà efficacia alla data di perfezionamento della Fusione, è riportato quale Allegato B della Relazione Illustrativa.

10. EFFETTI DELLA FUSIONE SUI PATTI PARASOCIALI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 122 DEL TUF

Alla data della Relazione Illustrativa, sulla base delle informazioni rese note ai sensi dell'art. 122 del TUF, non si è a conoscenza di accordi di natura parasociale aventi a oggetto le azioni di BPSO.

11. VALUTAZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO SULLA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO

Agli azionisti di BPSO non spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437-quinquies cod. civ., in quanto ad esito della Fusione riceveranno in concambio azioni ordinarie di BPER di nuova emissione che saranno quotate sull'Euronext Milan al pari delle azioni ordinarie BPSO in circolazione al momento della loro emissione.

Si precisa altresì che non ricorre alcuna delle fattispecie di recesso previste dagli artt. 2437 e ss. cod. civ. e/o da altre disposizioni di legge in conseguenza della Fusione.

12. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto in precedenza esposto, il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea straordinaria degli azionisti di BPSO ad approvare la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea degli azionisti di Banca Popolare di Sondrio S.p.A. ("BPSO" o la "Banca");

- visto il progetto di fusione per incorporazione di BPSO in BPER, approvato dal Consiglio di Amministrazione di BPER e di BPSO in data 5 novembre 2025, depositato presso la sede della Banca in data 28 novembre 2025 ai sensi dell'art. 2501-septies cod. civ., iscritto al Registro delle Imprese di Sondrio ai sensi dell'art. 2501-ter cod. civ. in data 5 febbraio 2026, nonché pubblicato sul relativo sito internet;

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione al progetto di fusione sopra richiamato, predisposta ai sensi dell'art. 2501-quinquies cod. civ. e dell'art. 70 del Regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971;

- preso atto delle situazioni patrimoniali di riferimento delle società partecipanti alla fusione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-quater cod. civ., rappresentate: (i) per BPER, dalla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025 approvata dal relativo Consiglio di Amministrazione in data 5 agosto 2025; (ii) per BPSO, dalla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025 approvata dal relativo Consiglio di Amministrazione in data 5 agosto 2025;

- vista la relazione sulla congruità del rapporto di cambio redatta da Forvis Mazars S.p.A., quale esperto comune nominato ai sensi dell'art. 2501-sexies cod. civ. dal Tribunale di Bologna;

- preso atto dell'ulteriore documentazione depositata ai sensi dell'art. 2501-septies cod. civ., nonché dell'informativa resa in Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-quinquies, comma 3, cod. civ.;

- visto il rilascio da parte della Banca Centrale Europea: (i) dell'autorizzazione di cui agli artt. 4 e 9 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e all'art. 57 del D. Lgs. n. 385/93 ("TUB") e delle relative disposizioni di attuazione in relazione alla fusione; (ii) dell'autorizzazione di cui all'art. 56 del TUB e relative disposizioni di attuazione in relazione alle modifiche statutarie derivanti dalla fusione, nonché (iii) dell'autorizzazione di cui agli artt. 26, comma 3, e 28 del Regolamento (UE) n. 575/2013 ("CRR") e relative disposizioni di attuazione, per la classificazione delle azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale come strumenti di CET1;

- dato atto che tali documenti sono stati pubblicati e messi a disposizione secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari;

delibera

- 1) di approvare il progetto di fusione relativo alla fusione per incorporazione di BPSO in BPER, già approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione, nei termini ed alle condizioni ivi previste, ed in particolare di approvare, tra l'altro, un rapporto di cambio fissato in n. 1,45 azioni ordinarie di BPER per ogni azione ordinaria di BPSO;
- 2) di dare atto (i) che gli effetti civilistici della fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, cod. civ., decorreranno dalla data indicata nell'atto di fusione, e (ii) che ai fini contabili le operazioni della società incorporanda saranno imputate nel bilancio della società incorporante a partire dal 1° gennaio dell'esercizio in cui si verificheranno gli effetti civilistici della fusione e che dalla stessa data decorreranno anche gli effetti fiscali;
- 3) di dare atto che, con decorrenza dalla data di efficacia della fusione, BPER subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio, attività e passività, di BPSO e in tutte le ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e doveri di qualsiasi natura facenti capo alla medesima, in conformità a quanto previsto dall'art. 2504-bis, comma 1, cod. civ.;
- 4) di dare infine atto che il perfezionamento e l'efficacia della fusione sono subordinati all'accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione del verificarsi dei presupposti di legge e dell'avveramento (o rinuncia, ove consentito) di ciascuna delle condizioni sospensive previste nel progetto di fusione;
- 5) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e anche per mezzo di speciali procuratori, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per dare esecuzione alle deliberazioni di cui sopra, e quindi, inter alia: (i) di adempiere a ogni formalità richiesta affinché la deliberazione assembleare sia iscritta nel Registro delle Imprese di Sondrio con facoltà - in particolare - di apportare alla medesima deliberazione le eventuali modificazioni, soppressioni e aggiunte non sostanziali che fossero richieste dalle competenti Autorità o ai fini dell'iscrizione, (ii) di stipulare e sottoscrivere, anche a mezzo di speciali procuratori, osservate le norme di legge e regolamentari, l'atto di fusione, stabilendone condizioni, modalità e clausole, determinando in essi la decorrenza degli effetti nei limiti consentiti dalla legge e in conformità al progetto di fusione, stipulare eventuali atti integrativi e/o rettificativi che dovessero essere necessari od opportuni ai fini dell'esecuzione della presente delibera di fusione, fissando clausole, termini e modalità, e compiere tutto quanto necessario o anche solo opportuno per il buon fine dell'operazione, nonché (iii) di provvedere a tutti gli

adempimenti di carattere pubblicitario connessi all'atto di fusione e a porre in essere ogni altro atto e/o attività necessaria o utile ai fini dell'esecuzione della fusione".

*** **

Sondrio, 9 febbraio 2026

Banca Popolare di Sondrio S.p.A.

Il Presidente

Andrea Casini

Allegato A Progetto di Fusione

Allegato B Statuto di BPER che entrerà in vigore alla data di efficacia della Fusione

*** **

Il presente documento non può essere divulgato, pubblicato, rilasciato o distribuito, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, in alcuna giurisdizione in cui la distribuzione di tali informazioni costituirebbe una violazione della legge o regolamenti applicabili in tali giurisdizioni.

Questo documento non costituisce né intende costituire un'offerta, una vendita o una sollecitazione ad acquistare o comunque ad acquisire titoli negli Stati Uniti d'America. Le azioni cui si fa riferimento nel presente documento non sono, e non saranno, registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act"), né presso alcuna Autorità di regolamentazione dei mercati finanziari di qualsiasi stato o altra giurisdizione degli Stati Uniti e non possono essere offerte, vendute, rivendute, trasferite, consegnate o distribuite, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti in assenza di registrazione o di un'esenzione applicabile tenuto conto dei requisiti di registrazione del Securities Act e in conformità con le leggi applicabili in materia di titoli di qualsiasi stato o altra giurisdizione degli Stati Uniti. Nessuna delle parti coinvolte nella Fusione intende registrare alcuna parte dei titoli citati nel presente documento negli Stati Uniti o condurre un'offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti.

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI "BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.P.A." IN "BPER BANCA S.P.A."

I Consigli di Amministrazione di BPER Banca S.p.A. (di seguito "**BPER**" o la "**Società Incorporante**") e di Banca Popolare di Sondrio S.p.A. (di seguito "**BP Sondrio**" o la "**Società Incorporanda**" e, unitamente alla Società Incorporante, le "**Società Partecipanti alla Fusione**") hanno predisposto e approvato, ciascuno per la parte di propria competenza, il presente progetto di fusione (il "**Progetto di Fusione**") ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-*ter* del Codice Civile.

PREMESSE

- In data 6 febbraio 2025, BPER ha annunciato al mercato la decisione di promuovere un'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria (l'**"Offerta"**) ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "**TUF**"), nonché del regolamento approvato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971 (il "**Regolamento Emittenti**"), avente ad oggetto la totalità delle azioni emesse da BP Sondrio, ossia, tenuto conto delle variazioni nel frattempo intervenute, n. 451.835.777 azioni di BP Sondrio, rappresentative di circa il 99,66% del capitale sociale di BP Sondrio al 5 giugno 2025 (i.e. la data di pubblicazione del Documento di Offerta, come *infra* definito: la "**Data del Documento di Offerta**"), ciascuna priva di valore nominale espresso e con godimento regolare, quotata sul mercato regolamentato Euronext Milan, – comprensive delle azioni proprie direttamente o indirettamente detenute, di volta in volta, da BP Sondrio che, alla Data del Documento di Offerta, ammontavano a n. 3.591.791 azioni proprie, pari a circa lo 0,79% del relativo capitale sociale – tenuto conto delle n. 1.550.000 azioni di BP Sondrio, pari a circa lo 0,34% del capitale sociale di BP Sondrio, acquisite direttamente da BPER in data 7 aprile 2025 e detenute alla Data del Documento di Offerta.
- L'Offerta è stata promossa per un corrispettivo pari a n. 1.450 azioni di BPER di nuova emissione in esecuzione dell'aumento di capitale sociale a pagamento di BPER al servizio dell'Offerta, in via scindibile e anche in più *tranches*, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2025 nell'esercizio della delega allo stesso attribuita dall'Assemblea straordinaria dei soci di BPER in data 18 aprile 2025 ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (il "**Corrispettivo**").
- In data 3 luglio 2025, BPER ha annunciato al mercato l'aumento del corrispettivo dell'Offerta e, quindi, di riconoscere, per ciascuna azione di BP Sondrio portata in adesione all'Offerta, un corrispettivo unitario, non soggetto ad aggiustamenti (fatto salvo quanto indicato nel Documento di Offerta, come *infra* definito), rappresentato dalla componente in azioni del Corrispettivo e da una componente aggiuntiva in denaro pari a Euro 1,00.

- In data 11 luglio 2025, si è concluso il periodo di adesione all'Offerta, avviato in data 16 giugno 2025, ad esito del quale, in data 18 luglio 2025, BPER è venuta a detenere complessivamente – tenuto conto delle (i) n. 263.633.476 azioni di BP Sondrio portate in adesione all'Offerta, e (ii) n. 1.550.000 azioni di BP Sondrio, pari allo 0,34% del relativo capitale sociale, detenute direttamente da BPER – n. 265.183.476 azioni di BP Sondrio, rappresentative di circa il 58,49% del relativo capitale sociale, come indicato nel comunicato sui risultati definitivi dell'Offerta pubblicato in data 15 luglio 2025.
- Sempre in data 15 luglio 2025, BPER ha annunciato al mercato che, sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta poc'anzi menzionati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis, comma 1, lett. a) del Regolamento Emittenti, avrebbe avuto luogo la riapertura dei termini dell'Offerta.
- In data 25 luglio 2025, si è concluso il periodo di riapertura dei termini dell'Offerta, previsto per le sedute del 21 luglio, 22 luglio, 23 luglio, 24 luglio e 25 luglio 2025, ad esito del quale, in data 1° agosto 2025, BPER è venuta a detenere complessivamente – tenuto conto delle (i) n. 263.633.476 azioni di BP Sondrio, pari a circa il 58,15% del capitale sociale di BP Sondrio portate in adesione all'Offerta nel corso del periodo di adesione, (ii) n. 1.550.000 azioni di BP Sondrio, pari allo 0,34% del relativo capitale sociale, detenute direttamente da BPER, e (iii) n. 100.660.069 azioni di BP Sondrio, pari a circa il 22,20% del relativo capitale sociale, portate in adesione durante il periodo della riapertura dei termini – n. 365.843.545 azioni di BP Sondrio, rappresentative di circa l'80,69% del capitale sociale di BP Sondrio, come indicato nel comunicato sui risultati definitivi della riapertura dei termini dell'Offerta pubblicato in data 28 luglio 2025.
- In considerazione di quanto precede, BP Sondrio è controllata da BPER ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, dell'art. 93 del TUF e dell'art. 23 del D. Lgs. n. 385/93 ("TUB"), ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BPER ai sensi degli artt. 2497 e ss. del Codice Civile.
- In linea con i programmi futuri prospettati da BPER nel relativo documento di offerta approvato da CONSOB con delibera n. 23581 del 4 giugno 2025 e pubblicato in data 5 giugno 2025 (il "**Documento di Offerta**"), nel mese di settembre BPER e BP Sondrio hanno formalmente avviato le attività funzionali alla piena integrazione societaria, da realizzarsi attraverso la fusione per incorporazione di BP Sondrio in BPER (la "**Fusione**"). La Fusione costituisce infatti una leva strategica per accelerare la crescita e massimizzare la creazione di valore per tutti gli *stakeholder* attraverso l'aggregazione con un operatore che ha caratteristiche e tradizioni affini, nonché un *franchise* altamente complementare, idoneo a minimizzare i rischi di esecuzione, come più diffusamente rappresentato nel Documento di Offerta.
- In data 17 ottobre 2025, BPER e BP Sondrio hanno depositato presso il Tribunale di Bologna, ove è istituita la Sezione Specializzata Impresa, l'istanza congiunta per la nomina dell'esperto, avvalendosi della facoltà *ex art. 2501-sexies*, comma 4, del Codice Civile di richiedere al Tribunale del luogo in cui ha sede la società

incorporante la nomina di uno o più esperti comuni, con il compito di predisporre la relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni. Con provvedimento del 27 ottobre 2025, il Tribunale di Bologna ha nominato Forvis Mazars S.p.A. quale esperto comune incaricato di redigere la relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio (come *infra* definito) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-sexies del Codice Civile.

- In virtù della struttura dell'operazione e dei soggetti coinvolti, la Fusione è qualificabile come "operazione con parti correlate di maggiore rilevanza" ai sensi del Regolamento Operazioni con Parti Correlate adottato da CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento OPC"). In proposito, BPER ha deciso in via volontaria di non avvalersi della causa di esenzione prevista per le operazioni con società controllate ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Regolamento OPC.
- In data odierna, i Comitati per le operazioni con parti correlate – rispettivamente di BP Sondrio e BPER – hanno rilasciato, per quanto di rispettiva competenza, un parere motivato favorevole circa la sussistenza dell'interesse di BP Sondrio e di BPER di procedere all'esecuzione della Fusione, nonché un motivato parere sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale dei termini e delle condizioni di cui al Progetto di Fusione.
- Sempre in data odierna, i Consigli di Amministrazione – rispettivamente di BP Sondrio e BPER – a valle del rilascio dei pareri favorevoli dei predetti Comitati, hanno approvato il Progetto di Fusione, conferendo *inter alia* i necessari poteri per convocare le rispettive Assemblee straordinarie ai fini dell'approvazione del Progetto di Fusione.
- La Fusione è sottoposta all'ottenimento delle autorizzazioni regolamentari previste dalla normativa vigente e così, in particolare: (i) dell'autorizzazione di cui agli artt. 4 e 9 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e dell'art. 57 del TUB e delle relative disposizioni di attuazione; (ii) dell'accertamento di cui all'art. 56 del TUB e relative disposizioni di attuazione in relazione alle modifiche statutarie derivanti dalla Fusione, nonché (iii) dell'autorizzazione di cui agli artt. 26, comma 3, e 28 del Regolamento (UE) n. 575/2013 ("CRR") e relative disposizioni di attuazione, per la classificazione delle azioni ordinarie di nuova emissione rinvenienti dall'aumento di capitale come strumenti di CET1 (le "Autorizzazioni alla Fusione").

1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

1.1 Società Incorporante

BPER Banca S.p.A., società con azioni ordinarie quotate sull'Euronext Milan, sede legale in Modena, Via San Carlo, 8/20, capitale sociale Euro 2.953.383.946,57 interamente versato, suddiviso in n. 1.964.323.646 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena: 01153230360, appartenente al "Gruppo IVA BPER Banca S.p.A." partita IVA n. 03830780361, iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932 e Capogruppo del Gruppo

bancario BPER Banca S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5387.6, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

1.2 Società Incorporanda

Banca Popolare di Sondrio S.p.A., con sede legale in Sondrio, Piazza Garibaldi n. 16, capitale sociale Euro 1.360.157.331 interamente versato, suddiviso in n. 453.385.777 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale quotate sull'Euronext Milan, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Sondrio e codice fiscale 00053810149, iscritta all'Albo delle Banche n. 842 – ABI 05696, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BPER e appartenente all'omonimo Gruppo bancario, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

2. STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE ED EVENTUALI MODIFICHE DERIVANTI DALLA FUSIONE

A seguito della Fusione, la Società Incorporante aumenterà il proprio capitale sociale per massimi Euro 190.912.249, mediante emissione di massime n. 126.936.336 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, in applicazione del Rapporto di Cambio (come *infra* definito) e delle modalità di assegnazione delle azioni di cui al successivo Paragrafo 4 del Progetto di Fusione.

Pertanto, per effetto della Fusione, lo statuto di BPER sarà modificato limitatamente all'art. 5 ("Capitale, soci ed azioni") per riflettere l'aumento di capitale sociale di BPER a servizio del Rapporto di Cambio (come *infra* definito).

Il testo completo dello statuto della Società Incorporante che entrerà in vigore alla data di efficacia della Fusione viene riportato in allegato al Progetto di Fusione *sub* "A".

3. RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI ED EVENTUALE CONGUAGLIO IN DENARO

Il rapporto di cambio è stato determinato dai Consigli di Amministrazione di BPER e BP Sondrio in n. 1,45 azioni ordinarie BPER, aventi godimento regolare, per ogni azione ordinaria di BP Sondrio (il "Rapporto di Cambio").

Il Rapporto di Cambio non è soggetto ad aggiustamenti o conguagli in denaro.

La Fusione verrà deliberata utilizzando quali situazioni patrimoniali di riferimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-*quater*, comma 2, del Codice Civile: (i) per BPER, la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025, approvata dal relativo Consiglio di Amministrazione in data 5 agosto 2025; (ii) per BP Sondrio, la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025, approvata dal relativo Consiglio di Amministrazione in data 5 agosto 2025.

Detti documenti sono stati messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

I criteri di determinazione e le ragioni che giustificano il Rapporto di Cambio saranno illustrate nelle relazioni redatte dai Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione ai sensi dell'art. 2501-*quinqüies* del Codice Civile, che saranno messe a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge e regolamento.

Si rimanda, pertanto, ai predetti documenti per maggiori dettagli in merito alla determinazione del Rapporto di Cambio.

4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Il concambio delle azioni, nel contesto della Fusione, verrà attuato mediante: (i) annullamento delle azioni proprie detenute da BP Sondrio alla Data di Efficacia della Fusione (come *infra* definita); (ii) annullamento delle azioni della Società Incorporanda di proprietà della Società Incorporante alla data di perfezionamento della Fusione; (iii) annullamento delle restanti azioni ordinarie della Società Incorporanda e assegnazione in concambio di azioni ordinarie della Società Incorporante in base al Rapporto di Cambio.

Conseguentemente, la Società Incorporante procederà all'emissione di massime n. 126.936.336 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, con aumento del capitale sociale per massimi Euro 190.912.249.

Le azioni ordinarie di nuova emissione della Società Incorporante assegnate in concambio saranno quotate sull'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al pari delle azioni ordinarie BPER già in circolazione, nonché sottoposte al regime di dematerializzazione e gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti TUF.

Si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti della Società Incorporanda un servizio per consentire di arrotondare all'unità immediatamente inferiore o superiore il numero di azioni spettanti in applicazione del Rapporto di Cambio, senza aggravio di spese, bolli o commissioni. In alternativa potranno essere attivate modalità diverse per assicurare la complessiva quadratura dell'operazione.

Le operazioni di concambio saranno effettuate per il tramite di intermediari autorizzati, senza alcun onere, spesa o commissione a carico degli azionisti di BP Sondrio.

Le azioni ordinarie di BPER destinate al concambio saranno messe a disposizione degli aventi diritto, secondo le forme proprie della gestione accentrata delle azioni da parte di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, a partire dalla data di efficacia della Fusione, ove si tratti di giorno di borsa aperta, o del primo giorno di borsa aperta successivo. L'emissione di azioni ordinarie BPER a favore dei titolari di azioni ordinarie BP Sondrio che sono domiciliati o residenti negli Stati Uniti nell'ambito della Fusione sarà soggetta a determinati vincoli procedurali volti a garantire la conformità alle leggi statunitensi applicabili in materia di titoli, i cui dettagli saranno descritti in modo più approfondito secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa applicabile.

5. DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Le azioni ordinarie di BPER assegnate in concambio avranno godimento regolare. Pertanto, le azioni ordinarie di BPER di nuova emissione attribuiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni ordinarie BPER già in circolazione alla data di efficacia della Fusione.

6. DATA DI EFFICACIA DELLA FUSIONE

Subordinatamente all'avveramento delle (o alla rinuncia, a seconda del caso, alle) condizioni sospensive di cui al successivo Paragrafo 9, la Fusione produrrà effetti civilistici dalla data indicata nell'atto di Fusione (la "Data di Efficacia della Fusione").

A partire dalla Data di Efficacia della Fusione, la Società Incorporante subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio, attività e passività, della Società Incorporanda e in tutte le ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e doveri di qualsiasi natura facenti capo alla medesima, in conformità a quanto previsto dall'art. 2504-bis, comma 1, del Codice Civile.

Ai fini contabili, le operazioni effettuate dalla Società Incorporanda saranno imputate nel bilancio della Società Incorporante a partire dal 1° gennaio dell'esercizio in cui si verificheranno gli effetti civilistici della Fusione. Dalla stessa data decorreranno anche gli effetti fiscali.

7. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non esistono categorie di soci né possessori di titoli diversi dalle azioni, per i quali sia previsto un trattamento particolare. Di conseguenza, non è previsto un trattamento particolare per alcuna categoria di soci.

8. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEI SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle Società Partecipanti alla Fusione.

9. CONDIZIONI CUI SONO SUBORDINATI IL PERFEZIONAMENTO E L'EFFICACIA DELLA FUSIONE

Il perfezionamento della Fusione è subordinato all'avveramento (o, laddove consentito, alla rinuncia), entro la data di stipula dell'atto di Fusione, delle seguenti condizioni sospensive:

- (i) il rilascio delle Autorizzazioni alla Fusione;
- (ii) l'assenza di qualsivoglia ordine, atto, ingiunzione e/o provvedimento dell'Autorità che impedisca l'esecuzione della Fusione e/o che sia comunque tale da alterare in misura rilevante le valutazioni poste a base della determinazione del Rapporto di Cambio;
- (iii) il rilascio da parte dell'esperto comune nominato ai sensi dell'art. 2501-sexies del Codice Civile di un parere positivo circa la congruità del Rapporto di Cambio;
- (iv) l'approvazione della Fusione da parte delle Assemblee straordinarie delle Società Partecipanti alla Fusione;
- (v) il mancato verificarsi, con riferimento a BPER e/o a BP Sondrio, di un qualsiasi fatto, evento o circostanza occorso tra la data odierna e la data di esecuzione della

Fusione che incida negativamente in modo significativo sui rapporti giuridici, sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e/o sulle prospettive reddituali di una delle Società Partecipanti alla Fusione e/o sia comunque tale da alterare in misura rilevante le valutazioni poste alla base della determinazione del Rapporto di Cambio;
e

- (vi) il completamento delle consultazioni sindacali ai sensi dell'art. 47 della Legge n. 428/1990, come successivamente modificato e integrato, in relazione alla Fusione.

Si precisa che le sole condizioni di cui ai precedenti punti (v) e (vi) possono essere rinunciate da BPER e BP Sondrio mediante previo consenso scritto di entrambe le società.

10. DIRITTO DI RECESSO

Agli azionisti di BP Sondrio non spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437-*quinquies* del Codice Civile, in quanto – come già indicato nel precedente Paragrafo 4 – ad esito della Fusione riceveranno in concambio azioni ordinarie di BPER di nuova emissione che saranno quotate sull'Euronext Milan al pari delle azioni ordinarie BP Sondrio in circolazione al momento della loro emissione.

Si precisa altresì che non ricorre alcuna delle fattispecie di recesso previste dagli artt. 2437 e ss. Codice Civile e/o da altre disposizioni di legge in conseguenza della Fusione.

Il Progetto di Fusione sarà depositato presso la sede sociale delle Società Partecipanti alla Fusione e verrà successivamente depositato – ai fini della relativa iscrizione ai sensi dell'art. 2501-*ter*, comma 3, primo periodo, del Codice Civile – presso il Registro delle Imprese ove hanno sede le Società Partecipanti alla Fusione, previo rilascio da parte della Banca Centrale Europea e della Banca d'Italia delle Autorizzazioni alla Fusione.

La documentazione richiesta dall'art. 2501-*septies* del Codice Civile sarà depositata nei termini e con le modalità previste ai sensi di legge e dei regolamenti applicabili, fatta salva la possibilità di rinuncia da parte degli aventi diritto.

Sono fatte salve le variazioni, integrazioni e/o aggiornamenti (anche numerici) del Progetto di Fusione e dello statuto della Società Incorporante qui allegato *sub* "A", quali richiesti o consentiti dalla normativa, e/o dalle autorità pubbliche, ovvero in sede di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese ovvero apportate dalle Assemblee dei soci che adottano la decisione in ordine alla Fusione, nei limiti di cui all'art. 2502 del Codice Civile.

Modena - Sondrio, 5 novembre 2025

BPER Banca S.p.A.

Banca Popolare di Sondrio S.p.A.

Fabio Cerchiali

Andrea Casini

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Presidente del Consiglio di Amministrazione

BPER:

STATUTO SOCIALE

Statuto aggiornato con le modifiche al capitale sociale conseguenti all'aumento del capitale sociale a servizio del rapporto di cambio nel contesto della fusione per incorporazione di Banca Popolare di Sondrio S.p.A. in BPER Banca S.p.A.

BPER Banca S.p.A. con sede in Milano, via San Carlo, 5/55 - Codice Fiscale e iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. 01183230365 - Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA Partita IVA n. 03030703061 - Capitale sociale Euro 2.993.571.014,51 - Codice ABI 556746 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 55675 - P.O.C. bper@gruppoibper.it - www.bper.it

COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE DELLA SOCIETÀ

Articolo 1

1. La Società è denominata BPER Banca S.p.A., in forma abbreviata "BPER Banca". Nell'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi le parole che compongono la denominazione possono essere combinate fra di loro, anche in maniera diversa. La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o da società nella stessa incorporate.
2. La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto.

Articolo 2

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate.
2. La Società accorda particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse del territorio dove è presente tramite la rete distributiva propria e del Gruppo.
3. La Società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo bancario "BPER Banca S.p.A.", in forma abbreviata "Gruppo BPER Banca", ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Articolo 3

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga.

Articolo 4

1. La Società ha la sede legale in Modena. Previa le autorizzazioni prescritte, può istituire e sopprimere dipendenze ed uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.



CAPITALE, SOCI ED AZIONI

Articolo 5

1. Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro [•] ed è rappresentato da [•] azioni ordinarie nominative, prive di valore nominale.
2. Se una azione diviene di proprietà di più persone, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.
3. Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, la Società ha la facoltà, con delibera dell'Assemblea straordinaria, di emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, determinandone il contenuto, e strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi.
4. Tutte le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono uguali diritti.
5. Il Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'11 luglio 2019, in forza della delega ad esso attribuita dall'Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice

Civile, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2019, ha deliberato di emettere un prestito obbligazionario convertibile Additional Tier 1, per un importo complessivo di nominali Euro 150.000.000, da offrire integralmente in sottoscrizione a Fondazione di Sardegna, e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, ad un prezzo di sottoscrizione sopra la pari determinato in complessivi Euro 180.000.000, e conseguentemente di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, per un importo complessivo di massimi Euro 150.000.000, comprensivo di sovrapprezzo di Euro 42.857.142, a servizio esclusivo ed irrevocabile della conversione di tale prestito obbligazionario Additional Tier 1 mediante emissione di massime n.35.714.286 azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione. In data 19 aprile 2024, l'Assemblea straordinaria ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di Integrare, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, l'aumento del capitale sociale già deliberato dal Consiglio medesimo in data 11 luglio 2019, mediante l'emissione, in una o più volte, entro la data di scadenza del periodo di conversione prevista dal Regolamento del predetto prestito obbligazionario, di ulteriori massime n. 30.000.000 di azioni ordinarie della Società a servizio esclusivo ed irrevocabile del medesimo prestito obbligazionario Additional Tier 1, in ragione dell'aggiustamento del relativo prezzo di conversione.

6. L'Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019 ha attribuito al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, e/o dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, il capitale sociale per un importo complessivo massimo di Euro 13.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo da determinarsi ai sensi dell'art. 2441 comma 6 del Codice Civile, mediante emissione di un numero massimo di 2.500.000 azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale espresso, il cui valore di emissione potrà anche essere inferiore alla parità contabile esistente alla data della relativa emissione, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione.

Articolo 6

1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari autorizzati, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

2. Qualora la medesima richiesta sia effettuata su istanza degli azionisti, si applica quanto previsto dalla normativa vigente, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione dell'istanza, con ripartizione dei costi in parti uguali tra la Società e gli azionisti richiedenti, ove non diversamente stabilito dalla normativa.

Articolo 7

1. Il recesso è ammesso nei soli casi previsti dalla legge, con esclusione dei casi di proroga del termine della durata della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
2. Per il rimborso delle azioni al socio receduto si applicano le disposizioni vigenti.

OPERAZIONI DELLA SOCIETA'

Articolo 8

1. Per il conseguimento dei suoi scopi istituzionali, la Società può direttamente e anche per il tramite di società controllate, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
2. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni, con l'osservanza delle disposizioni di legge.

ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 9

1. L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze determinate dalla legge e dalle disposizioni che seguono, è demandato:
 - a) all'Assemblea dei soci;
 - b) al Consiglio di amministrazione;
 - c) al Presidente del Consiglio di amministrazione;
 - d) al Comitato esecutivo;
 - e) all'Amministratore delegato;
 - f) al Collegio sindacale;
 - g) alla Direzione generale.



ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

1. L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea si tiene nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.
3. L'Assemblea si tiene in unica convocazione. Il Consiglio di amministrazione può tuttavia stabilire di convocare l'Assemblea in prima, in seconda e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, anche in terza convocazione. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.
4. L'Assemblea può essere validamente tenuta, se l'avviso di convocazione lo prevede, anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite l'identificazione dei

soci legittimati a parteciparvi e la possibilità per essi di intervenire nella discussione degli argomenti trattati e di esprimere il voto nelle deliberazioni.

5. L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di amministrazione, mediante avviso di convocazione, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa vigente. Essa è inoltre convocata dal Collegio sindacale, ovvero da almeno 2 (due) Sindaci, nei casi previsti dalla legge.

6. Il Consiglio di amministrazione deve, inoltre, convocare senza ritardo l'Assemblea dei soci, quando ne sia fatta domanda scritta da parte di tanti soci che alla data della richiesta rappresentino, anche congiuntamente, la quota minima di capitale a tal fine richiesta dalla normativa vigente. La richiesta deve essere accompagnata dal deposito delle certificazioni di partecipazione al sistema di gestione accentrata, attestanti la legittimazione dei soci richiedenti.

7. Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, i soci che rappresentino, anche congiuntamente, la quota minima di capitale a tal fine richiesta dalla normativa vigente possono, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, quale risulta dall'avviso di convocazione, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La richiesta deve essere accompagnata dal deposito di copia delle comunicazioni degli intermediari autorizzati, attestanti la legittimazione dei soci richiedenti. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente comma non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo 11

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2. L'Assemblea ordinaria:

- su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad una Società di revisione iscritta nell'apposito registro, determinandone il corrispettivo e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; sussistendone i presupposti, sentito il Collegio sindacale, revoca l'incarico;
- determina, nel rispetto delle previsioni di legge e delle disposizioni regolamentari in materia, l'ammontare dei compensi da corrispondere ai Consiglieri. La remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto è stabilita dal Consiglio di amministrazione sentito il parere del Collegio sindacale;
- determina la misura dei compensi da corrispondere ai Sindaci;
- approva le politiche di remunerazione a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del personale;
- approva eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;

- approva i criteri per la determinazione di eventuali compensi speciali da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detti compensi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- ha facoltà di deliberare, con le maggioranze qualificate previste dalle disposizioni di vigilanza vigenti, un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al rapporto di 1:1 ma comunque non eccedente quello massimo stabilito dalle medesime disposizioni;
- approva il Regolamento assembleare;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge.

3. L'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti riservati dalla legge alla sua competenza.
4. Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.
5. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.
6. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La delega può essere notificata elettronicamente mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società ovvero mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.
7. Non sono ammessi voti per corrispondenza.
8. Nel rispetto della normativa vigente, il Consiglio di amministrazione può consentire l'esercizio del diritto di voto prima dell'Assemblea e/o durante il suo svolgimento, senza necessità di presenza fisica alla stessa in proprio o tramite delegato, mediante l'utilizzo di mezzi elettronici con modalità, da rendersi note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, tali da garantire l'identificazione dei soggetti cui spetta il diritto di voto e la sicurezza delle comunicazioni.
9. I componenti del Consiglio di amministrazione non possono votare nelle deliberazioni concernenti la loro responsabilità.

Articolo 12

1. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, si applica la normativa vigente.

Articolo 13

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce ai sensi di Statuto, e, in mancanza, da persona eletta dagli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

2. Salvo quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio ai sensi dell'art. 16, comma 2, funge da Segretario dell'Assemblea ordinaria il Segretario del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, altro soggetto designato dall'Assemblea.

3. Il Presidente può scegliere tra gli intervenuti 2 (due) o più scrutatori.

Articolo 14

1. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea si applica la normativa vigente, fermo quanto previsto dagli artt. 18, 19, 20, 31, 32 e 33.

Articolo 15

1. Qualora in una seduta non si esaurisca l'ordine del giorno, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

2. Nella seconda tornata l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui si effettua la continuazione.

Articolo 16

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che, redatto dal Segretario, viene firmato dal Presidente, dal Segretario, e, se nominati, dagli scrutatori.

2. Nei casi di legge ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da notaio, previamente designato dal Presidente stesso, che funge da Segretario dell'Assemblea.

3. Il Libro dei verbali delle Assemblee e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente od autenticati da notaio, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 17

1. Il Consiglio di amministrazione è formato da 15 (quindici) Consiglieri, eletti dall'Assemblea.

2. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

3. La composizione del Consiglio di amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi e la presenza del numero minimo di componenti indipendenti, nel rispetto della normativa vigente.

4. Sono considerati indipendenti i Consiglieri che possiedono i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dalla normativa vigente attuativa dell'art. 26 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (nel seguito, i "Requisiti di Indipendenza"). I componenti indipendenti del Consiglio di amministrazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti di indipendenza definiti dal vigente codice di autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana SpA. Il Consiglio di amministrazione definisce i parametri sulla cui base viene valutata la compromissione dell'indipendenza per via dei rapporti intrattenuti dai Consiglieri.

5. I componenti del Consiglio di amministrazione devono, a pena di ineleggibilità o di decadenza nel caso vengano meno successivamente, possedere i requisiti e i criteri di idoneità nonché rispettare i limiti al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa vigente con riguardo all'incarico di componente dell'organo di amministrazione di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

6. I Consiglieri, durante il corso della carica, devono dare immediata comunicazione al Consiglio di amministrazione di ogni situazione che possa incidere sulla valutazione della loro idoneità a ricoprire l'incarico.

7. Ferme restando le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente:

- a) non possono far parte del Consiglio di amministrazione: (i) i dipendenti della Società, salvo che si tratti del Direttore generale, ove nominato; (ii) gli amministratori, i dipendenti od i componenti di comitati, commissioni od organi di controllo di istituti di credito concorrenti, salvo che si tratti di istituti partecipati dalla Società, anche attraverso altre società inserite nel proprio Gruppo bancario;
- b) la sussistenza di una causa di incompatibilità prevista alla lettera a) non impedisce la candidatura alla carica di amministratore della Società, fermo restando che il candidato interessato, accettando la candidatura, assume l'obbligo di far cessare immediatamente detta causa in caso di nomina;
- c) qualora una causa di incompatibilità prevista alla lettera a) sopraggiunga dopo la nomina, l'interessato deve darne immediata comunicazione al Consiglio di amministrazione e, ove detta causa non venga rimossa entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione ovvero entro il termine più breve previsto dalla normativa vigente, decade dalla carica.

8. Il venir meno in capo a un Consigliere dei Requisiti di Indipendenza o, qualora non previsti a pena di ineleggibilità o di decadenza, di altri requisiti richiesti dalla normativa vigente o dallo Statuto, non ne determina la decadenza, se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Consiglieri che devono possederli.

Articolo 18

1. All'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati sono elencati con un numero progressivo.

2. La presentazione di liste deve rispettare i seguenti requisiti:

- a) la lista deve essere presentata da soci titolari, anche congiuntamente, di una quota di partecipazione non inferiore all'1% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, ovvero la diversa minor percentuale stabilita dalla normativa vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società;
- b) la lista deve contenere un numero di candidati non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere;
- c) la lista che contenga un numero di candidati pari a 3 (tre), deve presentare almeno 1 (un) candidato appartenente al genere meno rappresentato; la lista che contenga un numero di candidati superiore a

3 (tre) deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, all'interno della lista stessa, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario;

d) la lista deve presentare almeno un terzo di candidati che siano in possesso dei Requisiti di Indipendenza, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario;

e) la lista deve essere depositata presso la sede legale della Società nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente;

f) unitamente alla lista i soci presentatori devono depositare presso la sede legale della Società ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente nonché l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (iii) le informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con indicazione della percentuale di partecipazione detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

3. La qualifica di candidato appartenente al genere meno rappresentato e quella di candidato in possesso dei Requisiti di Indipendenza possono cumularsi nello stesso soggetto.

4. Le liste presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

5. Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati comportano soltanto l'esclusione dei medesimi.

6. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista di candidati; analoga prescrizione vale per i soci appartenenti al medesimo gruppo - per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

7. Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

8. Colui al quale spetta il diritto di voto non può, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, votare più di una lista di candidati.

9. Sono fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente in ordine alle modalità e ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste ovvero, in generale, in ordine alla nomina degli organi sociali.

Articolo 19

1. I componenti del Consiglio di amministrazione sono eletti mediante applicazione delle seguenti procedure.

2. Qualora siano validamente presentate più liste, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2.1 a 2.8.

2.1. Fermo restando quanto previsto nel precedente art. 18, comma 6, vengono prese in considerazione: (i) la lista risultata prima per numero di voti ottenuti; (ii) la lista risultata seconda per numero di voti ottenuti, purché non collegata – neppure indirettamente – con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, oppure, nel caso essa risulti collegata, la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelle non collegate; e (iii) le altre liste che abbiano, singolarmente, ottenuto voti almeno pari al 5% del capitale avente diritto di voto, purché non collegate – neppure indirettamente – (aa) con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti o (bb) con i soci che hanno presentato o votato una qualsiasi delle altre liste di minoranza, ivi inclusa quella risultata seconda per numero di voti, qualora, nell'ipotesi in cui alla presente lettera (bb), il numero complessivo dei candidati assegnati a tali liste sulla base del meccanismo di cui al successivo comma 2.2 sia pari o superiore alla maggioranza dei consiglieri da eleggere.

2.2. I voti ottenuti da ciascuna delle liste sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via fino al numero di Consiglieri da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine progressivo di elencazione. Sulla base dei quozienti così attribuiti i candidati vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente e si considerano eletti i primi 15 (quindici) candidati.

2.3. Qualora la lista risultata prima, purché contenente un numero di candidati pari o superiore alla maggioranza dei consiglieri da eleggere, abbia ottenuto il voto favorevole di più della metà del capitale avente diritto di voto si applica il seguente criterio di ripartizione dei seggi consiliari:

a) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla seconda lista per numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la prima lista per numero di voti, ed il totale dei voti conseguiti dalla prima lista per numero di voti, sia inferiore o pari al 15%, dalla prima lista per numero di voti vengono tratti 14 (quattordici) Consiglieri e dalla seconda lista per numero di voti viene tratto 1 (uno) Consigliere;

b) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla seconda lista per numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la prima lista per numero di voti, ed il totale dei voti conseguiti dalla prima lista per numero di voti, sia superiore al 15% ed inferiore o pari al 25%, dalla prima lista per numero di voti vengono tratti 13 (tredici) Consiglieri e dalla seconda lista per numero di voti vengono tratti 2 (due) Consiglieri;

c) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla seconda lista per numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la prima lista per numero di voti, ed il totale dei voti conseguiti dalla prima lista per numero di voti, sia superiore al 25%, dalla prima lista per numero

di voti vengono tratti 12 (dodici) Consiglieri e dalla seconda lista per numero di voti vengono tratti 3 (tre) Consiglieri.

Qualora la prima lista per numero di voti presenti un numero di candidati inferiore a quelli ad essa assegnati in base all'applicazione del meccanismo di cui al presente comma, purché pari o superiore alla maggioranza dei consiglieri da eleggere, risultano eletti: (i) tutti i candidati della prima lista per numero di voti; (ii) i candidati della seconda lista per numero di voti necessari per completare il Consiglio di amministrazione, secondo l'ordine progressivo di elencazione in lista. Laddove non risulti possibile completare nel modo testé descritto il Consiglio di amministrazione, presentando tanto la prima lista che la seconda lista per numero di voti un numero di candidati inferiore a quelli necessari, si procede come segue: qualora le altre liste, diverse dalla prima e dalla seconda lista per numero di voti, abbiano ottenuto voti almeno pari al 5% del capitale avente diritto di voto, i Consiglieri necessari per completare il Consiglio di amministrazione vengono tratti da tali altre liste, partendo da quella più votata e con scorrimento alle liste successive una volta esauriti i candidati contenuti nella lista che precede per numero di voti. In tutti i casi in cui non risulti possibile completare il Consiglio di amministrazione ai sensi delle precedenti disposizioni, a ciò provvede l'Assemblea, come disposto dal successivo comma 2.5.

2.4. È comunque sempre nominato Consigliere il candidato elencato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelle non collegate – neppure indirettamente – con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti ottenuti.

2.5. Qualora, all'esito di quanto previsto ai commi da 2.1 a 2.4 non sia possibile completare il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, i Consiglieri mancanti sono eletti dall'Assemblea sulla base di candidature che vengono poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Consiglieri da eleggere, i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

2.6. Qualora, stilata la graduatoria al termine della procedura di cui ai precedenti commi da 2.1 a 2.5, non risulti assicurata la corretta composizione del Consiglio di amministrazione avuto riguardo all'equilibrio tra generi e ai Requisiti di Indipendenza, si procede ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con i candidati in possesso dei requisiti carenti, tratti dalla stessa lista a cui appartiene il candidato da escludere, in base all'ordine progressivo di elencazione. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza. Tale meccanismo di sostituzione si applica dapprima, in sequenza, alle liste che non abbiano espresso alcun Consigliere in possesso del requisito carente, a partire da quella più votata. Ove ciò non sia sufficiente ovvero qualora tutte le liste abbiano espresso almeno un Consigliere in possesso del requisito carente, la sostituzione si applica, in sequenza, a tutte le liste, a partire da quella più votata. All'interno delle liste la sostituzione dei candidati da escludere ha luogo a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato. I meccanismi di sostituzione non operano per i candidati tratti da liste che abbiano presentato un numero di candidati inferiore a tre.

2.7. Qualora, anche applicando i meccanismi di sostituzione all'interno delle liste indicati al comma 2.6, non risulti ancora assicurata la corretta composizione del Consiglio di amministrazione, si escludono, tra i candidati eletti sulla base di singole candidature ai sensi del comma 2.5, tanti candidati quanto necessario, sostituendo a quelli meno votati i primi candidati non eletti in possesso dei requisiti carenti. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza.

2.8. Qualora, anche applicando i meccanismi di sostituzione indicati ai commi 2.6 e 2.7, non risulti ancora assicurata la corretta composizione del Consiglio di amministrazione, si procede ad escludere – partendo dall'ultimo posto della graduatoria – tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con candidati in possesso dei requisiti carenti, che vengono eletti dall'Assemblea sulla base di candidature poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero di Consiglieri necessario, i candidati che ottengono il maggior numero di voti. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza.

3. Qualora sia validamente presentata una sola lista da essa vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di elencazione, tutti i Consiglieri; laddove non sia possibile completare così il Consiglio di amministrazione, i Consiglieri mancanti sono eletti in Assemblea, sulla base di candidature poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero di Consiglieri necessario, i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

4. Qualora non sia validamente presentata alcuna lista, i Consiglieri mancanti sono eletti dall'Assemblea sulla base di candidature poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero di Consiglieri necessario, i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

5. Qualora, nei casi di cui ai commi 3 e 4, al termine delle votazioni non risultino eletti Consiglieri complessivamente in possesso dei requisiti necessari ad assicurare la corretta composizione del Consiglio di amministrazione avuto riguardo all'equilibrio tra generi e ai Requisiti di Indipendenza, si procede ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario sostituendo ai candidati meno votati e privi dei requisiti carenti candidati in possesso dei requisiti carenti, che vengono eletti dall'Assemblea, sulla base di candidature poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero di Consiglieri necessario, i candidati che ottengono il maggior numero di voti. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza.

6. Tutte le candidature proposte direttamente in Assemblea ai sensi dei commi che precedono devono essere corredate dalla documentazione indicata all'art. 18 comma 2 lettera f).

7. In caso di parità di voti fra liste o candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilire la graduatoria.

8. Per rapporti di collegamento rilevanti si intendono quelli individuati dalle disposizioni vigenti contenute nel D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e nel Regolamento di attuazione adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

Articolo 20

1. Ove, in corso d'esercizio, vengano a mancare uno o più Consiglieri, si provvede alla loro sostituzione nel rispetto delle seguenti disposizioni.

2. Al Consigliere cessato subentra il primo candidato non eletto, in base all'ordine progressivo di elencazione, indicato nella lista di provenienza del Consigliere cessato, il quale adempia a quanto previsto al comma 2.1 e risulti, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri, appartenente al genere meno rappresentato e/o in possesso dei Requisiti di Indipendenza.

2.1. Il candidato interessato, nel termine fissato dal Consiglio di amministrazione, deve depositare presso la sede legale della Società una dichiarazione con la quale rinnovi l'accettazione della carica, confermi l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente e dallo Statuto, e fornisca un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Qualora il candidato interessato non vi provveda, subentra il successivo candidato non eletto, in base all'ordine progressivo di elencazione nella lista, e così a seguire.

2.2. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere alla sostituzione secondo il meccanismo di cui ai commi 2 e 2.1, provvede il Consiglio di Amministrazione mediante cooptazione di un nuovo componente selezionato, ove possibile, secondo un principio di rappresentanza proporzionale della compagine sociale all'interno del Consiglio e assicurando in ogni caso il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

2.3. I componenti subentrati o cooptati ai sensi dei precedenti commi 2, 2.1 e 2.2 restano in carica fino alla successiva Assemblea. In sede di nomina del nuovo Consigliere in sostituzione di quello cessato l'Assemblea delibera sulla base di apposite candidature. Ogni candidatura deve essere depositata presso la sede legale della Società entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di amministrazione, corredata da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente nonché l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Le candidature presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

2.4. Qualora non venga presentata alcuna candidatura nel termine previsto al comma 2.3, l'Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature avanzate direttamente in Assemblea, corredate

ciascuna dalla documentazione e dichiarazione indicata al comma che precede. Le candidature presentate senza l'osservanza della modalità che precede sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

2.5. L'Assemblea delibera sulla sostituzione con espressione del voto sulle singole candidature: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di Indipendenza, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri.

2.6. In caso di parità di voti fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria.

3. I Consiglieri subentrati assumono - ciascuno - la durata residua del mandato di coloro che hanno sostituito.

4. Qualora, per dimissioni o per altra causa, venga a mancare prima della scadenza del mandato più della metà dei Consiglieri, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio di amministrazione e si deve convocare l'Assemblea per le nuove nomine. Il Consiglio resterà in carica fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito alla sua ricostituzione. I nuovi Consiglieri così nominati resteranno in carica per la residua durata del mandato dei Consiglieri cessati.

Articolo 21

1. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e 1 (uno) o 2 (due) Vice Presidenti, che restano in carica fino alla scadenza del loro mandato di Consiglieri.
2. Il Consiglio di amministrazione nomina un Segretario in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità, da scegliere tra i propri componenti, tra i dirigenti della Società o tra terzi.

Articolo 22

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente. La convocazione ha luogo di regola una volta al mese in via ordinaria; in via straordinaria il Consiglio di amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, nonché quando ne faccia motivata richiesta scritta almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso, oppure l'Amministratore delegato. Il Consiglio di amministrazione può essere convocato anche dal Collegio sindacale ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio sindacale previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di amministrazione.
2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede legale o altrove nel territorio italiano.
3. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono essere tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'identificazione delle persone legittimate a parteciparvi, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione degli argomenti trattati, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente ed il Segretario sono presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il caso in cui la riunione abbia luogo con utilizzo di sistemi di collegamento a distanza.

4. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica agli indirizzi comunicati dai Consiglieri ovvero con altra modalità idonea allo scopo almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza si può prescindere da tale termine.

5. Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci effettivi negli stessi termini e modi.

6. Le adunanze sono presiedute dal Presidente. Esse sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Ad esse partecipa, ove nominato, il Direttore generale.

Articolo 23

1. Le votazioni del Consiglio di amministrazione sono palesi.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

3. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

Articolo 24

1. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio si redige processo verbale da iscriversi in apposito libro e da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.

2. Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.

Articolo 25

1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.

2. In applicazione dell'art. 2365, comma 2, del Codice Civile, spetta al Consiglio di amministrazione di deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile, nonché gli eventuali adeguamenti dello Statuto sociale a disposizioni normative.

3. Fermo le attribuzioni non delegabili ai sensi della normativa vigente, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo;
- la definizione delle linee generali, degli indirizzi, delle politiche, dei processi, dei modelli, dei piani e dei programmi che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica;
- le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni, se di controllo e/o rilevanti;
- l'approvazione e la modifica delle regole di funzionamento del Consiglio di amministrazione;
- l'approvazione e la modifica dell'atto che disciplina il sistema delle fonti della normativa interna e degli altri documenti normativi interni che tale atto qualifichi come particolarmente rilevanti;
- la nomina e la revoca del Presidente e del/dei Vice Presidente/i;
- la nomina, nel proprio ambito, del Comitato esecutivo e degli altri Comitati di cui all'art. 28, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento;

- la nomina dell'Amministratore delegato, nonché l'attribuzione, la modifica e/o la revoca delle deleghe conferitegli;
 - la nomina e la revoca del Direttore generale e del/dei Vice Direttore/i generale/i;
 - la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica, nonché la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili.
4. Fermi gli obblighi previsti dall'art. 2391 del Codice Civile, gli Amministratori, in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione e comunque con periodicità almeno trimestrale, riferiscono al Collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate.
5. Le comunicazioni del Consiglio di amministrazione al Collegio sindacale al di fuori delle riunioni consiliari vengono effettuate per iscritto, dal Presidente della Società, al Presidente del Collegio sindacale.



PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 26

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione svolge le funzioni assegnategli dalla normativa vigente, promuovendo la funzionalità del governo della Società, nonché l'effettivo ed equilibrato funzionamento e bilanciamento dei poteri tra i diversi organi e ponendosi quale interlocutore del Collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni interne di controllo e dei comitati interni.
2. Il Vice Presidente, ovvero in caso di nomina di due Vice Presidenti, il Vice Presidente più anziano di carica, sostituisce il Presidente in ogni attribuzione, nei casi di sua assenza o impedimento. A parità di anzianità di carica, la sostituzione ha luogo in ordine di età.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del/dei Vice Presidente/i, le relative funzioni sono assunte dall'Amministratore delegato ovvero, nei casi di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età.

COMITATO ESECUTIVO E ALTRI COMITATI CONSILIARI

Articolo 27

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato esecutivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) Amministratori. Il Comitato è presieduto da membro designato dal Consiglio di amministrazione; ne fa parte di diritto l'Amministratore delegato. Prende parte alle adunanze del Comitato esecutivo il Direttore generale, ove nominato.
2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione può partecipare, senza diritto di voto e senza potere di proposta, alle adunanze del Comitato esecutivo.

3. Il Comitato esecutivo è investito della gestione della Società, con attribuzione ad esso, attraverso delega da parte del Consiglio di amministrazione, di tutti i poteri che non siano riservati dalla normativa vigente o dallo Statuto alla competenza collegiale esclusiva del Consiglio medesimo, fatta eccezione per quelli che quest'ultimo deleghi all'Amministratore delegato o ai componenti della Direzione generale.

4. Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente, di regola almeno una volta al mese. Le disposizioni dettate per il Consiglio di amministrazione, di cui all'art. 22 commi 2 (luogo di riunione), 3 (modalità di svolgimento delle adunanze), 4 e 5 (convocazione), 6 (*quorum* costitutivo), nonché agli artt. 23 (deliberazioni) e 24 (processo verbale ed estratti), si applicano anche al Comitato esecutivo.

5. Il Presidente del Comitato esecutivo dà informativa sull'attività del Comitato medesimo, di norma, alla prima adunanza successiva del Consiglio di amministrazione.

6. Le funzioni di Segretario del Comitato esecutivo sono svolte dal Segretario del Consiglio di amministrazione.

Articolo 28

1. Il Consiglio di amministrazione costituisce al proprio interno, Comitati specializzati nelle materie e con le funzioni previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.

2. Il Consiglio di amministrazione può, nei limiti della normativa vigente, accorpere le funzioni di uno o più Comitati e attribuire loro competenze aggiuntive, nonché costituire al suo interno, anche con durata limitata, gli ulteriori Comitati ritenuti utili.

AMMINISTRATORE DELEGATO

Articolo 29

1. Il Consiglio di amministrazione nomina tra i propri componenti un Amministratore delegato.

2. In particolare l'Amministratore delegato sovrintende alla gestione aziendale, in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dal Consiglio di amministrazione; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo; cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il sistema dei controlli interni siano adeguati alla natura ed alle dimensioni dell'impresa ed idonei a rappresentare correttamente l'andamento della gestione; ha facoltà di proposta, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, per le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo; esercita gli ulteriori poteri ad esso delegati dal Consiglio di amministrazione.

3. Nei casi d'urgenza, l'Amministratore delegato può, sentito il Presidente del Consiglio di amministrazione, assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per quelle riservate dalla normativa vigente o dallo Statuto alla competenza collegiale esclusiva del Consiglio medesimo. Le decisioni così assunte devono essere

portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione in occasione della sua prima adunanza successiva. In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore delegato, tale potere può essere esercitato dal Presidente del Consiglio di amministrazione, su proposta vincolante del Direttore generale, ove nominato.

4. L'Amministratore delegato riferisce al Consiglio di amministrazione, con periodicità di regola mensile, sull'andamento generale della gestione e, con periodicità trimestrale, sull'esercizio dei poteri a lui attribuiti.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 30

1. L'Assemblea elegge 5 (cinque) Sindaci, 3 (tre) effettivi, tra cui il Presidente, e 2 (due) supplenti.
2. I Sindaci debbono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti, anche di indipendenza, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle loro funzioni.
3. Ai Sindaci si applicano i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso i Sindaci non possono ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo o nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica, quale definita dall'Autorità di Vigilanza.
4. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.
5. Al Presidente ed ai membri effettivi del Collegio sindacale compete, per l'intera durata del loro ufficio, l'emolumento annuale deliberato dall'Assemblea.
6. La composizione del Collegio sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 31

1. L'elezione dei membri del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci.
2. La lista, divisa in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente, deve indicare un numero di candidati non superiore a quello dei Sindaci da eleggere. In ciascuna sezione i candidati sono elencati con un numero progressivo. Almeno uno dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno uno dei candidati alla carica di Sindaco supplente riportati nelle rispettive sezioni della lista devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e aver esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni.
3. Le liste che, considerando entrambe le sezioni, contengono un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono assicurare il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione.

4. La lista deve essere presentata da soci titolari, anche congiuntamente, di una quota di partecipazione non inferiore allo 0,50% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, ovvero la diversa minor percentuale stabilita dalla normativa vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare più di una lista; analoga prescrizione vale per i soci appartenenti al medesimo gruppo – per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

5. Le liste dei candidati, sottoscritte dai soci presentatori, devono, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, essere depositate presso la sede legale della Società. Esse devono essere corredate da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) dalle informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

6. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, la Società ne dà prontamente notizia con le modalità previste dalla normativa vigente; in tal caso, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo alla data di scadenza del termine di cui al comma 5, e la soglia per la presentazione prevista dal comma 4 è ridotta alla metà. Sono comunque fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente in ordine alle modalità e ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.

7. Le liste presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

8. Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati comportano soltanto l'esclusione dei medesimi.

9. Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

10. Non possono altresì essere eletti e se eletti decadono dalla carica coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

11. Ogni avente diritto al voto non può, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, votare più di una lista di candidati.

Articolo 32

1. Alla elezione del Collegio sindacale si procede come segue.

2. Qualora siano validamente presentate più liste si applicano le seguenti disposizioni.

2.1. Dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti sono tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente.

2.2. Dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, il Presidente del Collegio sindacale e un Sindaco supplente. Per rapporti di collegamento rilevanti si intendono quelli individuati dalle applicabili disposizioni del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Regolamento di attuazione adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

2.3. Qualora la lista seconda per numero di voti ottenuti risulti collegata, ai sensi del comma 2.2, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, il Presidente del Collegio sindacale e un Sindaco supplente sono tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, dalla lista risultata terza per numero di voti e che non risulti collegata, ai sensi del comma 2.2, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

2.4. In caso di parità di voti tra più liste, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio, all'esito della quale dalla lista che risulta prima per numero di voti, saranno tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; dalla lista che risulta seconda per numero di voti che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, saranno tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, il Presidente del Collegio sindacale e un Sindaco supplente.

2.5. Nel caso in cui, al termine delle votazioni, nessuno dei Sindaci eletti risulti essere iscritto nel registro dei revisori legali e aver esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni, si procede ad escludere il candidato eletto, privo di detti requisiti, contraddistinto dal numero più elevato nella lista risultata prima per numero di voti ottenuti, sostituendolo con il candidato non eletto che presenti tali requisiti, indicato nella medesima lista.

2.6. Nel caso in cui, al termine delle votazioni, non risulti eletto il numero minimo di Sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, si procede ad escludere il candidato eletto, appartenente al genere sovrarappresentato, contraddistinto dal numero più elevato nella lista risultata prima per numero di voti ottenuti, sostituendolo con il candidato non eletto appartenente al genere meno rappresentato, indicato nella medesima lista.

2.7. Qualora, anche applicando tale meccanismo di sostituzione, non sia possibile completare il numero minimo di Sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, all'elezione dei Sindaci mancanti provvede l'Assemblea sulla base di candidature proposte dai soci in Assemblea. A tal fine le candidature presentate vengono poste in votazione singolarmente e risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Sindaci da eleggere, i candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti. Le sostituzioni vengono effettuate a partire dalla lista più votata e, all'interno delle sezioni delle liste, dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato.

3. Qualora sia validamente presentata una sola lista, dalla stessa sono tratti tutti i Sindaci. In tal caso è eletto Presidente del Collegio sindacale il primo candidato alla carica di Sindaco effettivo riportato nella relativa sezione della lista.
4. Qualora non sia validamente presentata alcuna lista, o qualora non si sia raggiunto il numero di Sindaci da eleggere, i Sindaci mancanti sono eletti sulla base delle candidature proposte dai soci in Assemblea. A tal fine le candidature presentate vengono poste in votazione singolarmente e risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Sindaci da eleggere, i candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti.
 - 4.1. In caso di parità di voti fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio tra i candidati.
 - 4.2. Qualora l'Assemblea abbia eletto i Sindaci in assenza di liste, essa nomina, tra i Sindaci effettivi eletti ai sensi dei commi 4 e 4.1, il Presidente del Collegio sindacale.
 - 4.3 Qualora l'Assemblea abbia integrato il numero di Sindaci tratti dalle liste, eleggendo i Sindaci mancanti, essa nomina, tra tutti i Sindaci effettivi eletti, il Presidente del Collegio sindacale, ove esso non risulti eletto in applicazione del comma 2.2 o del comma 3.
5. Anche nei casi previsti ai commi 3 e 4, l'Assemblea deve aver cura di esprimere il numero minimo di Sindaci effettivi e supplenti appartenenti al genere meno rappresentato.
6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, l'applicazione delle disposizioni che precedono deve comunque consentire che almeno un Sindaco effettivo e un supplente vengano eletti da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.
7. Le candidature presentate dai soci in Assemblea ai sensi dei commi 2.7 e 4 devono essere corredate dalla documentazione indicata all'art. 31 comma 5.

Articolo 33

1. Se viene a mancare il Presidente del Collegio sindacale, assume tale carica, fino all'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile, il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista dalla quale è stato tratto il Presidente.
2. Se viene a mancare un Sindaco effettivo, subentra il supplente tratto dalla medesima lista. Il Sindaco subentrato resta in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede alla necessaria integrazione del Collegio.
3. Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del comma 2 ovvero ai sensi di legge, all'elezione dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale si procede come segue.
4. Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaco tratto dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti, l'Assemblea delibera senza vincolo di lista, sulla base di candidature che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti.
 - 4.1. Possono presentare candidature i soci che risultano legittimati alla presentazione di una lista per l'elezione del Collegio sindacale, ai sensi della normativa vigente. La titolarità della quota minima di

partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la candidatura è depositata presso la Società.

4.2. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare più di una candidatura per ciascuna sostituzione; analoga prescrizione vale per i soci appartenenti al medesimo gruppo – per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna candidatura.

4.3. La candidatura, sottoscritta da colui o coloro che la presentano, deve indicare il nominativo del candidato e deve essere depositata presso la sede legale della Società entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio sindacale, corredata da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) dalle informazioni relative all'identità dei soci presentatori con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

4.4. L'appartenenza al genere meno rappresentato è condizione di ammissibilità della candidatura qualora, per effetto della cessazione, non permanga nel Collegio sindacale il relativo numero minimo di Sindaci.

4.5. Le candidature presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

4.6. Qualora non venga validamente presentata alcuna candidatura, l'Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature proposte dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Sindaci. Le candidature devono essere corredate dalla documentazione indicata al comma 4.3.

5. Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaco tratto da lista diversa da quella risultata prima per numero di voti ottenuti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima, l'Assemblea provvede, scegliendoli ove possibile fra i candidati non eletti indicati in entrambe le sezioni della lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, i quali, entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio sindacale, abbiano confermato la propria candidatura, depositando presso la sede legale della Società le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di

incompatibilità e all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica nonché un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

5.1. Ove non sia possibile procedere con le modalità indicate al comma 5, l'Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature proposte dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Sindaci.

5.2. Le candidature devono essere corredate dalla documentazione indicata al comma 4.3.

6. In ogni caso l'Assemblea deve avere cura di garantire la presenza nel Collegio di almeno un componente iscritto nel registro dei revisori legali che hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, nominando un sostituto che presenti tale requisito, ove ciò sia necessario. L'Assemblea deve avere altresì cura di garantire il rispetto del principio di equilibrio tra i generi, nominando un sostituto appartenente al genere meno rappresentato, ove ciò sia necessario al fine di integrare il numero minimo di Sindaci appartenenti a tale genere.

Articolo 34

1. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni; accerta l'efficacia delle strutture coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate; vigila sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi; esercita le altre funzioni ed i poteri previsti dalla normativa vigente nonché i compiti e le funzioni che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di controllo. Il Collegio sindacale informa le Autorità di Vigilanza, ai sensi della normativa vigente, di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

2. Nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari il Collegio sindacale si avvale delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno. I Sindaci hanno inoltre facoltà di procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo nonché di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero di rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e controllo delle società controllate.

3. Il Collegio sindacale può inoltre scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

4. Le riunioni del Collegio sindacale possono essere tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'identificazione dei partecipanti, sia la possibilità per tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione nonché di visionare, ricevere e

trasmettere documenti. La riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

5. I verbali e gli atti del Collegio sindacale devono essere firmati da tutti i componenti intervenuti.

DIREZIONE GENERALE

Articolo 35

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore generale e uno o più Vice-Direttori generali, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Tali soggetti, ove nominati, compongono la Direzione Generale.
2. Il Consiglio di amministrazione determina le attribuzioni e i poteri di ciascun componente la Direzione generale, in linea con l'assetto dei poteri delegati tempo per tempo vigente.
3. I componenti della Direzione generale riferiscono al Consiglio di amministrazione, con la periodicità dal medesimo stabilita, sull'esercizio dei poteri a loro attribuiti.

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Articolo 36

1. Il controllo legale dei conti è esercitato, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una società di revisione iscritta nell'apposito registro, incaricata ai sensi di legge.

Articolo 37

1. Il Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di amministrazione spetta, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, il potere di revocare il Dirigente preposto.
2. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è designato fra i dirigenti della Banca che abbiano svolto funzioni direttive per almeno un triennio in materia contabile e amministrativa.

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Articolo 38

1. La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale competono al Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza od impedimento, anche temporanei, disgiuntamente ai Vice Presidenti ed all'Amministratore delegato e, in caso di assenza od impedimento anche temporanei di questi ultimi, al Consigliere più anziano d'età.



2. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo.
3. L'Amministratore delegato ha la rappresentanza e la firma sociale nell'ambito e nei limiti dei poteri conferiti dal Consiglio di amministrazione.
4. Al Direttore generale, ove nominato, ed, in sua vece, ai Vice Direttori generali, anche disgiuntamente fra di loro spetta la rappresentanza e la firma sociale per tutti gli atti rientranti nell'ambito dei poteri conferiti al medesimo Direttore generale dal Consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore generale fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo.
5. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e, nei limiti dei rispettivi poteri di rappresentanza, l'Amministratore delegato e il Direttore generale, ove nominato, hanno facoltà di nominare dipendenti della Società e terzi quali procuratori speciali per il compimento di singoli atti o di determinate categorie di atti.
6. La firma sociale può altresì essere attribuita dal Consiglio di amministrazione, per il compimento di singoli atti o di determinate categorie di atti, a singoli Consiglieri, al Direttore generale, ai Vice Direttori generali, a dipendenti della Società e a terzi.

BILANCIO, UTILI E RISERVE

Articolo 39

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Dopo la chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione ed alla presentazione del bilancio a norma di legge e del presente Statuto.

Articolo 40

1. L'utile netto risultante dal bilancio approvato, dedotta la quota da destinare a riserva legale e le quote deliberate dall'Assemblea per la costituzione e l'incremento di riserve anche straordinarie, può, su proposta del Consiglio di amministrazione, per una quota non superiore all'1,5%, essere destinato dall'Assemblea alla costituzione o all'incremento di un fondo speciale a disposizione della Società per interventi di carattere benefico, sociale, culturale e scientifico. La parte restante viene ripartita quale dividendo da attribuire alle azioni, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.
2. Il Consiglio di amministrazione, in sede di formazione del bilancio, può predisporre la destinazione di utili alla formazione e all'incremento di riserve, prima della determinazione dell'utile netto di cui al comma 1, sottoponendo tale destinazione alla ratifica dell'Assemblea dei soci.
3. Il Consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Articolo 41

1. I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.

Articolo 42

1. In ogni caso di scioglimento della Società l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, la modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.
2. Il riparto delle somme disponibili tra i soci ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive partecipazioni azionarie.



**forv/s
mazars**

BPER Banca S.p.A.
Banca Popolare di Sondrio S.p.A.



Relazione della società di revisione sul Rapporto di Cambio delle
azioni ai sensi dell'art. 2501 sexies del Codice Civile

forvis mazars

Via Ceresio, 7
20154 Milano
Tel: +39 02 32168300
forvismazars.com/it

Relazione della società di revisione sul Rapporto di Cambio delle azioni ai sensi dell'art. 2501 *sexies* del Codice Civile

Ai Soci di
BPER Banca S.p.A.

Ai Soci di
Banca Popolare di Sondrio S.p.A.

1. Motivo, oggetto e natura dell'incarico

Con decreto emesso in data 27 ottobre 2025, abbiamo ricevuto dal Tribunale di Bologna su istanza di BPER Banca S.p.A. (nel seguito "BPER" o la "Società Incorporante"), capogruppo dell'omonimo gruppo bancario (nel seguito il "Gruppo BPER") e di Banca Popolare di Sondrio S.p.A. (di seguito "BPSO" o la "Società Incorporanda" e insieme con BPER le "Banche" o le "Società Partecipanti alla Fusione"), capogruppo dell'omonimo gruppo bancario (nel seguito il "Gruppo BPSO"), l'incarico di redigere quale esperto comune, ai sensi dell'art. 2501 *sexies* del Codice Civile, la relazione sul rapporto di cambio (nel seguito il "Rapporto di Cambio") nell'ambito della fusione per incorporazione (nel seguito l'"Operazione", la "Fusione" o anche l'"Operazione di Fusione") di BPSO in BPER (nel seguito l'"Incarico").

Ai fini del presente incarico, abbiamo ricevuto dai rispettivi Consigli di Amministrazione delle Banche (nel seguito i "Consigli di Amministrazione" o gli "Amministratori") il progetto di fusione (nel seguito il "Progetto di Fusione"), corredato dalle apposite relazioni degli Amministratori di BPER e di BPSO (nel seguito le "Relazioni" e singolarmente, la "Relazione"), fornitaci in bozza pressoché definitiva, che indica, illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, ai sensi dell'art. 2501 *quinquies* del Codice Civile, il Rapporto di Cambio delle azioni BPER e BPSO nonché i criteri e le modalità di determinazione degli stessi. Il Progetto di Fusione è stato approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione in data 5 novembre 2025.

Come indicato nel verbale relativo alla delibera del Consiglio di Amministrazione di BPER del 5 novembre 2025 avente ad oggetto l'approvazione del Progetto di Fusione, il Consiglio di Amministrazione di BPER, al fine della determinazione del Rapporto di Cambio, ha preso atto, *inter alia*, delle valutazioni degli advisor finanziari Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. (nel seguito "Mediobanca") e Provasoli Advisory Partners S.p.A. (di seguito "Provasoli Partners" e congiuntamente a Mediobanca "Advisor Finanziari BPER"), mentre, come indicato nel verbale relativo alla delibera del Consiglio di Amministrazione di BPSO del 5 novembre 2025 avente ad oggetto l'approvazione del Progetto di Fusione, il Consiglio di Amministrazione di BPSO ha tenuto conto, *inter alia*, delle valutazioni esposte dagli advisor finanziari BofA Securities (di seguito "BofA") e Studio Gualtieri & Associati (di seguito "G&A" e congiuntamente a BofA "Advisor Finanziari BPSO", tutti insieme con gli Advisor Finanziari BPER "Advisor Finanziari") in merito alla congruità per BPSO del Rapporto di Cambio.

Si segnala che la Fusione è sottoposta all'ottenimento delle autorizzazioni regolamentari previste dalla normativa vigente e in particolare: (i) dell'autorizzazione di cui agli artt. 4 e 9 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e dell'art. 57 del D. Lgs. n. 385/93 ("TUB") e delle relative disposizioni di attuazione; (ii) dell'accertamento di cui all'art. 56 del TUB e relative disposizioni di attuazione in relazione alle modifiche statutarie derivanti dalla Fusione, nonché (iii) dell'autorizzazione di cui agli artt. 26, comma 3, e 28 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e relative disposizioni di attuazione, per la classificazione delle azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale come strumenti di CET1 (le "Autorizzazioni alla Fusione"). Al proposito, in data 7 novembre 2025, BPER ha trasmesso istanza di autorizzazione alla Fusione, ai sensi della normativa vigente, alla Banca Centrale Europea ("BCE") e a Banca d'Italia.

Forvis Mazars S.p.A.

Capitale sociale deliberato: sottoscritto e versato € 120.000 - Sede legale: Via Ceresio, 7 - 20154 Milano
R.a. n. 2078227 - Cod. Fisc. e P. IVA 11175661001
Iscrizione al Registro dei Revisori Legali n. 163785 con D.M. del 14/07/2011 G.U. n. 57 del 19/07/2011



La Fusione costituisce per BPER e BPSO un'operazione con parte correlata di "maggiore rilevanza" in base alle procedure approvate dai rispettivi Consigli di Amministrazione ai sensi (i) della Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013, Parte III, Cap. 11 e successive modifiche e integrazioni e (ii) del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni.

La Fusione sarà sottoposta all'approvazione delle Assemblee straordinarie degli azionisti, subordinatamente al rilascio delle sopramenzionate autorizzazioni alla Fusione, nei primi mesi del 2026.

2. Sintesi dell'operazione

In data 5 novembre 2025 i Consigli di Amministrazione di BPER e BPSO hanno deliberato in merito all'Operazione di Fusione sulla base del Rapporto di Cambio di n. 1,45 azioni ordinarie BPER, aventi godimento regolare, per ogni n. 1 azione ordinaria BPSO. Il Rapporto di Cambio non è soggetto ad aggiustamenti o conguagli in denaro.

Agli azionisti di BPSO non spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 *quinquies* del Codice Civile, in quanto, ad esito della Fusione, riceveranno in contropartita azioni ordinarie di BPER di nuova emissione che saranno quotate sull'Euronext Milan al pari delle azioni ordinarie BPSO in circolazione al momento della loro emissione.

Si precisa altresì che non ricorre alcuna delle ulteriori fattispecie di recesso previste dagli artt. 2437 *cap.* del Codice Civile e/o da altre disposizioni di legge in conseguenza della Fusione.

Nello specifico, l'Operazione ha previsto diversi step, tra i quali:

- la promozione da parte di BPER, ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del TUF nonché del Regolamento Emittenti, di un'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria ("Offerta"), avente ad oggetto n. 451.835.777 azioni di BPSO, rappresentative di circa il 99,86% del capitale sociale di BPSO al 5 giugno 2025, data di pubblicazione del Documento di Offerta, ciascuna priva di valore nominale espresso e con godimento regolare, quotata sul mercato regolamentato Euronext Milan, ossia la totalità delle azioni emesse da BPSO, incluse le azioni proprie direttamente o indirettamente detenute, di volta in volta, da BPSO e dedotte le n. 1.550.000 azioni di BPSO, pari a circa lo 0,34% del capitale sociale di BPSO, detenute direttamente da BPER alla data del Documento di Offerta. L'Offerta è stata promossa per un corrispettivo pari a n. 1.450 azioni di BPER di nuova emissione in esecuzione dell'aumento di capitale sociale a pagamento e scindibile di BPER al servizio dell'Offerta, deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2025 nell'esercizio della delega allo stesso attribuita dall'Assemblea straordinaria dei soci di BPER in data 18 aprile 2025 ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, da eseguirsi anche in più tranches, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile (il "Corrispettivo" e l'"Aumento di Capitale"). In data 3 luglio 2025, BPER ha annunciato al mercato l'aumento del corrispettivo dell'Offerta e, quindi, di riconoscere, per ciascuna azione di BPSO portata in adesione all'Offerta, un corrispettivo unitario, non soggetto ad aggiustamenti, rappresentato dalla predetta componente in azioni del Corrispettivo e da una componente aggiuntiva in denaro pari a Euro 1,00 (l'"Incremento del Corrispettivo"). In data 11 luglio 2025, si è concluso il periodo di adesione all'Offerta, avviato in data 16 giugno 2025, ad esito del quale, in data 18 luglio 2025, BPER è venuta a detenere complessivamente – tenuto conto delle (i) n. 263.633.476 azioni di BPSO, pari a circa il 58,15% del capitale sociale di BPSO portate in adesione all'Offerta, e (ii) n. 1.550.000 azioni di BPSO, pari allo 0,34% del relativo capitale sociale, detenute direttamente da BPER – n. 265.183.476 azioni di BPSO, rappresentative di circa il 58,49% del relativo capitale sociale, come indicato nel comunicato sui risultati definitivi dell'Offerta pubblicato in data 15 luglio 2025. Sempre in data 15 luglio 2025, BPER ha annunciato al mercato che, sulla base dei sopramenzionati risultati definitivi dell'Offerta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 bis, comma 1, lett. a) del Regolamento Emittenti, avrebbe avuto luogo la riapertura dei termini dell'Offerta. In data 25 luglio 2025, si è concluso il periodo di riapertura dei termini dell'Offerta, ad esito del quale, in data 1° agosto 2025, BPER è venuta a detenere complessivamente – tenuto conto delle (i) n. 263.633.476 azioni di BPSO, pari a circa il 58,15% del capitale sociale di BPSO portate in adesione all'Offerta nel corso del periodo di adesione; (ii) n. 1.550.000 azioni di BPSO, pari allo 0,34% del relativo capitale sociale, detenute direttamente da BPER, e (iii) n. 100.680.069 azioni di BPSO, pari a circa 22,20% del relativo capitale sociale, portate in adesione durante il periodo della riapertura dei termini – n. 365.843.545 azioni di BPSO, rappresentative di circa l'80,69% del capitale sociale di BPSO;
- l'avvio del procedimento di fusione volto all'integrazione di BPSO in BPER, come già indicato nell'ambito del Documento di Offerta.

La Fusione è stata deliberata utilizzando quali situazioni patrimoniali di riferimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501 *quater*, comma 2, del Codice Civile: (i) per BPER, la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025, approvata dal relativo Consiglio di Amministrazione in data 5 agosto 2025; (ii) per BPSO, la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025, approvata dal relativo Consiglio di Amministrazione in data 5 agosto 2025.

In virtù della struttura dell'operazione e dei soggetti coinvolti, come già indicato, la Fusione è qualificabile come una "operazione con parti correlate di maggiore rilevanza" ai sensi (i) della Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013, Parte III, Cap. 11 e successive modifiche e integrazioni e (ii) del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni. Al proposito, BPER ha deciso in via volontaria di non avvalersi della causa di esenzione prevista per le operazioni con società controllate ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Regolamento OPC.

Pertanto, l'approvazione della Fusione da parte dei Consigli di Amministrazione di BPER e di BPSO è avvenuta previo parere favorevole rilasciato dai rispettivi Comitati per le operazioni con parti correlate.

In sintesi, sulla base di quanto riportato nella bozza della Relazione degli Amministratori di BPER, la Fusione consente di realizzare la piena integrazione tra BPER e BPSO, facilitando il perseguimento dell'obiettivo di consolidare la propria posizione nel nord Italia, proponendosi come punto di riferimento ("go-to-bank") per imprese e famiglie e costituisce quindi una leva strategica per accelerare ed ulteriormente rafforzare il percorso di crescita sostenibile e di generazione di valore per tutti gli stakeholder.

La Fusione consentirebbe a BPER di accelerare ed ulteriormente rafforzare il percorso di crescita sostenibile e di generazione di valore su base *stand-alone*, delineato nel Piano Industriale "B:Dynamic[Full Value 2027]", che prevede, inter alia, investimenti per circa Euro 650 milioni nell'arco del piano, finalizzati alla modernizzazione tecnologica, digitale e alla trasformazione complessiva di BPER. La maggiore scala operativa permetterebbe al nuovo gruppo di (i) sfruttare appieno le economie di scala; (ii) incrementare la produttività; (iii) migliorare l'efficienza operativa e (iv) ottimizzare gli investimenti.

In particolare, sono attese sinergie di costo (stimate a regime fino a circa Euro 190 milioni ante imposte per anno), derivanti da economie di scala e da una migliore efficienza operativa; la realizzazione di tali sinergie consentirà di realizzare una struttura operativa agile e libererà importanti risorse per gli investimenti (anche tecnologici). Al riguardo, i costi di integrazione sono stimati complessivamente in circa Euro 400 milioni ante imposte una tantum, e si prevede che siano sostenuti per il 75% entro il 2025 e per il restante 25% entro il 2026.

Si prevede, altresì, il conseguimento di sinergie di ricavo (stimate a regime fino a circa Euro 100 milioni ante imposte per anno) derivanti dall'incremento della produttività anche in conseguenza del contributo delle fabbriche prodotte e delle opportunità di cross-selling in segmenti di business ad alto valore aggiunto (*wealth management*, *bancassurance* e *specialty finance*), il tutto facendo leva sull'efficace modello di distribuzione di BPER.

Il perfezionamento della Fusione è subordinato all'avveramento (o, laddove consentito, alla rinuncia), entro la data di stipula dell'atto di Fusione, delle seguenti condizioni sospensive:

- i. il rilascio delle autorizzazioni alla Fusione;
- ii. l'assenza di qualsivoglia ordine, atto, ingiunzione e/o provvedimento dell'Autorità che impedisca l'esecuzione della Fusione e/o che sia comunque tale da alterare in misura rilevante le valutazioni poste a base della determinazione del Rapporto di Cambio;
- iii. il rilascio da parte dell'esperto comune nominato ai sensi dell'art. 2501 *sexies* del Codice Civile di un parere positivo circa la congruità del Rapporto di Cambio;
- iv. l'approvazione della Fusione da parte delle Assemblee straordinarie delle Società Partecipanti alla Fusione;

**forvis
mazars**


- v. il mancato verificarsi, con riferimento a BPER e/o a BPSO, di un qualsiasi fatto, evento o circostanza occorso tra la data odierna e la data di esecuzione della Fusione che incida negativamente in modo significativo sui rapporti giuridici, sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e/o sulle prospettive reddituali di una delle Società partecipanti alla Fusione e/o sia comunque tale da alterare in misura rilevante le valutazioni poste alla base della determinazione del Rapporto di Cambio;
- vi. il completamento delle consultazioni sindacali ai sensi dell'art. 47 della Legge n. 428/1990, come successivamente modificato e integrato, in relazione alla Fusione.

Le condizioni di cui ai precedenti punti (v) e (vi) possono essere rinunciate da BPER e BPSO mediante previo consenso scritto di entrambe. Alla data della presente relazione tali condizioni non sono state oggetto di rinuncia, come attestato dagli Amministratori di BPER e di BPSO.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2501 ter del Codice Civile, le Banche devono provvedere al deposito del Progetto di Fusione presso il Registro delle Imprese competente. Tale adempimento sarà effettuato ad esito dell'ottenimento delle autorizzazioni regolamentari previste dalla normativa vigente da parte della BCE e da Banca d'Italia. A tale riguardo si evidenzia che alla data della presente relazione, le autorizzazioni regolamentari non sono state rilasciate.

A seguito della Fusione, la Società Incorporante procederà all'emissione di massime n. 125.936.336 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, con aumento del capitale sociale per massimi Euro 190.912.249, in applicazione del Rapporto di Cambio.

3. Natura e portata della presente relazione

Al fine di fornire ai soci di BPER e BPSO idonee informazioni sul Rapporto di Cambio, la presente relazione indica i metodi seguiti dai rispettivi Consigli di Amministrazione per la loro determinazione e le difficoltà di valutazione dagli stessi incontrate; essa contiene inoltre la nostra valutazione sull'adeguatezza nella circostanza di tali metodi, sotto il profilo della loro ragionevolezza e non arbitrarietà, sull'importanza relativa attribuita dai Consigli di Amministrazione a ciascuno di essi nonché sulla loro corretta applicazione.

Nell'esaminare i metodi di valutazione adottati dai Consigli di Amministrazione non abbiamo effettuato una valutazione economica delle Società Partecipanti alla Fusione. Tale valutazione è stata svolta esclusivamente dai Consigli di Amministrazione, con il supporto degli Advisor Finanziari.

La presente relazione, pertanto, è stata predisposta esclusivamente ai fini di quanto previsto dall'art. 2501 *sexies* del Codice Civile e nell'ambito dell'Operazione di Fusione. Essa, pertanto, non può essere utilizzata in tutto o in parte per scopi difformi.

4. Documentazione utilizzata

Nello svolgimento del nostro lavoro, abbiamo ottenuto direttamente da BPER i documenti e le informazioni ritenute utili ai fini del nostro incarico. Più in particolare, abbiamo ottenuto e analizzato la seguente principale documentazione:

- il Progetto di Fusione approvato dagli Amministratori di BPER e BPSO in data 5 novembre 2025;
- le delibere dei Consigli di Amministrazione di BPER e di BPSO del 5 novembre 2025 aventi ad oggetto l'approvazione del Progetto di Fusione;
- le Relazioni degli Amministratori, forniteci in bozza pressoché definitiva, redatte ai sensi dell'art. 2501 *quinquies* del Codice Civile approvate dagli Amministratori di BPER e BPSO in data 5 novembre 2025;
- il comunicato stampa congiunto del 5 novembre 2025 di approvazione del Progetto di Fusione;
- il comunicato stampa congiunto del 26 novembre 2025 circa il deposito del Progetto di Fusione presso le sedi sociali di BPER e di BPSO;
- i comunicati stampa di BPER di avvio e di conclusione dell'Offerta pubblica di scambio totalitaria volontaria;

- i Documenti Informativi del 12 novembre 2025 relativi all'Operazione redatti ai sensi dell'art. 5 del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni;
- la *fairness opinion* redatte dagli Advisor Finanziari in merito alla congruità del Rapporto di Cambio;
- le sintesi valutative sviluppate dagli Advisor Finanziari a favore dei Consigli di Amministrazione di BPER e di BPSO;
- le informazioni fornite nell'ambito di apposite sessioni di confronto con le strutture di BPER, con i revisori legali delle Società Partecipanti alla Fusione nonché con i citati Advisor Finanziari coinvolti nell'Operazione;
- l'istanza di autorizzazione ("Istanza di Autorizzazione") trasmessa da BPER in data 7 novembre 2025 alla BCE e a Banca d'Italia per l'ottenimento delle autorizzazioni regolamentari previste dalla normativa vigente e in particolare: (i) dell'autorizzazione di cui agli artt. 4 e 9 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e dell'art. 57 del D. Lgs. n. 385/93 ("TUB") e delle relative disposizioni di attuazione; (ii) dell'accertamento di cui all'art. 56 del TUB e relative disposizioni di attuazione in relazione alle modifiche statutarie derivanti dalla Fusione, nonché (iii) dell'autorizzazione di cui agli artt. 26, comma 3, e 28 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e relative disposizioni di attuazione, per la classificazione delle azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale come strumenti di CET1 (le "Autorizzazioni alla Fusione");
- la seguente documentazione, utilizzata dagli Amministratori di BPER e BPSO e dagli Advisor Finanziari:
 - i dati previsionali BPER come da Piano Industriale 2024-2027, approvato dal Consiglio di Amministrazione e comunicato al mercato in data 10 ottobre 2024 ("Piano BPER 2024-2027"), aggiornato sulla base dei risultati al 30 giugno 2025;
 - i dati previsionali BPSO come da Piano Industriale 2025-2027 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 marzo 2025 e comunicato al mercato in data 12 marzo 2025 ("Piano BPSO 2025-2027");
 - i principali impatti economico-finanziari connessi alla riconduzione di BPSO sotto il controllo del gruppo BPER, ivi incluse le sinergie pre-fusione e i relativi oneri di implementazione sia a livello di BPER sia a livello di BPSO (congiuntamente, le "sinergie pre-fusione");
 - i comunicati stampa pubblicati da BPER in data 21 e 22 ottobre 2025, relativi alla sottoscrizione di un contratto derivato nella forma del Total Return Swap per l'acquisto di un'esposizione sintetica sulle proprie azioni pari al 9,99% del capitale sociale ("TRS") e le stime dei relativi impatti economico-patrimoniali per BPER;
 - i principali impatti patrimoniali connessi al consolidamento di Alba Leasing S.p.A. ("Alba" o "Alba Leasing") da parte di BPER;
 - l'interim dividend a valore sull'utile d'esercizio 2025, pari ad Euro 0,10 per azione, approvato dal Consiglio di Amministrazione di BPER in data 5 novembre 2025 e pagato in data 26 novembre 2025 (l'"Interim Dividend");
 - i principali impatti reddituali connessi al pagamento del coupon annuo, pari a circa Euro 80,3 milioni, sui titoli obbligazionari AT1 già emessi alle Date di Valutazione degli Advisor Finanziari (il "Coupon AT1");
 - altre informazioni pubblicamente disponibili ritenute rilevanti ai fini dell'applicazione delle metodologie di valutazione selezionate;
 - il verbale del Comitato Operazioni con Parti correlate di BPER e l'estratto del verbale del Comitato Operazioni con Parti correlate di BPSO del 5 novembre 2025 in merito all'Operazione;
 - i pareri del Comitato Operazioni con Parti Correlate di BPER e di BPSO del 5 novembre 2025;
 - la *fairness opinion* rilasciata da Morgan Stanley il 5 novembre a beneficio del Comitato Operazioni con Parti correlate di BPSO.



Inoltre, sempre per le specifiche finalità della presente relazione, abbiamo analizzato la seguente ulteriore documentazione:

- la relazione finanziaria annuale di BPER al 31 dicembre 2024, corredata dalle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., che ha emesso la propria relazione di revisione con un giudizio senza modifiche sul bilancio in data 26 marzo 2025;
- la relazione finanziaria annuale di BPSO al 31 dicembre 2024, corredata dalle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della società di revisione EY S.p.A., che ha emesso la propria relazione di revisione con un giudizio senza modifiche sul bilancio in data 8 aprile 2025;
- la relazione finanziaria semestrale consolidata di BPER al 30 giugno 2025, corredata dalla relazione della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. emessa in data 6 agosto 2025;
- la relazione finanziaria semestrale consolidata di BPSO al 30 giugno 2025, corredata dalla relazione della società di revisione EY S.p.A. emessa in data 11 agosto 2025;
- il resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2025, approvato dagli amministratori di BPER in data 5 novembre 2025;
- il resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2025, approvato dagli amministratori di BPSO in data 5 novembre;
- gli statuti sociali vigenti di BPER e BPSO.

Abbiamo altresì utilizzato ulteriori elementi contabili e statistici, fogli di lavoro e ogni altra informazione ritenuta utile ai fini del presente documento.

Abbiamo, infine, ottenuto specifica ed espressa attestazione, mediante lettere rilasciate da BPER e da BPSO in data 23 dicembre 2025, a firma dei rispettivi legali rappresentanti, che esplicita tra gli altri che per quanto a rispettiva conoscenza degli Amministratori delle Banche, anche per le finalità dell'articolo 2601 *quinquies*, terzo comma, del Codice Civile, alla data della presente relazione non sono intervenute modifiche significative ai dati e alle informazioni sottostanti la determinazione del Rapporto di Cambio, approvato dagli Amministratori di BPER e di BPSO in data 5 novembre 2025, che comportino una variazione dello stesso.

5. Metodi di valutazione adottati dai Consigli d'Amministrazione per la determinazione del Rapporto di Cambio

5.1 Premessa

Ai fine della prospettata Fusione, gli Amministratori di BPER e BPSO hanno determinato il seguente Rapporto di Cambio:

n. 1,450 azioni BPER ogni n. 1 azione BPSO

senza prevedere alcun conguaglio in denaro.

Come indicato nella Relazione degli Amministratori di BPER, il predetto Rapporto di Cambio è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione di BPER sulla base delle proprie analisi e valutazioni, tenendo conto, tra l'altro, delle attività valutative e delle considerazioni svolte dagli Advisor Finanziari BPER, facendo riferimento ai risultati delle varie metodologie di valutazione utilizzate, nonché delle assunzioni, difficoltà e limitazioni evidenziate nelle stesse. Inoltre, ciascuno degli Advisor Finanziari BPER ha rilasciato al Consiglio di Amministrazione di BPER un apposito parere (c.d. *fairness opinion*) relativamente alla congruità, da un punto di vista finanziario, del Rapporto di Cambio determinato dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione di BPER ha sottolineato che le metodologie di valutazione scelte e adottate dagli Advisor Finanziari BPER sono state sviluppate esclusivamente con l'obiettivo di determinare il Rapporto di Cambio e che a tal fine, per preservare la coerenza valutativa, gli Advisor Finanziari BPER hanno applicato, ove possibile, le medesime metodologie di valutazione sia alla Società incorporante sia alla Società incorporanda, tenendo in considerazione le specificità di ciascuna di esse.

5.2. Considerazioni metodologiche principali

Tenuto conto delle specificità di BPER e BPSO, le valutazioni svolte dalle Banche e le considerazioni valutative espresse dagli Advisor Finanziari, nell'ambito rispettivamente della determinazione del Rapporto di Cambio e della formulazione di un'opinione sulla congruità del Rapporto di Cambio, sono state effettuate secondo principi e metodi utilizzati nella prassi professionale nel settore di riferimento.

Le valutazioni sono state effettuate con l'ottica di esprimere una stima relativa dei valori di BPER e di BPSO, dando preminenza all'omogeneità e alla comparabilità dei criteri adottati rispetto alla determinazione del valore assoluto delle Banche considerate singolarmente, e vanno unicamente intese in termini relativi e con riferimento limitato alla Fusione. L'obiettivo perseguito è stato quello di definire, attraverso metodologie e assunzioni omogenee, valori confrontabili delle Banche al fine di giungere alla fissazione di un intervallo ragionevole del Rapporto di Cambio e di verificarne la sua congruità, e pertanto, in nessun caso, le stesse valutazioni sono da considerarsi quali possibili indicazioni di valore assoluto delle Banche oggetto della prospettata Fusione.

Le valutazioni sono state svolte su base individuale (*stand-alone*) e in ipotesi di continuità aziendale, senza considerare sostanziali mutamenti di direzione e gestione e alla luce degli elementi di previsione ragionevolmente ipotizzabili.

In tale ampio contesto, ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio, gli Amministratori di BPER hanno fatto riferimento alle seguenti metodologie valutative congiuntamente considerate:

- metodo del Dividend Discount Model, nella variante dell'Excess Capital (di seguito il "DDM");
- metodo della Regressione lineare;
- metodo dei Multipli di mercato (di seguito anche "Multipli di borsa").

Gli Amministratori di BPSO, al fine di determinare la congruità del Rapporto di Cambio, hanno fatto invece riferimento alle seguenti metodologie valutative congiuntamente considerate:

- metodo del DDM;
- metodo della Regressione lineare;
- metodo dei Multipli di mercato.

Stanti i criteri di valutazione utilizzati, come di seguito descritti, le situazioni economiche e patrimoniali prese a riferimento dagli Amministratori delle Banche per la determinazione del Rapporto di Cambio sono quelle riportate nelle rispettive relazioni finanziarie consolidate semestrali al 30 giugno 2025 (di seguito, la "Data di Riferimento"), mentre le relazioni contenenti le considerazioni valutative formulate dagli Advisor Finanziari sul Rapporto di Cambio si riferiscono, per quanto riguarda BPER, alle condizioni economiche e di mercato alla data del 24 ottobre 2025 (di seguito, la "Data di Valutazione advisor BPER"), mentre, per quanto riguarda BPSO, alle condizioni economiche e di mercato alla data del 31 ottobre 2025 (di seguito, la "Data di Valutazione advisor BPSO", insieme "Date di Valutazione").

Inoltre, le analisi valutative si basano sul fatto che nel periodo compreso tra le situazioni economico-patrimoniali alla Data di Riferimento e quelle alle rispettive Date di Valutazione non si siano verificati mutamenti sostanziali nel profilo economico, patrimoniale e finanziario di BPER e di BPSO.



5.3. Descrizione dei metodi di valutazione

Sono di seguito riportate le descrizioni delle metodologie valutative adottate dagli Amministratori della Banca e considerate dagli Advisor Finanziari ai fini rispettivamente della stima del Rapporto di Cambio e della formulazione di un'opinione sulla congruità dello stesso.

A. Il metodo del Dividend Discount Model nella variante Excess Capital

Tale metodologia determina il valore economico di una società come somma del valore attuale di:

- flussi di cassa dei dividendi potenziali che si stima essa sia in grado di distribuire ai suoi azionisti in chiave prospettica (periodo esplicito), mantenendo un adeguato livello di patrimonializzazione *target* di lungo periodo in linea con le disposizioni di vigilanza e coerente con il profilo di rischio dell'attività svolta. Tali flussi possono prescindere quindi dalla politica dei dividendi effettivamente prevista o adottata dal management;
- terminal value determinato quale valore attuale di una rendita perpetua calcolata sulla base di un flusso di cassa di dividendi distribuibili normalizzato economicamente, sostenibile e allineato con il tasso di crescita di lungo periodo.

$$W = \sum_{t=1}^n \frac{D_t}{(1+ke)^t} + \frac{TV}{(1+ke)^n}$$

dove:

W = valore economico della società;

D_t = flussi di cassa dei dividendi potenzialmente distribuibili, nel periodo t-esimo;

n = numero degli anni di proiezione (periodo esplicito);

Ke = costo del capitale proprio (tasso di attualizzazione dei dividendi);

TV = terminal value.

Per la determinazione del costo del capitale proprio è stato adottato l'approccio del Capital Asset Pricing Theory ("CAPM"), che stima il potenziale tasso come sommatoria delle seguenti componenti: i) tasso di rendimento su attività considerate prive di rischio; ii) differenziale di rendimento di lungo periodo dei titoli azionari rispetto a quelli obbligazionari; iii) coefficiente che misura la volatilità (cd. beta) calcolato su un campione di società ritenute comparabili rispetto al mercato nel complesso o specifico dalla società stessa; iv) eventuale premio addizionale per il rischio connesso alla *size* della società oggetto di valutazione ovvero per il rischio di *execution* insito nell'effettivo perseguimento dei dati prospettici di piano utilizzati come input nell'applicazione della metodologia.

Per l'applicazione di tale metodologia, è stato utilizzato, quale orizzonte temporale di proiezione esplicita degli utili attesi e, quindi, dei dividendi potenzialmente distribuibili, il periodo 2025-2027, allineandolo al periodo delle proiezioni economico-finanziarie (di seguito le "Proiezioni") contenute nei piani di BPER e di BPSO. Per quanto riguarda BPER, le Proiezioni prendono in considerazione, tra i principali elementi: i) le proiezioni stand-alone delle sinergie pre-fusione; ii) l'acquisizione della partecipazione del 80,69% in BPSO; iii) la sottoscrizione del contratto derivato TRS; iv) gli impatti patrimoniali connessi al consolidamento di Alba Leasing; v) il pagamento dell'*interim dividend* a valore sull'utile d'esercizio 2025 pari a Euro 0,10 per azione; vi) la variazione di capitale sociale comunicata in data 11 settembre 2025; vii) il pagamento del corrispettivo previsto dall'operazione di offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria pari a Euro 1,0 per azione e viii) gli impatti reddituali connessi al pagamento del Coupon AT1 pari a circa Euro 80,3 milioni annui.

Per quanto riguarda BPSO, le Proiezioni riflettono principalmente: i) le proiezioni *stand-alone* delle sinergie pre-fusione e ii) la traslazione al 2025 degli impatti economici e patrimoniali derivanti dall'operazione di valorizzazione del *merchant acquiring*, successiva al completamento della fusione, rispetto alla valorizzazione attualmente prevista nel 2025 dal Piano BPSO 2025-2027.

Nella applicazione del metodo valutativo, i dati previsionali 2024-2027 delle Proiezioni sono stati opportunamente rettificati per riflettere gli impatti delle informazioni disponibili ritenute rilevanti ai fini dell'applicazione delle metodologie di valutazione selezionate.

Il metodo di valutazione della Regressione lineare

Secondo la metodologia della Regressione lineare, il valore economico di una società può essere stimato utilizzando le informazioni provenienti dal mercato azionario, prendendo come riferimento un campione di società quotate. Nello specifico, il valore economico di una società può essere determinato sulla base di parametri identificati mediante la correlazione (se statisticamente significativa) tra i multipli di borsa ed i rispettivi indicatori numerici di bilancio.

Anche nell'applicazione di tale metodo valutativo, i rispettivi indicatori di bilancio piuttosto che le risultanze derivanti dall'applicazione dei multipli di borsa sono stati opportunamente rettificati per riflettere gli impatti delle informazioni disponibili ritenute rilevanti ai fini dell'applicazione delle metodologie di valutazione selezionate.

B. Il metodo di valutazione dei Multipli di mercato

Secondo la metodologia dei Multipli di mercato, il valore economico di una società può essere stimato sulla base delle indicazioni fornite dal mercato borsistico avendo riguardo a un campione di società quotate. Il criterio si basa sulla stima di moltiplicatori determinati come il rapporto tra valori borsistici e grandezze economiche, patrimoniali e finanziarie di un campione selezionato di società comparabili. I multipli così determinati vengono applicati, con aggiustamenti e opportune integrazioni, alle corrispondenti grandezze della società oggetto di valutazione, al fine di stimare un intervallo di valori.

Anche nell'applicazione di tale metodo valutativo, le corrispondenti grandezze della società piuttosto che le risultanze derivanti dall'applicazione dei multipli di borsa sono stati opportunamente rettificati per riflettere gli impatti delle informazioni disponibili ritenute rilevanti ai fini dell'applicazione delle metodologie di valutazione selezionate.

5.4. Sintesi dei lavori svolti dagli Advisor Finanziari

5.4.1. Mediobanca

Con riferimento al DDM, Mediobanca ha determinato un costo del capitale proprio per BPER e BPSO pari rispettivamente a 11,19% ed a 10,95%, determinati sulla base dello specifico beta delle 2 Banche, e un tasso di crescita di lungo periodo pari a 2,6%, determinato sulla base delle prospettive future di inflazione e di crescita del PIL italiano. Nella determinazione dei flussi di dividendi distribuibili è stato ipotizzato un livello patrimoniale target coerente con le proiezioni, corrispondente a un CET1 ratio pari al 14,5% per BPER e al 14,0% per BPSO mentre il *terminal value* è stato stimato sulla base di un payout ratio implicito stimato sulla base di un RoTE ("Return on Tangible Equity") di fine piano di BPER e di BPSO pari rispettivamente a 15,5% ed a 13,2%.

Nell'ambito del metodo della regressione lineare, Mediobanca ha stimato il valore economico delle Banche sulla base della relazione tra il multiplo *Price-to-Tangible Book Value* (di seguito "PTBV") ultimo disponibile e i livelli di redditività prospettica, espressi dal RoTE atteso per gli anni 2025, 2026 e 2027, facendo riferimento a un campione di banche europee quotate comparabili. I risultati dell'analisi sono stati opportunamente rettificati per tenere conto dell'eccesso di capitale CET1 rispetto ai cosiddetti requisiti Supervisory Review and Evaluation Process ("SREP"), in linea con la prassi di mercato.

forvis
mazars

Analogamente, nell'applicazione del metodo dei multipli di borsa, le analisi valutative sono state basate sui multipli mediani Price-to-Earnings (di seguito "P/E") prospettici relativi agli anni 2025, 2026 e 2027 e sul multiplo P/TBV ultimo disponibile del medesimo campione selezionato, con adeguamenti volti a riflettere i differenti livelli di patrimonializzazione delle Banche oggetto di valutazione.

Per tutte le metodologie considerate, Mediobanca ha determinato il range del rapporto di cambio facendo riferimento a due scenari alternativi, uno *stand-alone* e uno post sinergie pre-fusione, inclusivo del consolidamento di Alba Leasing.

Per quanto riguarda la stima dei multipli non è stato fatto riferimento a specifiche medie di capitalizzazioni di borsa sulle società comparabili ma a quotazioni *spot* alla Data di Valutazione advisor BPER, ovvero il 24 ottobre 2025.

Sulla base dell'applicazione delle metodologie sopra riportate, Mediobanca è pervenuto ai seguenti risultati:

Mediobanca		
Metodologia	Rapporto di cambio	
	MIN	MAX
DDM	1,33x	1,51x
Regressione lineare	1,40x	1,57x
Multipli di mercato	1,35x	1,52x



Per completezza, segnaliamo che Mediobanca, per finalità meramente illustrative, ha condotto simulazioni di determinazione del Rapporto di Cambio utilizzando i metodi delle quotazioni di borsa, andando a definire un intervallo di valore del rapporto di cambio compreso tra 1,39x e 1,52x, valori non difformi da quanto determinato con i metodi prescelti allo scopo.

5.4.2. Provasoli Advisory Partners

Con riferimento al DDM, Provasoli Partners ha determinato un costo del capitale proprio per BPER e di BPSO pari al 10,3%, stimato sulla base della rischiosità mediamente osservabile nel settore bancario, e un tasso di crescita di lungo periodo pari al 2,0%, determinato sulla base delle attese di inflazione di lungo termine. Nella determinazione dei flussi di dividendi distribuibili è stato ipotizzato un livello patrimoniale *target* coerente con le proiezioni, corrispondente a un CET1 ratio pari al 14,5% per BPER e al 14,0% per BPSO, mentre il *terminal value* è stato stimato sulla base delle attese reddituali al termine del periodo di proiezione delle Banche, al netto dell'assorbimento della quota di utile funzionale a mantenere invariato il coefficiente patrimoniale nel lungo termine.

Nell'ambito del metodo della regressione lineare, Provasoli Partners ha stimato il valore economico delle Banche sulla base della relazione tra il multiplo P/TBV e i livelli di redditività prospettica, espressi dal RoATE ("Return on Average Tangible Earning"), facendo riferimento a un campione di banche europee quotate comparabili. L'analisi di regressione è stata condotta ponendo in relazione il P/TBV atteso a fine 2025 con il RoATE atteso per gli anni 2026 e 2027, utilizzando la media delle quotazioni di borsa del mese precedente alla Data di Valutazione advisor BPER e un TBV calcolato al netto degli strumenti di capitale Additional Tier 1 ("AT1").

Analogamente, nell'applicazione del metodo dei multipli di borsa, le analisi valutative sono state basate sui multipli P/E prospettici relativi agli anni 2026 e 2027.

Provasoli Partners ha determinato il range del rapporto di cambio considerando due scenari alternativi, uno scenario pre e uno scenario post sinergie pre-fusione.

Sulla base dell'applicazione delle metodologie sopra riportate, Provasoli Partners è pervenuto ai seguenti risultati:

Provasoli Partners		
Metodologia	Rapporto di cambio	
	MIN	MAX
DDM	1,36x	1,51x
Regressione lineare	1,35x	1,52x
Multipli di mercato	1,38x	1,57x

Per completezza, segnaliamo che Provasoli Partners, per finalità meramente illustrative, ha condotto simulazioni di Rapporto di Cambio utilizzando i metodi delle quotazioni di Borsa, andando a definire un intervallo di valore del rapporto di cambio compreso tra 1,39x e 1,52x, valori non difformi da quanto determinato con i metodi prescelti allo scopo.

5.4.3. BofA Securities

Con riferimento al DDM, BofA ha determinato un costo del capitale proprio per BPER e di BPSO pari rispettivamente al 10,5% e al 10,6%, stimato sulla base sia della rischiosità specifica dei due istituti bancari sia dell'esposizione ai rischi Paese, e un tasso di crescita di lungo periodo pari al 2,0% per BPER e al 2,3% per BPSO, determinato sulla base delle prospettive di crescita di lungo termine. Nella determinazione dei flussi di dividendi distribuibili è stato ipotizzato un livello patrimoniale *target* coerente con le proiezioni, corrispondente a un CET1 ratio pari al 14,5% per entrambe le Banche, mentre il *terminal value* è stato calcolato tramite l'applicazione di multipli impliciti P/TBV e P/E, ricalcolati a partire da indicatori di piano quali il costo del capitale proprio, il tasso di crescita di lungo periodo (pari al 2,0% per BPER e al 2,3% per BPSO) e la redditività prospettica, espressa dal rendimento sul patrimonio netto tangibile medio per l'anno 2027, pari al 17,0% per BPER e al 14,4% per BPSO. Tale approccio risulta coerente con l'impostazione del modello di crescita di Gordon.

Nell'ambito del metodo della regressione lineare, BofA ha stimato il valore economico delle Banche sulla base della relazione tra il multiplo P/TBV e i livelli di redditività prospettica, espressi dal RoATE, facendo riferimento a un campione di banche europee quotate comparabili. L'analisi di regressione è stata condotta ponendo in relazione il P/TBV ultimo disponibile alla Data di Valutazione advisor BPSO con il RoATE atteso per gli anni 2026 e 2027, utilizzando la quotazione *spot* di Borsa disponibile alla Data di Valutazione advisor BPSO e un TBV calcolato al netto degli strumenti di capitale AT1.

Analogamente, nell'applicazione del metodo dei multipli di borsa, le analisi valutarie sono state basate sui multipli P/E prospettici relativi agli anni 2026 e 2027.

BofA ha determinato il *range* del rapporto di cambio applicando aggiustamenti specifici per ciascuna metodologia valutativa adottata: i) per il metodo DDM, mediante l'applicazione incrociata degli input relativi al costo del capitale proprio e al tasso di crescita di lungo periodo; ii) per il metodo dei multipli di mercato, attraverso l'utilizzo dei multipli medi riferiti al primo e al terzo quantile del campione selezionato di banche comparabili e iii) per il metodo della Regressione lineare, mediante l'applicazione di un fattore di premio/sconto.

forv/s
mazars

Sulla base dell'applicazione delle metodologie sopra riportate, BofA è pervenuto ai seguenti risultati:

BofA		
Metodologia	Rapporto di concambio	
	MIN	MAX
DDM	1,30x	1,74x
Regressione lineare	1,38x	1,99x
Multipli di mercato	1,36x	1,99x

Segnaliamo, per completezza, che BofA, a differenza degli Advisor Finanziari BPER e di G&A, non ha condotto alcuna analisi illustrativa/semplificativa sul Rapporto di Cambio determinato attraverso l'utilizzo dei prezzi di Borsa di BPER e di BPSO.

5.4.4. Guattieri & Associati

Con riferimento al DDM, G&A ha determinato un costo del capitale proprio per BPER e di BPSO pari al 10,18%, stimato sulla base della rischiosità mediamente osservabile nel settore bancario, e un tasso di crescita di lungo periodo pari al 2,0%, determinato sulla base delle attese di inflazione di lungo termine. Nella determinazione dei flussi di dividendi distribuibili è stato ipotizzato un livello patrimoniale target coerente con le proiezioni, corrispondente a un CET1 ratio pari al 15,2% sia per BPER che per BPSO, mentre il terminal value è stato stimato sulla base di un payout ratio del 75%.

Nell'ambito del metodo della regressione lineare, G&A ha stimato il valore economico delle Banche sulla base della relazione tra il multiplo P/TBV e i livelli di redditività prospettica, espressi dal RoATE, facendo riferimento a un campione di banche europee quotate comparabili. L'analisi di regressione è stata condotta ponendo in relazione il P/TBV atteso nel 2026 con il RoATE atteso per gli anni 2026 e 2027, utilizzando la media degli ultimi tre mesi di quotazioni di borsa disponibili antecedente alla Data di Valutazione advisor BPSO e un TBV calcolato al netto degli strumenti di capitale AT1.

Analogamente, nell'applicazione del metodo dei multipli di borsa, le analisi valutative sono state basate sui multipli P/E prospettici relativi agli anni 2026 e 2027.

G&A ha determinato il range del rapporto di cambio applicando aggiustamenti specifici per ciascuna metodologia valutativa adottata: i) per il metodo DDM, mediante l'applicazione incrociata degli input relativi al costo del capitale proprio e al tasso di crescita di lungo periodo; ii) per il metodo dei multipli di mercato, attraverso l'utilizzo, in maniera incrociata, dei multipli relativi al primo e al nono decile del campione selezionato di banche comparabili e iii) per il metodo della Regressione lineare, variando il coefficiente angolare di ciascuna retta di un ammontare pari all'errore standard dello stesso.

Sulla base dell'applicazione delle metodologie sopra riportate, G&A è pervenuto ai seguenti risultati:

G&A		
Metodologia	Rapporto di concambio	
	MIN	MAX
DDM	1,25x	1,68x
Regressione lineare	1,39x	1,69x
Multipli di mercato	1,35x	1,71x

Per completezza, segnaliamo che G&A, per finalità meramente illustrative, ha condotto simulazioni di Rapporto di Cambio utilizzando i metodi delle quotazioni di borsa, andando a individuare un intervallo di valore medio del rapporto di cambio compreso tra 1,40x e 1,46x, valori non difforni da quanto determinato con i metodi prescelti allo scopo.

6. Limitazioni e principali difficoltà di valutazione incontrate dagli Amministratori per la determinazione del Rapporto di Cambio

6.1. Limiti e difficoltà incontrate dagli amministratori di BPER

Le principali difficoltà riscontrate dagli Amministratori di BPER nella determinazione del Rapporto di Cambio, come specificatamente indicato nella Relazione degli Amministratori di BPER, possono essere così sintetizzate:

- gli effetti delle sinergie pre-fusione riportate nel piano industriale di BPER, nonché gli impatti dell'operazione TRS, presentano elementi di incertezza e dipendono da modalità, tempistiche e dall'effettiva realizzazione delle ipotesi e delle assunzioni utilizzate nella formulazione delle previsioni stesse;
- la mancanza degli impatti economico-patrimoniali in relazione agli effetti della Purchase Price Allocation relativa a BPSO;
- una percentuale significativa del valore delle Banche, ottenuto tramite l'applicazione della metodologia DDM, è rappresentata sia dall'*excess capital* che dal *terminal value*, che sono altamente sensibili alle assunzioni adottate per le variabili fondamentali quali il livello di CET1 Capital Ratio target, il tasso di crescita di lungo periodo ed il tasso di attualizzazione, variabili intrinsecamente soggettive ed aleatorie;
- lo scarso livello di liquidità del titolo BPSO successivamente al completamento dell'Offerta ha limitato la significatività del metodo valutativo basato sulle quotazioni di borsa.

6.2. Limiti e difficoltà incontrate dagli amministratori di BPSO

I principali limiti e difficoltà riscontrati dagli Amministratori di BPSO nella determinazione del Rapporto di Cambio, come specificatamente indicato nella Relazione degli Amministratori di BPSO, sono relativi:

- alla necessità di assumere a riferimento dati di natura previsionale contenuti nei piani industriali di BPSO e di BPER e conseguentemente di tener conto dei profili di incertezza che tali dati per loro natura comportano;
- all'assenza di previsioni finanziarie per BPER che riflettano l'attuale perimetro di consolidamento e quindi includano gli impatti economico-patrimoniali per BPER derivanti dall'acquisizione da parte di BPER dell'80,69% del capitale sociale di BPSO a seguito del completamento dell'Offerta;
- al fatto che una percentuale significativa dei risultati derivanti dall'applicazione della metodologia DDM è rappresentata dal *terminal value*, che è altamente sensibile alle assunzioni adottate per le variabili fondamentali quali il tasso di crescita perpetua e la redditività normalizzata, che sono per loro natura soggettive ed aleatorie;
- alla circostanza che il numero di banche comparabili è limitato e il loro modello di business, il portafoglio prodotti, le dimensioni e l'esposizione geografica differiscono da quelli di BPSO e BPER;
- al contesto geopolitico e alla conflittualità nel commercio internazionale che generano addizionali incertezze economiche che possono incidere significativamente sulla volatilità dei prezzi di mercato delle azioni e di altri parametri finanziari.



7. Risultati emersi dalle valutazioni effettuate dai Consigli d'Amministrazione

Alla luce dei risultati delle valutazioni precedentemente illustrate, gli Amministratori di BPER e BPSO hanno individuato il seguente Rapporto di Cambio:

n. 1,450 azioni BPER ogni n. 1 azione BPSO,

senza prevedere alcun conguaglio in denaro.

Il Rapporto di Cambio individuato dagli Amministratori delle Banche è risultato ricompreso negli intervalli determinati nelle *fairness opinion* redatte dagli Advisor Finanziari.

8. Lavoro svolto

8.1. Lavoro svolto sulla documentazione ricevuta

Al fini dell'esecuzione del nostro incarico, abbiamo svolto le seguenti principali attività:

- incontro Deloitte & Touche in qualità di società di revisione di BPER e incontro EY in qualità di società di revisione di BPSO ed ottenuto informazioni circa la revisione delle relazioni finanziarie annuali delle Banche al 31 dicembre 2024 e delle relazioni finanziarie semestrali consolidate di BPER e di BPSO al 30 giugno 2025;
- analisi del Progetto di Fusione approvato dagli Amministratori delle Banche in data 5 novembre 2025;
- analisi di tutta la documentazione pubblicata dalle Banche nelle rispettive sezioni di Investor Relations (i.e. comunicati stampa) e di ulteriore materiale di dominio pubblico avente ad oggetto la descrizione dei razionali sottostanti l'operazione di Fusione;
- analisi delle Relazioni degli Amministratori di BPER e di BPSO, forniteci in bozza pressoché definitiva, redatte ai sensi dell'articolo 2501 *quinquies* del Codice Civile - approvate in data 5 novembre 2025;
- raccolta di informazioni, attraverso colloqui con il *management* delle Banche, circa gli eventi verificatisi dopo la determinazione del Rapporto di Cambio, con riferimento ad eventuali fatti o circostanze che possano avere un effetto significativo sui dati e sulle informazioni prese in considerazione nello svolgimento delle nostre analisi, nonché sui risultati delle valutazioni;
- analisi critica dei bilanci individuali e consolidati di BPER e BPSO relativi all'esercizio 2024, della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2025 e dei resoconti intermedi di gestione consolidati al 30 settembre 2025;
- verifica della completezza e non contraddittorietà delle motivazioni addotte dagli Amministratori in merito ai metodi valutativi adottati nella determinazione del Rapporto di Cambio;
- analisi delle presentazioni valutative e delle *fairness opinion* redatte dagli Advisor Finanziari, a supporto degli Amministratori di BPER e di BPSO, volte ad esprimere un giudizio di congruità sul Rapporto di Cambio;
- analisi critica delle considerazioni valutative espresse dagli Advisor Finanziari e delle rispettive analisi di sensitività sviluppate dagli stessi;
- raccolta dagli Amministratori e dagli Advisor Finanziari di tutti gli elementi utili per riscontrare che i metodi di valutazione adottati siano idonei, nelle specifiche circostanze, sotto un profilo di ragionevolezza e non arbitrarietà, alla determinazione dei valori economici di BPER e di BPSO e, di conseguenza, del Rapporto di Cambio;
- verifica, anche attraverso ricalcolo, dei risultati dei modelli valutativi e delle analisi di sensitività e verifica della sostanziale correttezza matematica dei calcoli relativi alla determinazione dell'intervallo di valori del Rapporto di Cambio;
- verifica della coerenza dei dati utilizzati con le fonti di riferimento e con la documentazione utilizzata comunicata al precedente paragrafo 4;
- discussione con il *management* delle Banche e con gli Advisor Finanziari incaricati circa l'attività svolta, le problematiche incontrate e le soluzioni adottate;



- discussione con il management delle Banche sulle assunzioni alla base della redazione delle Proiezioni, fermi restando le incertezze ed i limiti intrinseci in ogni dato di natura previsionale;
- presa visione della Relazione dell'Esperto redatta ai sensi dell'articolo 2343 ter del Codice Civile, redatta da PricewaterhouseCoopers Business Services S.r.l. per BPER ed emessa in data 28 maggio 2025;
- presa visione della Relazione dell'Esperto redatta ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile, redatta da Deloitte & Touche S.p.A. per BPER ed emessa in data 29 maggio 2025;
- presa visione dell'istanza di autorizzazione inviata da BPER alla Banca d'Italia e alla Banca Centrale Europea in data 7 novembre 2025;
- analisi e confronti, in diversi intervalli temporali sino a date prossime all'emissione della presente relazione, delle quotazioni di borsa di BPER e di BPSO e dei relativi volumi, con focus sul grado di liquidità insito nei corsi azionari e sul grado di significatività dei prezzi osservati;
- sviluppo di considerazioni valutative autonome e analisi di sensitività su assunzioni e parametri valutativi relativi all'applicazione del metodo del DDM con Excess Capital e dei metodi di mercato (Metodo della Regressione e Metodo dei Multipli), alla luce della disamina della documentazione messa a nostra disposizione, con l'obiettivo di avvalorare la congruità del Rapporto di Cambio definito dagli Amministratori;
- ottenimento di un'attestazione che evidenzia la circostanza che per quanto a conoscenza dei legali rappresentanti di BPER e di BPSO, alla data della presente relazione non sono maturate circostanze modificative dei dati e dei contenuti della documentazione analizzata, né si sono verificati eventi tali da modificare le valutazioni espresse dai Consigli di Amministrazione per la determinazione del Rapporto di Cambio.

8.2. Lavoro svolto sui metodi utilizzati per la determinazione del Rapporto di Cambio

8.2.1. Premessa

Riteniamo opportuno sottolineare come la finalità principale del processo valutativo sviluppato dagli Amministratori di BPER e di BPSO e corroborato dalle considerazioni valutative espresse dagli Advisor Finanziari consista in una stima dei valori economici relativi alle Banche coinvolte nella Fusione, effettuata attraverso l'applicazione di criteri omogenei al fine di preservare la coerenza valutativa, ove possibile. L'obiettivo primario delle valutazioni societarie in contesti di fusione non risiede nell'accertamento del valore assoluto del capitale economico delle entità coinvolte. La finalità è, invece, focalizzata sull'identificazione di valori omogenei e comparabili necessari alla corretta determinazione del rapporto di concambio. Conseguentemente, le stime prodotte assumono rilevanza esclusivamente nel loro contesto relativo e non sono idonee a rappresentare il valore assoluto delle società per qualsiasi transazione o finalità estranea all'operazione di fusione specifica.

Previo questa precisazione, è essenziale che il giudizio espresso sui metodi qui trattati sia considerato disgiunto da qualsivoglia valutazione in merito all'opportunità strategica e/o alla convenienza economica della Fusione, inclusa l'analisi relativa alla potenziale "creazione di valore" derivante dall'operazione prospettata.

8.2.2. Considerazioni sull'adeguatezza dei metodi di valutazione utilizzati dagli Amministratori

Si riportano di seguito le considerazioni sull'adeguatezza dei metodi di valutazione sviluppati e utilizzati dagli Amministratori per la determinazione del Rapporto di Cambio:

- le Relazioni degli Amministratori delle Banche approfondiscono solo in parte le modalità applicative delle metodologie valutative ed i relativi parametri adottati. Tuttavia, ai fini del nostro lavoro, così come precedentemente riportato, abbiamo ricevuto da BPER e BPSO e dai rispettivi Advisor Finanziari i dettagli necessari allo svolgimento del nostro incarico;

forvis
mazars

- le valutazioni sono state predisposte in prospettiva di continuità aziendale e in un'ottica *stand-alone*, ossia prescindendo da ogni considerazione concernente le possibili sinergie, costi e oneri derivanti dall'Operazione nel suo complesso¹. Tale approccio risulta coerente con la dottrina e la prassi valutativa;
- gli Amministratori delle Banche hanno svolto – in modo indipendente – le rispettive analisi valutative, facendo ricorso ad una pluralità di metodi valutativi a cui è stata assegnata pari dignità nell'individuazione del range di valori di riferimento. Tale pluralità di metodi sottopone a verifica sostanziale i risultati derivanti dall'applicazione dei singoli metodi;
- gli approcci valutativi adottati dagli Amministratori delle Banche risultano coerenti e complessivamente in linea con le prassi valutative, la tecnica e la migliore dottrina professionale prevalente. In particolare, le valutazioni del capitale economico di BPER e di BPSO sono state effettuate utilizzando metodi comunemente accettati e largamente condivisi dalla prassi professionale nel settore di riferimento, CDPA peraltro evidenziato dagli elaborati dei rispettivi Advisor Finanziari;
- nel loro complesso, le metodologie valutative adottate permettono di tenere conto:
 - della redditività prospettica delle Banche;
 - della rispettiva configurazione patrimoniale;
 - delle indicazioni di valore fornite dai mercati finanziari, direttamente o attraverso l'osservazione di realtà ritenute comparabili;
- nell'adozione delle metodologie valutative prescelte, gli Amministratori di BPER e di BPSO hanno considerato le caratteristiche ed i limiti impliciti in ciascuna di esse, sulla base della tecnica valutativa professionale, nazionale ed internazionale, normalmente seguita;
- gli approcci metodologici adottati ed il conseguente sviluppo applicativo degli stessi hanno consentito, nella sostanza, di rispettare il criterio dell'omogeneità dei metodi di valutazione e, quindi, della confrontabilità dei valori ottenuti tramite l'applicazione dei suddetti metodi;
- nell'ambito dell'applicazione delle metodologie valutative prescelte, gli Amministratori di BPER e di BPSO hanno coerentemente utilizzato variabili economico-finanziarie prospettiche facenti riferimento a:
 - le Proiezioni BPER aggiornate su base *stand-alone*, elaborate dal management dell'Incorporante;
 - le Proiezioni BPSO;
- il metodo DDM è un criterio di stima analitico comunemente adottato dalla prassi professionale nei settori di riferimento e fondato su dati economici e finanziari della società oggetto di stima. Tale metodologia tiene compiutamente conto delle prospettive reddituali e finanziarie e, nella sua accezione c.d. *Excess Capital*, delle consistenze patrimoniali e dei requisiti di patrimonializzazione delle società oggetto di valutazione;
- nell'ambito delle considerazioni valutative espresse sul metodo del DDM, gli Advisor Finanziari hanno fatto riferimento a specifici parametri valutativi. Tali parametri, stimati in funzione di differenti fonti e osservazioni, si collocano all'interno di intervalli sostanzialmente ragionevoli, coerenti con i dati osservabili sul mercato. Coerentemente alle indicazioni della prassi, sono state, inoltre, svolte analisi di sensitività in merito ai principali parametri valutativi adottati (costo del capitale, tasso di crescita di lungo termine, requisito di patrimonializzazione minimo o *target ratio*). I suddetti parametri sottoposti ad analisi di sensitività sono quelli abitualmente utilizzati nella prassi;
- il metodo della Regressione è comunemente utilizzato nella prassi valutativa e il suo utilizzo, nel caso in esame, riflette la rilevanza riconosciuta dagli Amministratori al metodo di cogliere la relazione storica e prospettica tra le variabili economico-finanziarie rilevanti e i livelli di valorizzazione espressi dal mercato, permettendo di derivare multipli impliciti coerenti con i fondamentali delle società valutate. L'adozione del metodo della regressione, pertanto, consente agli Amministratori di ancorare le proprie valutazioni a criteri tecnici riconosciuti, basati su dati osservabili e su evidenze statistiche;



¹ Per completezza, rileviamo che gli unici impatti sinergici considerati ad incremento della valorizzazione *stand-alone* del capitale economico della Banca sono riferibili esclusivamente alle sinergie pre-fusione, legate all'acquisizione dell'80,66% del capitale di BPSO da parte di BPER.

- il metodo dei Multipli di mercato è comunemente utilizzato nella prassi valutativa e il suo utilizzo, nel caso in esame, riflette la rilevanza riconosciuta dagli Amministratori alle prospettive di mercato. Coerentemente con la prassi valutativa nel settore bancario, è stato preso a riferimento il moltiplicatore P/E. L'utilizzo del P/E rappresenta una prassi consolidata nella valutazione degli istituti di credito, poiché è indicatore in grado di esprimere, in modo diretto ed immediato, il valore corrente del patrimonio bancario in funzione delle aspettative di generazione di utili prospettici ricorrenti, elemento centrale nella valutazione della solidità e delle performance di una banca;
- nell'ambito dell'applicazione del metodo dei Multipli di mercato, abbiamo riscontrato i seguenti elementi:
 - gli Advisor Finanziari hanno preso a riferimento le capitalizzazioni di mercato delle società comparabili sulla base di intervalli di tempo tra loro differenti. Tale approccio, ancorché discrezionale nella prassi, offre sufficienti garanzie per stimare prezzi e capitalizzazioni di borsa al netto di potenziali effettivi distorsivi dovuti ad andamenti erratici e/o picchi di volatilità dei corsi azionari;
 - gli Advisor Finanziari hanno sviluppato considerazioni valutative sulla determinazione dell'eccesso di capitale secondo logiche differenti. In alcuni casi, si è provveduto a sommare al valore delle Banche ottenuto attraverso l'applicazione dei Multipli di mercato l'eccesso di capitale ultimo disponibile alle Date di Valutazione, stimato sulla base dei requisiti di patrimonializzazione minimi da SREP; in altri casi, l'eccesso di capitale è stato valorizzato direttamente attraverso l'applicazione dei multipli alle poste economiche-finanziarie;
 - nonostante differenze di approccio, i risultati ottenuti dagli Advisor Finanziari, a valle delle loro considerazioni valutative, convergono verso un intervallo di Rapporto di Cambio sostanzialmente allineato a quello deliberato dagli Amministratori, confermandone la ragionevolezza;
- nell'applicazione delle metodologie sopra citate, le sinergie pre-fusione sono state considerate, in taluni casi, per determinare intervalli di Rapporto di Cambio, a seconda che venissero incluse od escluse dal computo finale dell'*equity value* delle Banche. Tale approccio, comunemente applicato quando le metodologie di valutazione si fondano sul principio della *sum of parts* o *building blocks*, si configura, nella sostanza, come analisi di sensitività sull'effettivo perseguimento di alcune assunzioni di piano adottate a fini valutativi, contribuendo a mettere in risalto uno scenario *unaffected* (privo di sinergie) con uno scenario *as-is* (con piena implementazione delle sinergie e del consolidamento di Alba Leasing).

Nell'ambito dello sviluppo delle nostre considerazioni valutative autonome e di specifiche analisi di sensitività su assunzioni e parametri valutativi relativi sia al metodo del DDM con Excess Capital sia ai metodi di mercato (metodo della Regressione e metodo dei Multipli di mercato), rileviamo che siamo giunti alla determinazione di un intervallo di risultati che ricomprende, al suo interno, il Rapporto di Cambio così come determinato dagli Amministratori delle Banche. Per completezza segnaliamo che i risultati delle nostre considerazioni valutative autonome e delle nostre analisi di sensitività prendono altresì in considerazione: (i) il de-consolidamento di Alba Leasing a partire dal 2026, a seguito dell'avvenuta acquisizione a novembre 2025 di una quota di minoranza di tale entità da parte di doValue, che ha determinato la fuoriuscita di Alba Leasing dal perimetro di consolidamento di BPER. Va ricordato che sia il computo del Rapporto di Cambio da parte degli Amministratori delle Banche sia l'elaborazione delle *fairness opinion* da parte degli Advisor Finanziari si sono completati in data antecedente al perfezionamento della sopramenzionata transazione. Per tale ragione Amministratori e Advisor Finanziari hanno mantenuto il consolidamento di Alba Leasing anche per gli anni di proiezione esplicita di piano (2026 e 2027), in coerenza con quanto effettuato nel 2025; (ii) una maggiorazione degli esborsi lordi da coupon AT1, stimati da BPER in circa Euro 44 milioni, legati alla nuova emissione di un prestito obbligazionario AT1 destinato a investitori istituzionali, per complessivi Euro 750 milioni, come da comunicato stampa del 12 novembre 2025; (iii) gli effetti patrimoniali e finanziari, pari a Euro 188 mila, legati alla conversione volontaria parziale del prestito obbligazionario convertibile AT1 di nominali Euro 150 milioni, emesso in data 25 luglio 2019, che ha comportato l'emissione di n. 62.656 nuove azioni, come da comunicato stampa diffuso da BPER il 16 dicembre 2025.

8. Limiti specifici emersi nell'espletamento del presente incarico

In riferimento alle difficoltà e ai limiti specifici incontrati nell'esecuzione del presente incarico, si evidenzia che, pur tenendo conto delle considerazioni già formulate dagli Amministratori delle Banche (come dettagliato nel paragrafo 6), le problematiche riscontrate sono risultate coerenti con quelle che caratterizzano usualmente processi valutativi di natura analoga, specialmente nell'attuale scenario di mercato.

forvis
mazars

Ciò premesso, si evidenziano gli aspetti di seguito indicati:

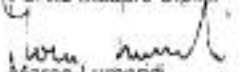
- come illustrato nei precedenti paragrafi, gli Amministratori di ciascuna delle Banche, nell'adozione delle metodologie valutative prescelte, hanno considerato assunzioni e ipotesi soggettive determinate nell'ambito del proprio autonomo processo di stima e pertanto differenziate fra loro. Tali scelte sono state peraltro applicate dagli Amministratori di BPER e di BPSO in modo sostanzialmente coerente ed omogeneo nelle valutazioni delle Banche coinvolte nella Fusione. La pluralità di ipotesi e assunzioni applicate nell'ambito degli stessi metodi da parte degli Amministratori di ciascuna delle Banche ha comportato, ai fini del nostro incarico, l'analisi comparata e la considerazione complessiva delle scelte e considerazioni valutative adottate dagli Amministratori di BPER e BPSO e dai rispettivi Advisor Finanziari, al fine di esprimere un giudizio sulla ragionevolezza e non arbitrarietà dei metodi adottati;
- le stime e considerazioni valutative, effettuate dagli Amministratori di BPER e BPSO e dai rispettivi Advisor Finanziari, risentono delle specificità e dei limiti propri dei diversi metodi di valutazione utilizzati. In particolare, le diverse metodologie valutative applicate hanno richiesto in alcuni casi l'utilizzo di assunzioni ed ipotesi soggettive, applicate peraltro in maniera coerente ed omogenea ad entrambe le Banche;
- le stime e considerazioni valutative, effettuate dagli Amministratori di BPER e BPSO e dai rispettivi Advisor Finanziari, sono state svolte anche in funzione delle Proiezioni delle Banche, che hanno impatto sia sulla metodologia del DDM con Excess Capital sia sulle metodologie di mercato. Le menzionate Proiezioni contengono tuttavia, per loro stessa natura, elementi di incertezza legati all'impossibilità da parte degli Amministratori di avere il pieno controllo sull'effettivo verificarsi delle stesse e sono soggette a variazioni, anche significative, in caso di cambiamenti del contesto di mercato e dello scenario macroeconomico. Nella fattispecie, spiccano come elemento di incertezza gli impatti sulle Proiezioni derivanti dalla quantificazione delle potenziali sinergie operative tra le Banche, a valle dell'acquisizione dell'80,69% di BPSO da parte di BPER, alla luce di modelli di business, portafogli prodotti, dimensioni e radicamenti territoriali differenti tra i due istituti di credito;
- le valutazioni basate su metodi che utilizzano variabili e parametri di mercato sono soggette all'andamento proprio dei mercati finanziari. Nell'attuale contesto l'andamento del mercato finanziario italiano ed internazionale ha evidenziato una tendenza a presentare oscillazioni ed andamenti erratici nei corsi azionari del settore bancario in relazione all'incertezza del quadro socio-economico generale. Ad influenzare l'andamento dei titoli possono anche intervenire pressioni speculative largamente slegate dalle prospettive economiche e finanziarie delle singole società. L'applicazione delle metodologie valutative e, in particolare, dei metodi di mercato, può individuare, pertanto, valori differenti, in misura più o meno significativa, a seconda del momento in cui si effettui la valutazione;
- con riferimento alla difficoltà applicativa del metodo dei prezzi di borsa come metodologia idonea a definire un Rapporto di Cambio congruo, è opportuno sottolineare come gli indici di *turnover ratio* (percentuale di volumi scambiati sul totale del capitale flottante) di BPSO, calcolati con riferimento alle medie dei volumi relativi all'ultimo mese e agli ultimi 3 mesi di mercato azionario (quindi con riferimento ad un periodo successivo alla chiusura dell'offerta pubblica di scambio tra BPER e BPSO), mettano in evidenza una sostanziale illiquidità del titolo se comparato ai rispettivi *turnover ratio* di BPER e ad un *turnover* medio di mercato calcolato su un panel di 24 istituti di credito quotati sui principali mercati azionari europei. Tale confronto suggerisce una sostanziale inidoneità del mero prezzo di borsa di BPSO ad esprimere una corretta valorizzazione del capitale economico dell'istituto di credito. Appare, infatti, evidente che i più recenti corsi azionari di BPSO siano sostanzialmente influenzati e condizionati dall'andamento del titolo BPER, alla luce della sopracitata acquisizione dell'80,69% di BPSO da parte della stessa BPER, e che, quindi, non si configurino come indicatori di una valorizzazione pienamente obiettiva, in ottica *stand-alone*, del capitale economico della Banca. Per completezza, segnaliamo che sia gli Amministratori sia gli Advisor Finanziari, per finalità meramente espositive, hanno in ogni caso condotto simulazioni di Rapporto di Cambio utilizzando i metodi dei prezzi di borsa, andando a definire intervalli di valori non sostanzialmente difformi da quanto determinato con i metodi prescelti allo scopo.

10. Conclusioni

Sulla base della documentazione esaminata e delle procedure precedentemente indicate, e tenuto conto della natura e portata del nostro lavoro come illustrato nella presente relazione, riteniamo che i metodi di valutazione adottati dai Consigli di Amministrazione delle Banche siano adeguati, in quanto nella circostanza ragionevoli e non arbitrari, e che gli stessi, tenuto conto di quanto indicato ai precedenti paragrafi 8.2.2 e 9, siano stati correttamente applicati ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio.

Milano, 23 dicembre 2025

Forvis Mazars S.p.A.


Marco Lumerdi
Socio - Revisore Legale

ELENCO PARTECIPANTI

Straordinaria

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale
DELEGANTI E RAPPRESENTATI		
COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI ELIA ALBERTO - FER DELEGA DI	0	
AB SICAV III DYNAMIC ALL MARK	793	
ADVANCED SERIES TRUST- AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	28.793	
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	12.216	
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS CHOICE FUND - ALLIANZ CHOICE	23.340	
BEST STYLES EUROPE FUNDAGENTE:HONGKONG/SHANGHAI BK		
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	115.699	
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH WALLIANZGI-FONDS NBP	17.522	
SEGMENT NBP-AKTIEAGENTE:JP MORGAN SE LUX		
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBHAGENTE:HSBC CONTINENTAL EUR	1.381	
ALLIANZ VGL AGI QUANTAMENTAL CONVICTION ENHANCED	17.707	
EUROPEAGENTE:HSBC CONTINENTAL EUR		
ALLIANZGI-FONDS APNIESA SEGMENT APNIESA-NAPOAGENTE:BNPP SA DEUTSCH	18.070	
ALLIANZGI-FONDS DUNHILLAGENTE:BNPP SA DEUTSCH	6.080	
ALTSHARES MERGER ARBITRAGE ETF	65.897	
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	8.612	
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL LARGE CAPVALUE ETF	10.738	
AMERICAN CENTURY ICAY	85	
AMUNDI ETF ICAY - AMUNDI S AND P 500 EQUAL WEIGHT ESG	2.070	
LEADERS UCITS ETFAGENTE:HSBC BANK PLC		
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL	3.732	
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG BRD TRANS	255.955	
AMUNDI MSCI EUROPE SMALL C ESG BRD TRANS	57.027	
AMUNDI MSCI GLOBAL SMALL CAP OECD EX USA	1.386	
AQR FLEX 1 SERIES LLC - SERIES A15	2.867	
AQR FLEX 1 SERIES LLC - SERIES A9	10.213	
AQR FLEX 1 SERIES LLC - SERIES C8	260	
AQR FLEX 1 SERIES LLC SERIES A10	3.720	
AQR FLEX 1 SERIES LLC(DASH)SERIES A24	1.316	
AQR FLEX 1 SERIES LLC- SERIES A13	1.456	
AQR FLEX 1 SERIES LLC- SERIES A6	3.094	
AQR INNOVATION FUND L.P. C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLCRICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED	159	
AQR INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP	10.543	
ARBEJDSMARKEDETS TILLAGSPENSION	586.843	
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	26.871	
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF	15.630	
ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY		
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME	15.516	
IRICHIEDENTE:NT BLACKROCK AUTHORISED CONTRA		
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT	522.094	
FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTSAGENTE:JPMCBNA		
BLACKROCK LIFE LTD	2.066	
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESML)AGENTE:JPMCBNA	10.254	
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIAAGENTE:BNPP FRANCE	16.894	
BNYM MELLON CF SL ACWI EX-U.S. IMI FUND	1.165	
BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR RETIREMENT	3.247	
FUNDAGENTE:JPMCBNA		
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	133.180	
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	108.097	
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	49.612	
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT	5.049	
SYSTEMRICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND		
CNBF RB LBP ACTION EURO	1.009	
CNBF RC LBP ACTION EURO	1.660	
CNTRL PNSON FND INTRNTL UNION	27.934	
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	68.034	
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	201	
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	34.575	
D.E. SHAW OCULUS INTL NON FLIPAGENTE:BNP PARIBAS-NEW YORK	86	
DEKA-RABAGENTE:BNPP SA DEUTSCH	6.492	
DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST	14.569	
DWS MULTI ASSET PIR FUND	45.000	

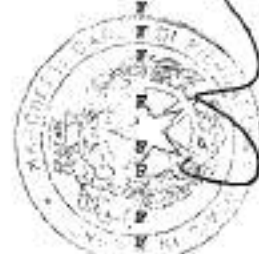


ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Partecipante	Totale	1
DELEGANTI E RAPPRESENTANTI			
DYNAMIC PROFILE FINECO AM FUND VIAGENTE:BNPP LUXEMBOURG	75.966		1
DYNAMIC PROFILE FINECO AM FUND VIAGENTE:BNPP LUXEMBOURG	91.931		1
EASTSPRING INVESTMENTS	7.934		1
EBK-AKTIE-UNIVERSAL-FONDSAGENTE:JP MORGAN SE LUX	24.869		1
EICHWALD ARNAUD	2		1
ENSIGN PEAK ADVISORS INC	125.000		1
EPSENS ACTIONS PME ETIAGENTE:BNPP FRANCE	33.748		1
EUREKA FUND - NON FLIPAGENTE:BNP PARIBAS-NEW YORK	117.985		1
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR	1.000		1
EURIZON AZIONI ITALIA	110.239		1
EURIZON FUND	18.049		1
EURIZON PIR ITALIA AZIONI	6.500		1
EURIZON PROGETTO ITALIA 40	32.300		1
EURIZON PROGETTO ITALIA 70	55.000		1
EUROPE SMALL CAPS	22.525		1
EUROPEAN CENTRAL BANK	55.510		1
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL	25.775		1
SRICHIEDENTE:CBNY-FIDELITY FSISM			
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY ZERO	21.694		1
INTERNATIONAL INDEX FUNDAGENTE:BROWN BROTHERS HARR			
FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELITY INDEX WORLD ESG	825		1
SCREENED FUNDAGENTE:JPMCBNA			
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY FLEX INTERNATIONAL	9.334		1
INDEX FUND:SRICHIEDENTE:FIDELITY FUNDS			
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL	53.203		1
INTERNATIONAL INDEX FUNDAGENTE:BROWN BROTHERS HARR			
FIDEURAM ITALIA	13.000		1
FIDEURAM PIANO AZIONI ITALIA	180.646		1
FIRST TRUST RIVERFRONT DYNAMIC DEVELOPED INTERNATIONAL	85.689		1
ETF			
FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	5.181		1
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR	11.040		1
TILT INDEX FUNDAGENTE:JPMCBNA			
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITESAGENTE:BNPP FRANCE	194.573		1
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER	1.214		1
TRUST..RICHIEDENTE:NT NT10 15% TREATY ACCOUNT CLIE			
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION	261		1
TRUST..RICHIEDENTE:NT NT1 15% TREATY ACCOUNT CLIE			
FOVERUKA PENSION UNIVERSALAGENTE:JP MORGAN SE LUX	1.262		1
GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO FUTURE	40.000		1
LEADERSAGENTE:BNPP LUXEMBOURG			
GLAZER CAPITAL ENHANCED MASTER	169.860		1
GLAZER CAPITAL ENHANCED MASTER FUND LTD CO OCHER GLOBAL	427.431		1
CAYMAN LIMITED:RICHIEDENTE:UBS SECURITIES LLC-CLIENT			
CLEARANCE ACCOUNT-			
GLAZER INDEX PLUS FUND, LTD.	27.994		1
GLOBAL MULTI FACTOR EQUITY FUND	1.060		1
GLOBAL VALUE ADVISORS FUND LP - GLOBAL EQUITY SERIES	86.789		1
GLOBAL VALUE ADVISORS FUND LP - INTERNATIONAL SMALL CAP	15.255		1
SERIES			
GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND	14.938		1
GOVERNMENT SUPERANNUATION FUNDAGENTE:JPMCBNA	5.263		1
HILLSDALE GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND.RICHIEDENTE:RBC	21.457		1
IST TREATY CLIENTS AC			
HSBC BANK PLC AS TRUSTEE OF STATE STREET AUT WORLD SMALL	1.650		1
CAP INDEX EQUITY FUND			
IAM NATIONAL PENSION FUND	7.792		1
IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	34.515		1
ING DIRECT SICAVAGENTE:BROWN BROTHERS HA-LU	4.056		1
INTERNATIONAL MONETARY FUND	20.190		1
INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-U.S. SMALL-MID ETF	28.955		1
INVESCO MARKETS III PLC	208		1
INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST INDEX EUROPA SMALL	2.114		1
CAP KL			
INVESTITORI EUROPAAGENTE:BNPP SA ITALIA	29.770		1
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF:RICHIEDENTE:CBNY-CITIBANK NA	973.648		1
FBO ISHARES			
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	47.165		1
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF:RICHIEDENTE:CBNY-CITIBANK NA	54.710		1

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	Straordinaria
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			1
FBO ISHARES			F
ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS	180.597		F
ETFRICHIEDENTE:CBNY-CITIBANK NA FBO ISHARES			F
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK	248.228		F
ETFRICHIEDENTE:CBNY-CITIBANK NA FBO ISHARES			F
ISHARES GLOBAL MONTHLY DIVIDENDINDEX ETF (CAD-HEDGED)	14.861		F
ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY	20.404		F
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	74.561		F
ISHARES INTERNATIONAL FUNDAMENTAL INDEX ETF	454		F
ISHARES INTERNATIONAL SELECT DIVIDEND	2.760.528		F
ETFRICHIEDENTE:CBNY-CITIBANK NA FBO ISHARES			F
ISHARES INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY FACTOR	39.468		F
ETFRICHIEDENTE:CBNY-CITIBANK NA FBO ISHARES			F
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	348.765		F
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	2.600		F
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP	8.595		F
ETFRICHIEDENTE:CBNY-CITIBANK NA FBO ISHARES			F
ISHARES MSCI WORLD SMALL-CAP ETF	7.154		F
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	191.047		F
JBWN-MED CORE GLOBAL EQ TILTRICHIEDENTE:CBHK-JBWN PTMW	699		F
ITL EQF TILT PF			F
LACERA MASTER OPEB TRUST	7.265		F
LBBW AM INVESTMENTGES MBH MASTER STOCHIE	20.900		F
LBBW AM INVESTMENTGES. MBH LBB W DIV.STR	55.000		F
LBPAM 3 MOIS	49.000		F
LEADERSEL PMH	180.000		F
LEGAL & GENERAL ICAY,RICHIEDENTE:NT NT0 IEDU 0 PCT TTY ACC	22.680		F
CLT LEN			F
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT)	56.123		F
LIMITEDRICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL			F
LEGAL AND GENERAL UCITS ETF PLC	8.776		F
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT	5.404		F
SYSTEM,RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND			F
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	89.774		F
LSV GLOBAL SMALL MICRO CAP EQUITY FUND LPRICHIEDENTE:NT	12.800		F
NT0 NON TREATY CLIENTS			F
LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	118.900		F
LP,RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS			F
MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC	20.353		F
INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLED FUND			F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EX-US	7.571		F
FUND,RICHIEDENTE:MSIP SA MARSHALL WACE INV-EUREKA FD			F
MARSHALL WACE MASTER FDS SPC SP ALPHA PLUS FD	35.698		F
ACAGENTE:MERRILL LYN INT LTD			F
MARSHALL WACE MASTER FDS SPC SPAGENTE:MERRILL LYN INT	35.698		F
LTD			F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	6.387		F
MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA	400.000		F
MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	30.000		F
MERCER GLOBAL SMALL COMPANIES SHARES	1.057		F
FUND,RICHIEDENTE:NT NT2 TREATY ACCOUNT LENDING			F
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND	29.623		F
MERCER QIF FUND PLC	26.785		F
MIRIA GROWTH FUND S.A. SICAV - RAIF - IFACA MULTI	272.000		F
STRATEGYRICHIEDENTE:UBS AGLB A/C CLT MIRIA GRTH FD S.A			F
MIRIA GROWTH FUND S.A. SICAV - RAIF - MIRIA MERGER	610.922		F
ARBITRAGERICHIEDENTE:UBS AGLB A/C CLT MIRIA GRTH FD S.A			F
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2AGENTE:JPMCBNA	19.489		F
MULTI UNITS FRANCE AMUNDI FTSE	90.316		F
MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI	1.475		F
MW INV STRAT EUREKA FUND ACAGENTE:MERRILL LYN INT LTD	153.536		F
MWOF - SP ALPHA PLUS -NON FLIPAGENTE:BNP PARIBAS-NEW YORK	40.831		F
NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	5.636		F
NORGES BANKRICHIEDENTE:CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY	6.178.624		F
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US	3.216		F
INVESTABLE MARRICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C			F
NORTHERN TRUST INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS	71.854		F
TRISTRICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND			F
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL	35.558		F
FUND,RICHIEDENTE:NT NORTHERN TRUST UCITS COMMON			F



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	Straordinaria
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			1
ONEASCENT INTERNATIONAL EQUITY	132.017		F
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEX	1.046		F
POOLAGENTE:BNFP SIDNEY			
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	3.338		F
PES:PIMCO RAFT DYNAMIC MULTI-FACTOR INTERNATIONAL EQUITY	20.562		F
ETF			
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	5.662		F
POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENT SYSTEM OF NEW JERSEY	35.474		F
PRUDENTIAL LEGACY INSURANCE COMPANY OF NEW	8.208		F
JERSEYAGENTE:JPMCBNA			
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF	7.663		F
COLORADO RICHIEDENTE:NT PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT			
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	6.042		F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	33.946		F
PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	33.800		F
PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT	746.550		F
BOARD RICHIEDENTE:NTC-PUBLIC SECTOR PENSION INV BOARD			
SCHRODER INSTITUTIONAL POOLED FUNDS - ADVANCED GLOBAL	1.251		F
EQUITY FUNDAGENTE:HONGKONG/SHANGHAI BK			
SCHRODER INSTITUTIONAL POOLED	265		F
FUNDAGENTE:HONGKONG/SHANGHAI BK			
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUNDAGENTE:JP MORGAN	14.781		F
SE LUX			
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX	140.800		F
ETF			
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL EQUITY INDEX	31.407		F
FUND RICHIEDENTE:CBNY-SCHWAB FNDTL INTL SM CO FD			
SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	183.978		F
SCOTIA WEALTH QUANTITATIVE GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	32.774		F
SEI GLOBAL MASTER FUND PLC	6.626		F
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	146		F
SOCIAL PROTECTION FUND	3.377		F
SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT	11.885		F
PLANS RICHIEDENTE:NTC-SPARTAN GRP TR FOR EMP BEN PL			
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF	832.726		F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	4.423		F
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON	21.442		F
FND			
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY	11.005		F
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	99.048		F
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	295.558		F
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT	11.281		A
COUNCILAGENTE:JPMCBNA			
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	233		F
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	25.663		F
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE	4.220		F
BOUWNIJVERHEID			
STICHTING BFL PENSIOEN	9.437		F
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE WONINGCORPORATIES	2.593		F
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	41.117		F
TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM	10.126		F
THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT	1.510		F
COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN			
THE METHODIST HOSPITAL	5.132		F
THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY RICHIEDENTE:NT	7.075		F
THE PUB INST FOR SOCIAL SEC			
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	308.632		F
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	18.451		F
THE TUOMO O, VUOLTEENARO 2025 CHARITABLE REMAINDER	3.415		F
UNITRUST			
THRIFT SAVINGS PLANAGENTE:JPMCBNA	481.236		F
TIMM INVEST EUROPA PLUS	736		F
TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY	37.121		F
INVESTMENT FUND POOLED TRUST			
TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA	100		F
INVESTMENTS LP RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL			
LIMITED			
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF	3.138		F
ZURICH INVEST INSTITUTIONAL FUNDS			
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG RICHIEDENTE:UBS CH	127.753		F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE			Straordinaria
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	1
AG FM CLIENT ASSETS			F
UBS LUX FUND SOLUTIONS	120.334		F
UI-FONDS BAV RBI AKTIENAGENTE:JP MORGAN SE LUX	12.930		F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF	4.625		F
STBV-NW-UNIVERSAL-FONDSAGENTE:BNPP SA DEUTSCH			F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH W/SEGMENT AKTIEN	35.000		F
DIVD. LAMPEAGENTE:JP MORGAN SE LUX			F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH	6.266		F
W/ZETT-UNIVERSAL-FONDS W/SEGMENT AKTIEN SMALL-UND			F
MIDCAPAGENTE:JP MORGAN SE LUX			F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMSRICHIEDENTE:NT NT0 15%	8.290		F
TREATY ACCOUNT LEND			F
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	832.704		F
VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK	2.000		F
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETFAGENTE:JPMCBNA	19.300		F
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	219.300		F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS	19.307		F
INDEX TRUST			F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL	636.671		F
INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST IIAGENTE:JPMCBNA			F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL	107.473		F
INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUSTAGENTE:JPMCBNA			F
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND	323.887		F
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX	21.442		F
ETF			F
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	2.511		F
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANYAGENTE:BROWN	3.078		F
BROTHERS HARR			F
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX	20.989		F
FUNDAGENTE:JPMCBNA			F
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED	66.453		F
COMPANYAGENTE:BROWN BROTHERS HARR			F
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	1.358.939		F
FUNDAGENTE:JPMCBNA			F
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	59.377		F
VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II: INTERNATIONAL	2.907		F
INDEX PORTFOLIOAGENTE:BROWN BROTHERS HARR			F
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP	19.934		F
INDEKSRIKIEDENTE:NT GSI 0 PCT TREATY ACCOUNT CLT LEN			F
VESTCOR INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FRICHIEDENTE:RBC	9.645		F
IST TREATY CLIENTS AC			F
VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	9.861		F
WALLACE HELEN ELIZABETH	1		F
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	36.365		F
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND.RICHIEDENTE:NT NT0 UK CIF	423		F
CLIENTS ACCOUNT			F
WISDOMTREE INTERNATIONAL MIDCAP DIVIDEND FUND	34.529		F
XTRACKERS	235.136		F
XTRACKERS (IE) PUBLIC LIMITED COMPANY	1.299		F
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	843		F
		26.652.484	
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI	0		
DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO			
- PER DELEGA DI			
BPER BANCA S.P.A.	365.843.545		F
ROSANIA ELMAN	1		C
		365.843.546	

Legendati

1 (punto 1.065) Pagione per incorporazione di Banca Popolare di Sondrio S.p.A. in BPER Banca S.p.A.





BPER Banca S.p.A.
Via San Carlo 8 - 20
41121 Modena
ITALY

(hereinafter the 'Supervised Entity')

cc: Banca d'Italia

ECB-SSM-2026-ITPER-1
OGS-2025-ITPER-0284829
Frankfurt am Main, 27 January 2026

Decision on the merger by absorption of Banca Popolare di Sondrio S.p.A. into the Supervised Entity

Dear Sir or Madam,

In response to your application of 7 November 2025, I am writing to notify you that the European Central Bank (ECB) has decided to authorise the merger by absorption of Banca Popolare di Sondrio S.p.A. (BPSO) into the Supervised Entity.

The Governing Council of the ECB has adopted this Decision, on the basis of a draft proposal of the Supervisory Board in accordance with Article 26(8) of Council Regulation (EU) No 1024/2013¹, pursuant to Article 4(1)(d) and (e) and Article 9(1) of Regulation (EU) No 1024/2013, in conjunction with Article 57 of the Italian law on banking² and Title III, Chapter 4 of the Banca d'Italia Circular No 229/1999³.

1. Facts on which this Decision is based

- 1.1 On 7 November 2025, the Supervised Entity submitted an application to the ECB requesting authorisation for a proposed merger by absorption of BPSO into the Supervised Entity. At the ECB's request, the Supervised Entity provided additional information on 28 November 2025 and on 5 December 2025.
- 1.2 On 6 February 2025, the Board of Directors of the Supervised Entity adopted the decision to launch a voluntary public exchange offer directly on all the ordinary shares of BPSO, pursuant to Articles 102 and 106, paragraph 4, of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998, as subsequently amended. On 28 May, the ECB decided not to oppose the acquisition by the Supervised Entity of a qualified holding exceeding 10% of its consolidated own funds in the Acquired Entities⁴ pursuant to Article 53 of the Italian law on banking, in conjunction with Part III, Chapter I, Section V of the Banca d'Italia Circular No 285/2013. The ECB also approved the qualifying holding and the exceedance of

1 Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions (OJ L 267, 29.10.2013, p. 63).

2 Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 230 del 30-9-1993 - Suppl. Ordinario n. 92.

3 Banca d'Italia Circular No 229/1999 of 21 of April 1999, "Istruzioni di Vigilanza per le banche".

4 Banca Popolare di Sondrio S.p.A. and its subsidiary Banca della Nuova Terra.

50% of capital and voting rights pursuant to Article 4(1)(c) and Article 15(3) of Regulation (EU) No 1024/2013 and Articles 86 and 87 of Regulation (EU) No 468/2014 of the European Central Bank (ECB/2014/17), in conjunction with Articles 22 and 23 of Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council and Articles 19 and 22 of the Italian law on banking. Upon the final closure of the offer on 25 July 2025, the Supervised Entity announced that it holds 80.69% of the capital and voting rights of BPSO. On 5 November 2025, both the Supervised Entity and BPSO's Board of Directors approved the merger by absorption of BPSO into the Supervised Entity with the purpose of fully benefit of the synergies stemming from the integration between the two entities in terms of cost savings and revenues.

- 1.3 In its application of 7 November 2025, the Supervised Entity also submitted a request to approve the related changes to its statutes and a request on the classification of capital instruments as Common Equity Tier 1 Instruments. These approvals are subject to separate ECB decisions.

2. Assessment

- 2.1 Based on the information summarised in Section 1, the ECB has assessed the envisaged merger against the following criteria set out in Article 57 of the Italian law on banking and Title III, Chapter 4 of the Banca d'Italia Circular No 229/1999:

- (a) the sound and prudent management of the bank resulting from the merger;
- (b) the technical and organisational situation of the bank resulting from the merger, in particular:
 - the capability to meet the prudential requirements regarding capital, risk concentration and maturity transformation;
 - the level of fixed and staff costs;
 - the soundness of the organisational structure with regard to the internal control system and the flow of information.

- 2.2 The assessment of the merger did not reveal any material issues that could jeopardise the sound and prudent management of the bank resulting from the merger or affect its technical and organisational situation. After the merger, the bank resulting from the merger will be compliant with the applicable prudential requirements.

- 2.3 Based on the above, the ECB concludes that the merger meets the criteria as set out in paragraph 2.1. and that there is no reason to oppose the proposed merger of BPSO into the Supervised Entity.

3. General

- 3.1 The ECB has taken this Decision on the basis of the facts provided and statements made by the Supervised Entity. If any of those facts or statements were incorrect or incomplete, or no longer reflect the state of affairs described, this could constitute sufficient grounds to revoke this Decision in full or in part.
- 3.2 This Decision takes effect on the day of its notification to the Supervised Entity.

4. Administrative and judicial review

- 4.1 A review of this Decision by the ECB's Administrative Board of Review may be requested under the conditions and within the time limits set out in Article 24 of Regulation (EU) No 1024/2013 and Decision ECB/2014/16 of the European Central Bank⁵. A request for a review should be sent preferably by electronic mail to ABoR@ecb.europa.eu, or by post to:

The Secretary of the Administrative Board of Review

European Central Bank

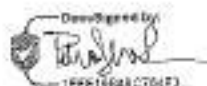
Sonnemannstrasse 22

60314 Frankfurt am Main

Germany

- 4.2 This Decision may be challenged before the Court of Justice of the European Union under the conditions and within the time limits provided for in Article 263 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

Yours sincerely,

Developed by

REPETITION (P)

Petra SENKOVIC

Director General Secretariat

The Secretary of the Governing Council



⁵ Decision ECB/2014/16 of the European Central Bank of 14 April 2014 concerning the establishment of an Administrative Board of Review and its Operating Rules (ECB/2014/16) (OJ L 175, 14.6.2014, p. 47).

[CARTA INTESTATA BCE]

BPER Banca S.p.A.
Via San Carlo 8 - 20
41121 Modena
ITALIA

(di seguito, l'Ente Vigilato)

cc: Banca d'Italia



ECB-SSM-2025-ITPER-1
OGS-2025-ITPER-0284629
Francoforte sul Meno, 27 gennaio 2026

Decisione sulla fusione per incorporazione di Banca Popolare di Sondrio S.p.A. nell'Ente Vigilato

Egregi Signori,

In risposta alla vostra istanza del 7 novembre 2025, vi informo che la Banca Centrale Europea (BCE) ha deciso di autorizzare la fusione per incorporazione di Banca Popolare di Sondrio S.p.A. ("BPSO") nell'Ente Vigilato.

Il Consiglio Direttivo della BCE ha adottato questa Decisione sulla base di una proposta del Comitato di Vigilanza, conformemente all'articolo 26(8) del Regolamento (UE) n. 1024/2013¹, ai sensi dell'articolo 4(1)(d) ed (e) e dell'articolo 9(1) del Regolamento (UE) n. 1024/2013, in combinato disposto con l'articolo 57 della Testo Unico Bancario² e il Titolo III, Capitolo 4 della Circolare n. 229/1999 della Banca d'Italia³.

1. Fatti su cui si basa la Decisione

- 1.1 In data 7 novembre 2025, l'Ente Vigilato ha presentato alla BCE una richiesta di autorizzazione per la fusione per incorporazione di BPSO nell'Ente Vigilato. Su richiesta della BCE, l'Ente Vigilato ha fornito ulteriori informazioni in data 28 novembre 2025 e in data 5 dicembre 2025.
- 1.2 In data 6 febbraio 2025, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Vigilato ha adottato la decisione di lanciare un'offerta pubblica volontaria di scambio su tutte le azioni ordinarie di BPSO, ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato. In data 28 maggio, la BCE ha deciso di non opporsi all'acquisizione da parte dell'Ente Vigilato di una partecipazione qualificata superiore al 10% dei fondi propri consolidati nelle Entità Acquisite⁴ ai sensi dell'articolo 53 del Testo Unico Bancario, in combinato disposto con la Parte III, Capitolo I, Sezione V della Circolare n. 285/2013 di Banca d'Italia. La BCE ha inoltre approvato la partecipazione qualificata e il superamento del 50% del capitale e dei diritti di voto, in conformità all'articolo 4(1)(c) e

¹ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca Centrale Europea compiti specifici riguardanti le politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (OJ L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

² Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 230 del 30-9-1993 – Suppl. Ordinario n. 92.

³ Circolare della Banca d'Italia n. 229/1999 del 21 aprile 1999, "Istruzioni di Vigilanza per le banche".

⁴ Banca Popolare di Sondrio S.p.A. e la sua controllata Banca della Nuova Terra.

all'articolo 15(3) del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e agli articoli 86 e 87 del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca Centrale Europea (BCE/2014/17), in combinato disposto con gli articoli 22 e 23 della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e con gli articoli 19 e 22 del Testo Unico Bancario. Al termine dell'offerta, il 25 luglio 2025, l'Ente Vigilato ha annunciato di detenere l'80,69% del capitale e dei diritti di voto di BPSO. In data 5 novembre 2025, sia il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Vigilato sia il Consiglio di Amministrazione di BPSO hanno approvato la fusione per incorporazione di BPSO nell'Ente Vigilato al fine di beneficiare pienamente delle sinergie derivanti dall'integrazione delle due realtà in termini di risparmio di costi e ricavi.

- 1.3 Nell'istanza del 7 novembre 2025, l'Ente Vigilato ha richiesto anche l'approvazione delle modifiche statutarie collegate e della classificazione degli strumenti di capitale come strumenti di Capitale Primario di Classe 1. Tali approvazioni saranno oggetto di separate decisioni della BCE.

2. Assessment

- 2.1 Sulla base delle informazioni contenute nella Sezione 1, la BCE ha valutato la fusione proposta sulla base dei seguenti criteri stabiliti dall'articolo 57 del Testo Unico Bancario e dal Titolo III, Capitolo 4 della Circolare n. 229/1999 della Banca d'Italia:
 - (a) la sana e prudente gestione della banca risultante dalla fusione;
 - (b) la situazione tecnica e organizzativa della banca risultante dalla fusione, in particolare:
 - la capacità di rispettare i requisiti prudenziali relativi al capitale, alla concentrazione dei rischi e alla trasformazione delle scadenze;
 - il livello dei costi fissi e del personale;
 - la solidità della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e dei flussi informativi.
- 2.2 La valutazione della fusione non ha rilevato criticità tali da compromettere la sana e prudente gestione della banca risultante dalla fusione o la sua situazione tecnica e organizzativa. Dopo la fusione, la banca risultante dalla fusione stessa sarà conforme ai requisiti prudenziali applicabili.
- 2.3 Alla luce di quanto sopra, la BCE conclude che la fusione soddisfa i criteri indicati al paragrafo 2.1 e che non sussistono motivi di opposizione alla proposta fusione di BPSO nell'Ente Vigilato.

3. Disposizioni generali

- 3.1 La Decisione della BCE si basa sui fatti rappresentati e sulle dichiarazioni rese dall'Ente Vigilato. Eventuali informazioni inesatte, incomplete o non più attuali potrebbero costituire motivo per la revoca totale o parziale della Decisione.
- 3.2 La Decisione entra in vigore il giorno della sua notifica all'Ente Vigilato.

4. Revisione amministrativa e ricorso giurisdizionale

- 4.1 È possibile richiedere una revisione della Decisione da parte della Commissione amministrativa del riesame della BCE secondo le modalità ed entro i termini previsti

dall'articolo 24 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e della Decisione BCE/2014/16⁵. Le richieste dovrebbero preferibilmente essere inviate via e-mail a ABoR@ecb.europa.eu, oppure per posta a:

Segretariato del Comitato amministrativo di revisione
Banca Centrale Europea
Sonnenmannstrasse 22
60314 Francoforte sul Meno
Germania

- 4.2 La Decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea secondo le modalità ed entro i termini previsti dall'articolo 263 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Cordiali saluti,
[Firma Digitale]
Petra SENKOVIC
Segretariato del Direttore Generale
Il Segretario del Consiglio Direttivo

Per. estesa delle tabelle
Pulew, 18 marzo 2026
Carlo



⁵ Decisione ECB/2014/16 della Banca Centrale Europea del 14 aprile 2014 relativa all'istituzione di una Commissione amministrativa del riesame e alle relative norme di funzionamento (ECB/2014/16) (OJ L 175, 14.6.2014, p. 47).



EUROPEAN CENTRAL BANK
BANKING SUPERVISION

BPER Banca S.p.A.
Via San Carlo 8/20
41121 Modena
ITALY

(hereinafter the 'Supervised Entity')

cc: Banca d'Italia

ECB-SSM-2026-ITPER-3
OGS-2025-ITPER-0284629
Frankfurt am Main, 27 January 2026

Decision on amendments to the statutes of the Supervised Entity

Dear Sir or Madam,

In response to your application of 7 November 2025, I am writing to notify you that I have decided by means of delegation to confirm that the amendments to the statutes of the Supervised Entity summarised below do not jeopardise its sound and prudent management.

This Decision is subject to the condition that the Supervised Entity's extraordinary shareholders' meeting or any other competent body set out in the applicable law approves the amendments.

This Decision has been adopted pursuant to Article 4(1)(c) and Article 9(1) of Council Regulation (EU) No 1024/2013¹, Article 4 of Decision (EU) 2017/933 of the European Central Bank (ECB/2016/40)², Article 12 of Decision (EU) 2019/322 of the European Central Bank (ECB/2019/4)³ and Decision (EU) 2020/1334 of the European Central Bank (ECB/2020/42)⁴, in conjunction with Article 56 of the Italian law on banking⁵ and the Banca d'Italia Circular No 229/1999⁶, Title III, Chapter 1, Section II.

1. Facts on which this Decision is based

- 1.1 As a result of the voluntary public purchase and exchange offer launched by the Supervised Entity on the shares of Banca Popolare di Sondrio S.p.A. (hereinafter "BPSO") on 6 February 2025, the Supervised Entity announced, upon closure of that offer on 25 July 2025, that it held 80.69% of the capital and voting rights of BPSO. Consequently, the Supervised Entity currently exercises *de jure*

¹ Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions (OJ L 287, 29.10.2013, p. 63).

² Decision (EU) 2017/933 of the European Central Bank of 16 November 2016 on a general framework for delegating decision-making powers for legal instruments related to supervisory tasks (ECB/2016/40) (OJ L 141, 1.6.2017, p. 14).

³ Decision (EU) 2019/322 of the European Central Bank of 31 January 2019 on delegation of the power to adopt decisions regarding supervisory powers granted under national law (ECB/2019/4) (OJ L 55, 25.2.2019, p. 7).

⁴ Decision (EU) 2020/1334 of the European Central Bank of 15 September 2020 nominating heads of work units to adopt delegated decisions regarding supervisory powers granted under national law and repealing Decision (EU) 2019/323 (ECB/2020/42) (OJ L 312, 25.9.2020, p. 40).

⁵ Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, *Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e successive modificazioni e integrazioni*, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 230 del 30-9-1993 - Suppl. Ordinario n. 82.

⁶ Circolare n. 229 del 21 aprile 1999, *Istruzioni di Vigilanza per le banche*.

control on BPSO and fully consolidates for prudential purposes all its assets and liabilities, pursuant to Articles 2359 of the Italian Civil Code, Article 93 of the Italian Consolidated Law on Finance and Article 23 of the Italian law on banking.

- 1.2 On 7 November 2025, the Supervised Entity submitted an application for a merger by absorption of BPSO into the Supervised Entity, including the request to approve the related changes to the statutes of the Supervised Entity that is under the scope of this Decision. More specifically, the Supervised Entity requested the ECB's confirmation pursuant to Article 56 of the Italian law on banking that the proposed amendments to its statutes, as described in paragraph 1.3, do not jeopardise the Supervised Entity's sound and prudent management.
- 1.3 The proposed amendments to the statutes were approved by the Supervised Entity's Board of Directors on 5 November 2025 and are strictly connected to the share capital exchange foreseen in the context of the merger by absorption by the Supervised Entity of its subsidiary BPSO and the subsequent capital increase (Art. 5 of the statutes).
- 1.4 At the notification date of this Decision, the extraordinary shareholders' meeting of the Supervised Entity has not yet approved the proposed amendments to the statutes.
- 1.5 The approval of the merger is subject to a separate ECB decision in accordance with Article 4(1)(d) and (e) and Article 9(1) of the SSM Regulation, in conjunction with Article 57 of the Italian law on banking and Title III, Chapter 4 of the Banca d'Italia Circular No 229/1999.

2. Assessment

- 2.1 Based on the information summarised in Section 1, the ECB has assessed the envisaged amendments to the statutes against the criteria set out in Article 56 of the Italian law on banking and the Banca d'Italia Circular No 229/1999.
- 2.2 Based on the above, the ECB concludes that the proposed amendments do not jeopardise the sound and prudent management of the Supervised Entity and that there is no reason to oppose the proposed amendments to the statutes of the Supervised Entity.

3. General

- 3.1 The ECB has taken this Decision on the basis of the facts provided and statements made by the Supervised Entity. If any of those facts or statements were incorrect or incomplete, or no longer reflect the state of affairs described, this could constitute sufficient grounds to revoke this Decision in full or in part.
- 3.2 If the Supervised Entity ceases to comply with the requirements on the basis of which this Decision was taken, or fails to fulfil any requirement or ancillary provision set out in this Decision, or if the applicable law changes, and without prejudice to other cases set out in the applicable law providing for revocation, the ECB will consider revoking this Decision in full or in part.
- 3.3 For the purposes of Article 2436 of the Italian Civil Code, this Decision is without prejudice to any assessment by a public notary or the Companies Register on the conformity of the amendments to the statutes with applicable law.
- 3.4 This Decision takes effect on the day of its notification to the Supervised Entity.

4. Administrative and judicial review

- 4.1 A review of this Decision by the ECB's Administrative Board of Review may be requested under the conditions and within the time limits set out in Article 24 of Regulation (EU) No 1024/2013 and Decision ECB/2014/16 of the European Central Bank⁷. A request for a review should be sent preferably by electronic mail to ABoR@ecb.europa.eu, or by post to:

The Secretary of the Administrative Board of Review

European Central Bank

Sonnemannstrasse 22

60314 Frankfurt am Main

Germany

- 4.2 This Decision may be challenged before the Court of Justice of the European Union under the conditions and within the time limits provided for in Article 263 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

Yours sincerely,

DocuSigned by:
Maria Macedo
f283d47150cd401

Maria MACEDO

Deputy Director General

Directorate General Universal & Diversified Institutions



⁷ Decision ECB/2014/16 of the European Central Bank of 14 April 2014 concerning the establishment of an Administrative Board of Review and its Operating Rules (OJ L 175, 14.6.2014, p. 47).

[CARTA INTESTATA BCE]

BPER Banca S.p.A.
Via San Carlo 8/20
41121 Modena
ITALIA

(di seguito, l'Ente Vigilato)

cc: Banca d'Italia

ECB-SSM-2026-ITPER-3
OGS-2025-ITPER-0284629
Francoforte sul Meno, 27 gennaio 2026

Decisione sulle modifiche statutarie dell'Ente Vigilato

Gentile Signore o Signora,

In risposta alla vostra istanza del 7 novembre 2025, vi informo che ho deciso, ~~tramite delega~~ di confermare che le modifiche allo statuto dell'Ente Vigilato, riassunte di seguito, non pregiudicano la relativa sana e prudente gestione.

La presente Decisione è subordinata alla condizione che l'assemblea straordinaria degli azionisti dell'Ente Vigilato, o qualsiasi altro organo competente previsto dalla normativa applicabile, approvi le modifiche in oggetto.

Questa Decisione è adottata ai sensi dell'articolo 4(1)(e) e dell'articolo 9(1) del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio¹, dell'articolo 4 della Decisione (UE) 2017/933 della Banca Centrale Europea (ECB/2016/40)², dell'articolo 12 della Decisione (UE) 2019/322 della Banca Centrale Europea (ECB/2019/4)³ e della Decisione (UE) 2020/1334 della Banca Centrale Europea (ECB/2020/42)⁴, in combinato disposto con l'articolo 56 del Testo Unico Bancario⁵ e la Circolare della Banca d'Italia n. 229/1999⁶, Titolo III, Capitolo 1, Sezione II.

1. Fatti su cui si basa la presente Decisione

- 1.1 A seguito dell'offerta pubblica volontaria di acquisto e scambio lanciata dall'Ente Vigilato sulle azioni della Banca Popolare di Sondrio S.p.A. (di seguito "BPSO") il 6 febbraio 2025, l'Ente Vigilato ha annunciato, alla chiusura dell'offerta in data 25 luglio 2025, di detenere l'80,69% del capitale e dei diritti di voto di BPSO. Di conseguenza, l'Ente Vigilato esercita attualmente

¹ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013 che attribuisce compiti specifici alla Banca centrale europea in materia di politiche connesse alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

² Decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea del 16 novembre 2016 che stabilisce un quadro generale per la delega dei poteri decisionali relativi agli strumenti giuridici connessi ai compiti di vigilanza (BCE/2016/40) (GU L 141 del 1.6.2017, pag. 14).

³ Decisione (UE) 2019/322 della Banca centrale europea del 31 gennaio 2019 sulla delega del potere di adottare decisioni riguardanti i poteri di vigilanza conferiti dal diritto nazionale (BCE/2019/4) (GU L 55 del 25.2.2019, pag. 7).

⁴ Decisione (UE) 2020/1334 della Banca centrale europea del 15 settembre 2020 che nomina i responsabili delle unità di lavoro incaricati di adottare decisioni delegate riguardanti i poteri di vigilanza conferiti dal diritto nazionale e che abroga la Decisione (UE) 2019/323 (BCE/2020/42) (GU L 312 del 25.9.2020, pag. 40).

⁵ Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e successive modificazioni e integrazioni, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 230 del 30-9-1993 – Suppl. Ordinario n. 92.

⁶ Circolare n. 229 del 21 aprile 1999, Istruzioni di Vigilanza per le banche.

un controllo di diritto su BPSO e consolida integralmente, ai fini prudenziali, tutte le sue attività e passività, ai sensi degli articoli 2359 del Codice Civile, articolo 93 del Testo Unico della Finanza e articolo 23 del Testo Unico Bancario.

- 1.2 Il 7 novembre 2025, l'Ente Vigilato ha presentato un'istanza di fusione per incorporazione di BPSO nell'Ente Vigilato, includendo la richiesta di approvazione delle relative modifiche statutarie dell'Ente Vigilato rientranti nell'ambito della presente Decisione. Nello specifico, l'Ente Vigilato ha richiesto alla BCE la conferma, ai sensi dell'articolo 56 del Testo Unico Bancario, che le modifiche proposte allo statuto, descritte nel paragrafo 1.3, non pregiudichino la sana e prudente gestione dell'Ente Vigilato.
- 1.3 Le modifiche proposte allo statuto sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente Vigilato il 5 novembre 2025 e sono strettamente collegate al concambio azionario previsto nell'ambito della fusione per incorporazione nell'Ente Vigilato della relativa controllata BPSO e al conseguente aumento di capitale (art. 5 dello statuto).
- 1.4 Alla data di notifica della presente Decisione, l'assemblea straordinaria degli azionisti dell'Ente Vigilato non ha ancora approvato le modifiche statutarie proposte.
- 1.5 L'approvazione della fusione è soggetta a una separata decisione della BCE, in conformità con l'articolo 4(1)(d) ed (e) e l'articolo 9(1) del Regolamento SSM, in combinato disposto con l'articolo 57 del Testo Unico Bancario e il Titolo III, Capitolo 4 della Circolare di Banca d'Italia n. 229/1999.

2. Assessment

- 2.1 Sulla base delle informazioni riassunte nella Sezione 1, la BCE ha valutato le modifiche statutarie proposte alla luce dei criteri stabiliti dall'articolo 56 del Testo Unico Bancario e dalla Circolare di Banca d'Italia n. 229/1999.
- 2.2 Sulla base delle valutazioni sopra esposte, la BCE conclude che le modifiche proposte non pregiudicano la sana e prudente gestione dell'Ente Vigilato e che non vi è alcun motivo per opporsi alle modifiche proposte allo statuto dell'Ente Vigilato.

3. Disposizioni generali

- 3.1 La BCE ha adottato la presente Decisione sulla base dei fatti rappresentati e delle dichiarazioni rese dall'Ente Vigilato. Qualora tali fatti o dichiarazioni risultassero errati, incompleti o non più rispondenti alla situazione descritta, ciò potrebbe costituire motivo sufficiente per revocare la Decisione, in tutto o in parte.
- 3.2 Se l'Ente Vigilato dovesse cessare di rispettare i requisiti sulla cui base questa Decisione è stata adottata, o non dovesse soddisfare uno qualsiasi degli obblighi o condizioni accessorie previsti nella Decisione, oppure se la normativa applicabile dovesse cambiare, e fatti salvi gli ulteriori casi previsti dalla normativa applicabile per cui è prevista la revoca, la BCE potrà valutare la revoca totale o parziale della Decisione.
- 3.3 Ai fini dell'articolo 2436 del Codice Civile, la presente Decisione non pregiudica eventuali valutazioni da parte di un notaio o del Registro delle Imprese sulla conformità delle modifiche statutarie alla normativa applicabile.
- 3.4 La presente Decisione ha effetto dal giorno della sua notifica all'Ente Vigilato.

4. Ricorsi amministrativi e giudiziari

- 4.1 Può essere richiesto un riesame della Decisione da parte del Comitato amministrativo di riesame della BCE, alle condizioni e nei termini previsti dall'articolo 24 del Regolamento (UE)

n. 1024/2013 e dalla Decisione ECB/2014/16 della Banca Centrale Europea⁷. La richiesta riesame dovrebbe essere inviata preferibilmente via posta elettronica all'indirizzo ABoR@ecb.europa.eu, oppure per posta a:

Segretariato del Comitato amministrativo di riesame

Banca Centrale Europea

Sonnemannstrasse 22

60314 Francoforte sul Meno

Germania

- 4.2 La presente Decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione Europea alle condizioni e nei termini previsti dall'articolo 263 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Cordiali saluti,

[Firma Digitale]

MARIA MACEDO

Vicedirettore generale

Divisione Universal & Diversified Institutions

Per esterne delle Finanze.
Milano, 18 marzo 2026


⁷ Decisione BCE/2014/16 della Banca Centrale Europea del 14 aprile 2014 relativa all'istituzione di un Comitato amministrativo di riesame e alle sue regole di funzionamento (GU L 175, 14.6.2014, p. 47).



EUROPEAN CENTRAL BANK
BANKING SUPERVISION

BPER Banca S.p.A.
Via San Carlo 8 - 20
41121 Modena
ITALY

(hereinafter the 'Supervised Entity')

cc: Banca d'Italia

ECB-SSM-2026-ITPER-2
OGS-2025-ITPER-0284629
Frankfurt am Main, 27 January 2026

Decision on the classification of capital instruments as Common Equity Tier 1 Instruments

Dear Sir or Madam,

In response to your application of 7 November 2025, I am writing to notify you that I have decided by means of delegation to grant the Supervised Entity permission to classify the following instruments as Common Equity Tier 1 (CET1) instruments: up to 126,936,336 new ordinary shares without nominal value (hereinafter the 'instruments'), with an aggregate amount of up to EUR 190,912,249 to be issued in the context of the merger by absorption of Banca Popolare di Sondrio S.p.A. into BPER Banca S.p.A. (hereinafter the 'Merger').

The permission is granted under the condition that (i) the instruments are fully paid up and (ii) the acquisition of ownership of the instruments is not funded directly or indirectly by the Supervised Entity. The Supervised Entity shall provide to the ECB the relevant information on the fulfilment of these two conditions, prior to the inclusion of the instruments in the calculation of regulatory capital.

This Decision has been adopted pursuant to Article 26(3) and Article 28 of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council¹, in conjunction with Article 4(1)(d), Article 9(1) and Article 10 of Council Regulation (EU) No 1024/2013², Article 4 of Decision (EU) 2017/933 of the European Central Bank (ECB/2016/40)³, Article 3(1) of Decision (EU) 2018/546 of the European Central Bank (ECB/2018/10)⁴ and Decision (EU) 2020/1333 of the European Central Bank (ECB/2020/41)⁵.

1. Facts on which this Decision is based

- 1.1 As a result of the voluntary public tender and exchange offer launched by the Supervised Entity over all ordinary shares of Banca Popolare di Sondrio S.p.A. on 6 February 2025, the Supervised Entity

1 Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and amending Regulation (EU) No 648/2012 (OJ L 176, 27.6.2013, p. 1).
2 Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions (OJ L 287, 29.10.2013, p. 63).
3 Decision (EU) 2017/933 of the European Central Bank of 16 November 2016 on a general framework for delegating decision-making powers for legal instruments related to supervisory tasks (ECB/2016/40) (OJ L 141, 1.6.2017, p. 14).
4 Decision (EU) 2018/546 of the European Central Bank of 15 March 2018 on delegation of the power to adopt own funds decisions (ECB/2018/10) (OJ L 90, 6.4.2018, p. 105).
5 Decision (EU) 2020/1333 of the European Central Bank of 15 September 2020 nominating heads of work units to adopt delegated own funds decisions and repealing Decision (EU) 2018/547 (ECB/2020/41) (OJ L 312, 25.9.2020, p. 38).

announced, upon closure of that offer on 25 July 2025, that it holds 80.69% of the capital and voting rights of BP50. Consequently, the Supervised Entity currently exercises *de jure* control on BP50 and fully consolidates for prudential purposes all its assets and liabilities, pursuant to Articles 2369 of the Italian Civil Code, Article 23 of the Legislative Decree No. 385/1993 (Italian Consolidated Law on Banking) and Article 93 of the Legislative Decree No. 58/1998 (Italian Consolidated Law on Finance).

- 1.2 On 7 November 2025, the Supervised Entity submitted to the ECB for permission to classify the Instruments as CET1 instruments.
- 1.3 The Instruments specified in the Supervised Entity's application are ordinary shares without nominal value that will be issued as part of a capital increase that will be approved in the context of the merger by absorption of Banca Popolare di Sondrio S.p.A. into the Supervised Entity, subject to an ECB decision in accordance with Article 4(1)(d) and (e) and Article 9(1) of the SSM Regulation in conjunction with Article 57 of the Italian law on banking⁶ and Title III, Chapter 4 of the Banca d'Italia Circular No 229/1999⁷.
- 1.4 The Supervised Entity has set the exchange ratio at 1.450 ordinary shares of the Supervised Entity for each ordinary share of Banca Popolare di Sondrio S.p.A.

2. Assessment

- 2.1 Based on the facts, submissions and information summarised in Section 1, the ECB has assessed the fulfilment of the criteria set out in Article 26 of Regulation (EU) No 575/2013.
- 2.2 In making this assessment, the ECB has taken into account the fact that the Instruments are on the European Banking Authority's list of capital instruments in Member States qualifying as CET1 instruments by virtue of Article 26(3) of Regulation (EU) No 575/2013.
- 2.3 Based on the above, the ECB has determined that the Instruments broadly meet the criteria set out in Article 26 of Regulation (EU) No 575/2013. Since the Instruments have not yet been issued, the ECB will only be able to verify in the future whether the Instruments are fully paid up and the acquisition of ownership of those Instruments is not funded directly or indirectly by the Supervised Entity. Thus, the permission to classify the Instruments as CET1 instruments is granted under the condition and with the reporting obligation as specified above.

3. General

- 3.1 The ECB has taken this Decision on the basis of the facts provided and statements made by the Supervised Entity. If any of those facts or statements were incorrect or incomplete, or no longer reflect the situation described, this could constitute sufficient grounds to revoke this Decision in full or in part.
- 3.2 If the Supervised Entity ceases to comply with any requirement or obligation set out in this Decision, or if the applicable law changes, and without prejudice to any other cases set out in the applicable law providing for revocation, the ECB will consider revoking this Decision in full or in part.

⁶ Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 230 del 30-9-1993 - Suppl. Ordinario n. 32.

⁷ Banca d'Italia Circular No 229/1999 of 21 of April 1999, "Istruzioni di Vigilanza per le banche".

3.3 This Decision takes effect on the day of its notification to the Supervised Entity.

4. Administrative and judicial review

4.1 A review of this Decision by the ECB's Administrative Board of Review may be requested under the conditions and within the time limits set out in Article 24 of Regulation (EU) No 1024/2013 and Decision ECB/2014/18 of the European Central Bank⁸. A request for a review should be sent preferably by electronic mail to ABoR@ecb.europa.eu, or by post to:

The Secretary of the Administrative Board of Review

European Central Bank

Sonnemannstrasse 22

60314 Frankfurt am Main

Germany

4.2 This Decision may be challenged before the Court of Justice of the European Union under the conditions and within the time limits provided for in Article 263 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

Yours sincerely,

Digitally signed by:
Maria MACEDO
DN: cn=Maria MACEDO, o=ECB, ou=Directorate General
Universal & Diversified Institutions, email=maria.macedo@ecb.europa.eu, c=EU

Maria MACEDO

Deputy Director General

Directorate General Universal & Diversified Institutions



⁸ Decision ECB/2014/18 of the European Central Bank of 14 April 2014 concerning the establishment of an Administrative Board of Review and its Operating Rules (OJ L 175, 14.6.2014, p. 47).

[CARTA INTESTATA BCE]

BPER Banca S.p.A.
Via San Carlo 8 - 20
41121 Modena
ITALIA

(di seguito, l'Ente Vigilato)

cc: Banca d'Italia

ECB-SSM-2026-ITPER-2

OGS-2025-ITPER-0284629

Francoforte sul Meno, 27 gennaio 2026

Decisione sulla classificazione degli strumenti di capitale come strumenti di Common Equity Tier 1

Gentile Signore o Signora,

In risposta alla vostra istanza del 7 novembre 2025, con la presente vi informo che ho deciso, tramite delega, di concedere all'Ente Vigilato l'autorizzazione a classificare i seguenti strumenti come strumenti di Common Equity Tier 1 (CET1): fino a 126.936.336 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale (di seguito gli "Strumenti"), per un importo complessivo fino a 190.912.249 EUR, da emettere nel contesto della fusione per incorporazione di Banca Popolare di Sondrio S.p.A. in BPER Banca S.p.A. (di seguito la "Fusione").

L'autorizzazione è concessa a condizione che (i) gli Strumenti siano integralmente liberati e (ii) l'acquisizione della proprietà degli Strumenti non sia finanziata, direttamente o indirettamente, dall'Ente Vigilato. L'Ente Vigilato dovrà fornire alla BCE le informazioni rilevanti sul rispetto di tali due condizioni prima dell'inclusione degli Strumenti nel calcolo del capitale regolamentare.

Questa Decisione è stata adottata ai sensi dell'articolo 26(3) e dell'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio¹, in combinato disposto con l'articolo 4(1)(d), l'articolo 9(1) e l'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio², l'articolo 4 della Decisione (UE) 2017/933 della Banca Centrale Europea (BCE/2016/40)³, l'articolo 3(1) della Decisione (UE) 2018/546 della Banca Centrale Europea (BCE/2018/10)⁴ e la Decisione (UE) 2020/1333 della Banca Centrale Europea (BCE/2020/41)⁵.

1. Fatti su cui si basa la Decisione

- 1.1. A seguito dell'offerta pubblica volontaria di acquisto e scambio lanciata dall'Ente Vigilato su tutte le azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio S.p.A. il 6 febbraio 2025, l'Ente Vigilato

¹ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176, 27.6.2013, p. 1).

² Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013 che attribuisce compiti specifici alla Banca Centrale Europea riguardanti le politiche in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi (GU L 287, 29.10.2013, p. 63).

³ Decisione (UE) 2017/933 della Banca Centrale Europea del 16 novembre 2016 relativa a un quadro generale per la delega dei poteri decisionali per gli strumenti giuridici connessi ai compiti di vigilanza (BCE/2016/40) (GU L 141, 1.6.2017, p. 14).

⁴ Decisione (UE) 2018/546 della Banca Centrale Europea del 15 marzo 2018 sulla delega del potere di adottare decisioni in materia di fondi propri (BCE/2018/10) (GU L 90, 6.4.2018, p. 105).

⁵ Decisione (UE) 2020/1333 della Banca Centrale Europea del 15 settembre 2020 che nomina i responsabili delle unità di lavoro autorizzati ad adottare decisioni delegate sui fondi propri e che abroga la Decisione (UE) 2018/547 (BCE/2020/41) (GU L 312, 25.9.2020, p. 38).

ha annunciato, al termine dell'offerta in data 25 luglio 2025, di detenere l'80,69% del capitale e dei diritti di voto di BPSO. Di conseguenza, l'Ente Vigilato esercita attualmente un controllo *de jure* su BPSO e ne consolida integralmente attività e passività ai fini prudenziali, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, dell'art. 23 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e dell'art. 93 del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza).

- 1.2. Il 7 novembre 2025, l'Ente Vigilato ha presentato alla BCE un'istanza per classificare gli Strumenti come CET1.
- 1.3. Gli Strumenti di cui all'istanza autorizzativa dell'Ente Vigilato sono azioni ordinarie prive di valore nominale che saranno emesse nell'ambito dell'aumento di capitale da approvare nel contesto della fusione per incorporazione di Banca Popolare di Sondrio S.p.A. nell'Ente Vigilato, subordinatamente a una decisione della BCE ai sensi dell'art. 4(1)(d) ed (e) e dell'art. 9(1) del Regolamento SSM, dell'art. 57 del Testo Unico Bancario⁶ e del Titolo III, Capitolo 4 della Circolare Banca d'Italia n. 229/1999⁷.
- 1.4. L'Ente Vigilato ha fissato il rapporto di cambio in 1,450 azioni ordinarie dell'Ente Vigilato per ogni azione ordinaria di Banca Popolare di Sondrio S.p.A.

2. Valutazione

- 2.1. Sulla base dei fatti e delle informazioni riassunte nella Sezione 1, la BCE ha valutato il rispetto dei criteri previsti dall'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 575/2013.
- 2.2. Nella valutazione, la BCE ha considerato il fatto che gli Strumenti sono inclusi nella lista degli strumenti di capitale qualificabili come CET1 negli Stati membri pubblicata dall'Autorità Bancaria Europea, in virtù dell'articolo 26(3) del Regolamento (UE) n. 575/2013.
- 2.3. Sulla base di quanto sopra, la BCE ha determinato che gli Strumenti soddisfano in larga misura i criteri di cui all'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 575/2013. Poiché gli Strumenti non sono ancora stati emessi, la BCE potrà verificare soltanto in futuro se gli Strumenti sono integralmente liberati e se l'acquisto della proprietà di tali Strumenti non è stato finanziato direttamente o indirettamente da parte dell'Ente Vigilato. L'autorizzazione a classificare gli Strumenti quali strumenti di CET1 è quindi concessa condizionatamente e con obbligo di rendicontazione come sopra indicato.

3. Considerazioni generali

- 3.1. La Decisione adottata dalla BCE si basa sui fatti e sulle dichiarazioni forniti dall'Ente Vigilato. Qualora tali informazioni si rivelassero inesatte, incomplete o non più attuali, ciò potrebbe costituire motivo sufficiente per revocare la Decisione, totalmente o parzialmente.
- 3.2. Se l'Ente Vigilato non rispettasse i requisiti o gli obblighi previsti nella Decisione, o se il quadro normativo dovesse cambiare, e fatti salvi gli ulteriori casi previsti dalla normativa applicabile in cui è prevista la revoca, la BCE potrà considerare la revoca totale o parziale della Decisione.
- 3.3. La Decisione ha effetto dal giorno della sua notifica all'Ente Vigilato.

4. Riesame amministrativo e ricorso giurisdizionale

- 4.1. È possibile richiedere un riesame della Decisione al Comitato amministrativo di riesame della BCE alle condizioni e nei termini dell'articolo 24 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e della

⁶ Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.230 del 30-9-1993 - Suppl. Ordinario n. 92.

⁷ Circolare Banca d'Italia No 229/1999 del 21 aprile 1999, "Istruzioni di Vigilanza per le banche".

Decisione BCE/2014/16 della Banca Centrale Europea⁸. La richiesta può essere inviata preferibilmente via e-mail a: ABoR@ecb.europa.eu, oppure per posta a:
Segretariato del Comitato amministrativo di riesame della BCE
Banca Centrale Europea
Sonnenmannstrasse 22
60314 Francoforte sul Meno
Germania

- 4.2. La Decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alle condizioni e nei termini dell'articolo 263 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

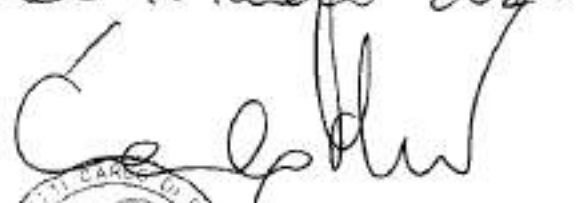
Cordiali saluti,

[Firma Digitale]

MARIA MACEDO

Vicedirettore generale

Divisione Universal & Diversified Institutions

File 18 meps 2020



⁸ Decisione BCE/2014/16 della Banca Centrale Europea del 14 aprile 2014 relativa all'istituzione di un Comitato amministrativo di riesame e alle sue regole di funzionamento (GU L 175, 14.6.2014, p. 47).

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo,
ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il
Registro Imprese di SONDRIO

Firmato Carlo Marchetti

Milano, 19/3/2026

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.